



Osservatorio regionale sulla legislazione

SESTO RAPPORTO

SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE PIEMONTESE

(gennaio 2007-dicembre 2007)

ottobre 2008

*Progettazione a cura delle Direzioni:
Segreteria dell'Assemblea regionale e Processo legislativo*

*Hanno collaborato nella redazione, per le rispettive competenze,
dirigenti e funzionari dei Settori:*

*Studi documentazione e supporto giuridico legale
Commissioni consiliari
Assemblea regionale
Progettazione, sviluppo e gestione sistemi informativi e Banca dati Arianna*

*Attività giuridica-legislativa della Direzione Affari Istituzionali e processo
di delega (Giunta regionale)*

Avvertenze

I dati sono dedotti dalla banca dati "Arianna" per quanto attiene alla legislazione regionale

Riproduzione a cura del Centro Stampa della Giunta regionale

INDICE

PARTE PRIMA

1. Introduzione	5
2. Contenzioso costituzionale nella Regione Piemonte (anni 2006-2007).....	8
3. La potestà legislativa residuale nella Regione Piemonte dopo la riforma costituzionale del 2001	58
4. La semplificazione normativa.....	74
5. Analisi della tipologia di approvazione delle leggi e degli emendamenti	94
6. Analisi dell'attività istituzionale dell'Assemblea regionale	100
7. CRP_net "Il tuo spazio per partecipare all'attività dell'Assemblea piemontese, commentando le notizie ed intervenendo nella discussione".....	109
8. Monitoraggio degli atti di indirizzo politico	112
9. Partecipazione di genere.....	114
10. Prima nota in ordine alla fiscalità regionale: possibili ricadute applicative del disegno di legge "Attuazione dell'articolo 119 della Costituzione: delega al Governo in materia di federalismo fiscale"	118

PARTE SECONDA

Il rapporto sullo stato della legislazione regionale piemontese (Contributo al Rapporto sulla legislazione della Camera dei Deputati)	133
---	-----

PARTE PRIMA

1. Introduzione

Il rapporto sulla legislazione regionale del Piemonte giunge quest'anno alla sesta edizione ed esamina la produzione normativa piemontese dell'ottava legislatura nell'anno 2007.

Come ormai abitudine consolidata, la **prima** parte del rapporto riprende e continua l'analisi di tipo qualitativo già iniziata nelle precedenti edizioni, in particolare l'analisi sull'attività istituzionale dei lavori d'aula, sulla tipologia di approvazione delle leggi e degli emendamenti.

Inoltre sono affrontate tematiche, in parte nuove rispetto alle precedenti edizioni del rapporto, quali:

- la giurisprudenza costituzionale sulla normativa piemontese nei primi due anni e mezzo di VIII legislatura,
- l'analisi della legislazione esclusiva,
- il monitoraggio dell'attività di indirizzo politico,
- la semplificazione normativa,
- la partecipazione di genere.

Un cenno particolare merita, in questa introduzione, il progetto **Sesamo – la porta è aperta** (<http://www.progettosesamo.it/>) che, nel quadro dei progetti di e-democracy, con il sistema **CRPnet** (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/crpnet/>) ha organizzato uno spazio nel Web in cui i cittadini possono partecipare all'attività dell'Assemblea piemontese, commentare le notizie ed intervenire nella discussione in atto. A tale progetto è dedicato un capitolo di questo Rapporto.

Infine, al termine della I parte, si è voluto dedicare un capitolo alla **ricognizione ed analisi** delle ricadute sulla normazione regionale della proposta di legge sul **federalismo fiscale** presentata dal Governo nazionale nell'ottobre 2008.

Pur esulando dal periodo temporale di riferimento di questo VI Rapporto, si è ritenuto importante, dati il significato e l'attualità del dibattito in corso nelle più diverse sedi, affrontare tale tematica, almeno con un primo approccio ricognitivo e sistematico.

La **seconda** parte del VI Rapporto contiene invece il "**questionario**" compilato dal Consiglio regionale del Piemonte quale contributo al Rapporto sulla legislazione della Camera dei Deputati, sempre relativo all'anno 2007.

In tale questionario sono forniti:

- **dati di tipo quantitativo** (Numero e dimensione delle leggi regionali e delle province autonome - Iniziativa legislativa delle leggi promulgate - Durata dell'iter di approvazione delle leggi - Natura delle leggi e impugnativa costituzionale - Numero e dimensione dei regolamenti della Giunta e del Consiglio - Dati quantitativi complessivi sull'iniziativa legislativa)
- dati relativi alla **classificazione delle leggi** (Fonte giuridica della potestà legislativa - Tipologia della normazione - Classificazione delle leggi per macrosettore e per materia - Classificazione dei regolamenti per macrosettore e per materia)
- dati relativi al **riordino normativo, qualità della legislazione e valutazione delle politiche** (Strumenti del riordino normativo - Tecnica redazionale - Strumenti per la qualità della legislazione - Strumenti per la valutazione delle politiche legislative - Personale e attività formative)
- dati relativi ai **rapporti tra Giunta e Consiglio** (Rapporti tra Giunta e Consiglio - Composizione del Consiglio)
- dati relativi all'**approvazione e attuazione dello statuto e applicazione delle norme costituzionali in materia di intese interterritoriali** (Procedimento di formazione e approvazione dello Statuto - Attuazione dello Statuto regionale - Organi e procedure di consultazione di enti locali e forze sociali - Prima applicazione delle nuove norme del Titolo V della Costituzione in materia di intese interterritoriali)
- dati relativi alle **politiche di settore** (Politiche regionali nel settore della sanità nell'anno 2007 - leggi regionali che hanno disciplinato la materia e eventuale impugnazione da parte dello Stato - leggi regionali connesse ad interventi dello Stato nel settore - leggi regionali che prevedono successivi atti del Consiglio regionale - regolamenti regionali adottati e indicazione delle disposizioni regionali che li hanno previsti - regolamenti regionali adottati e indicazione delle disposizioni statali che li hanno previsti - governo della spesa sanitaria - tutela della salute - leggi regionali connesse ad interventi dello Stato nel settore - politiche sociali - leggi finanziarie e politiche tributarie della regione - legge finanziaria regionale e altre leggi regionali connesse (collegate) alla manovra di bilancio 2008 - politiche di contenimento della spesa pubblica - patto di stabilità per le Regioni a statuto speciale: intese e accordi per il Patto di stabilità)

- dati relativi alla **formazione e attuazione delle politiche dell'unione europea nell'anno 2007** (Partecipazione diretta della Regione in delegazioni del Governo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 131/2003- Partecipazione della Regione alla fase ascendente - Attuazione del diritto comunitario in fase discendente - Statuti, eventuali leggi regionali che disciplinano il procedimento di attuazione delle politiche comunitarie - Modalita' di attuazione della normativa comunitaria previste nelle leggi comunitarie o in altre leggi - Atti notificati dal Consiglio regionale alla Commissione europea).

Tutti i rapporti sulla legislazione piemontese sono consultabili sul sito web del Consiglio Regionale del Piemonte nella sezione Laboratorio giuridico-Osservatorio regionale sulla legislazione all'indirizzo:

<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/ossleg.htm>

Si ricorda infine che, sempre nel sito web del Consiglio, è attivo un programma innovativo chiamato **rapporto automatico sulla legislazione**, che consente di ottenere dati statistici analitici e riepilogativi sulla produzione normativa piemontese di tutte le legislature.

Si tratta di un prodotto di tipo dinamico, e non statico, che in ogni momento fornisce dati aggiornati in tempo reale ad esempio sul numero di leggi vigenti, sul numero di leggi abrogate, sulla tipologia di iniziativa normativa, sui tempi di esame, sulla classificazione per materia.

(<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/raplegis/jsp/Start.jsp>)

2. Contenzioso costituzionale nella Regione Piemonte (anni 2006-2007)

❖ Contenzioso costituzionale - anno 2006

Il primo dato che emerge riguardo all'anno 2006 è che, mentre i ricorsi da parte dello Stato nei confronti delle leggi della Regione Piemonte sono diminuiti rispetto agli anni immediatamente successivi alla modifica del Titolo V, parte seconda della Costituzione, sono aumentate in maniera rilevante le impugnative della Regione avverso le leggi dello Stato.

La regione Piemonte ha, infatti, sollevato sei ricorsi nei confronti di leggi dello Stato a fronte dei due ricorsi promossi dal Governo.

Riguardo al tipo di giudizio, si rileva che tutte le decisioni sono state emesse a seguito ricorsi di legittimità costituzionale proposti in via principale (alla stessa stregua del 2004 e del 2005).

Per quanto attiene ai motivi dei ricorsi emerge che i dubbi di legittimità costituzionale avanzati sia dal Governo che dalla Regione si riferiscono (tranne pochi casi) alla supposta violazione dell'art. 117 della Costituzione: attengono, infatti, al problema della ripartizione delle competenze tra Stato e regioni nella definizione delle materie di cui alla citata norma costituzionale.

La difficile attuazione della riforma costituzionale del 2001 in materia di riparto di competenze Stato-Regioni ha spinto la Consulta, anche nel corso del 2006, a intervenire chiarendo la competenza in relazione a diverse fattispecie.

Il contenzioso tocca soprattutto alcune materie per le quali appare più difficile stabilire confini precisi di competenza, quali: l'ordinamento civile, le professioni, la tutela della salute, il governo del territorio.

Al fine di rendere più agevole la consultazione, si è suddivisa l'analisi della giurisprudenza costituzionale in due parti: la prima relativa alle impugnative dello Stato nei confronti della Regione, la seconda relativa alle impugnative promosse dalla Regione.

1) Impugnative dello Stato nei confronti della regione

Nel corso dell'anno **2006** il Governo ha promosso due ricorsi di legittimità costituzionale avverso:

- gli articoli 2, 3, 5 e 6 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 32 "*Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere*" ritenendoli in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;
- gli articoli 2 e 3, commi 1 e 2, della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (*Legge finanziaria per l'anno 2006*) ritenendo che dette norme illegittimamente disponessero agevolazioni o mutassero i presupposti di imposta in relazione a tributi statali, quali l'IRAP e le tasse automobilistiche.

Per quanto attiene l'**esito** delle pronunce si evidenzia che:

- riguardo all'impugnativa della legge finanziaria per l'anno 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria nella quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto le disposizioni censurate sono state abrogate dall'art. 13, comma 2, della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (*Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 – legge finanziaria per l'anno 2006*). Pertanto, con **ordinanza 10 luglio 2007 n. 313**, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo.
- per quanto attiene la legge regionale 32/2006 "*Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere*" la Corte costituzionale si è pronunciata con **sentenza 11 aprile 2008 n. 93** dichiarando l'illegittimità degli articoli 2, 3, 5, 6.

Per quanto attiene le **materie** che hanno costituito oggetto di impugnativa, emerge quanto segue:

- la prima impugnativa attiene alla materia "**sistema tributario e contabile dello Stato**";
- la seconda attiene alla materia "**professioni**".

Per quanto riguarda l'ordinanza 10 luglio 2007 n. 313 lo Stato ravvisava che le disposizioni impugnate illegittimamente disponevano agevolazioni o mutavano i presupposti di imposta in relazione a tributi statali, quali l'IRAP e le tasse automobilistiche, "*esorbitando dal limitato spazio di autonomia normativa regionale, delineato dagli artt. 16 e 24 del medesimo d.lgs. n. 446 del 1997, violando così la competenza legislativa esclusiva, attribuita in materia allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.*".

Riguardo al ricorso promosso avverso gli artt. 2, 3, 5 e 6 della citata legge 32/2006 la Corte, con **sentenza 11 aprile 2008 n. 93**, ha ritenuto la questione fondata, sulla base di una giurisprudenza ormai consolidata avente a oggetto le leggi regionali sulle cosiddette "professioni emergenti", ribadendo che "*la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale... Da ciò deriva che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali*".¹ Non rileva, peraltro, che esse rientrino o meno nell'ambito sanitario (cfr. sent. n. 355 del 2005).

¹ Cfr. sentenze nn. 300 e 57 del 2007, 424 e 153 del 2006.

Anche in questo caso, indice sintomatico della istituzione di una nuova professione è stata ritenuta la costituzione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento dell'attività che la legge regionale veniva a regolamentare, posto che l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale, anche prescindendo dal fatto che la iscrizione nel suddetto registro si ponga come condizione necessaria ai fini dell'esercizio della attività da esso contemplata.

La legge regionale censurata individua inoltre un determinato percorso di formazione professionale ai fini dell'accesso all'esercizio delle "discipline bio-naturali del benessere".

Il carattere non ancora compiutamente definito dei contenuti delle suddette discipline non modifica le conclusioni cui la Consulta era pervenuta con la pronuncia n. 424 del 2005 relativa alla precedente legge regionale 31 maggio 2004, n. 13 "Regolamentazione delle discipline bio-naturali" della Regione Piemonte avente analogo oggetto, *"posto che è comunque sempre rimesso ai meccanismi procedurali previsti dagli artt. 5 e 6 della legge censurata (e cioè ad una decisione della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le discipline bio-naturali del benessere e a seguito di deliberazione del Consiglio regionale) riempire i contenuti lasciati parzialmente aperti dall'art. 2. Il disposto di tale articolo è, infatti, già sufficiente per evidenziare che viene istituita una nuova professione"*.

Il giudice delle leggi ha inoltre precisato che non ha alcun rilievo giuridico l'attuale vigenza, nell'ambito della legislazione di altre Regioni (Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana) di testi normativi il cui contenuto sarebbe sostanzialmente analogo a quello dichiarato incostituzionale e sul quale il Governo non ha sollevato questione di legittimità costituzionale: *"nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale – data la loro natura dispositiva caratterizzata anche dall'esistenza di precisi termini per la proposizione – non è lecito inferire, anche nell'ipotesi di mancata impugnazione da parte del soggetto a ciò legittimato di altri atti aventi lo stesso contenuto, né la rinuncia all'impugnazione di disposizioni legislative analoghe o, addirittura, uguali, né, tanto meno, qualsivoglia giudizio in ordine alla loro corrispondenza ai parametri costituzionali"*.

La dichiarazione di **illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge regionale del Piemonte n. 32 del 2006** direttamente impugnate dal Governo ha comportato – stante l'inscindibile connessione che le lega alle rimanenti – la **caducazione dell'intero provvedimento legislativo**.

II) Impugnative della regione Piemonte nei confronti dello Stato

Nel corso dell'anno **2006** la regione Piemonte ha sollevato sei ricorsi di legittimità costituzionale nei confronti di leggi dello Stato. Si tratta, per lo più, problematiche relative al riparto di competenze di cui all'art. 117 Cost., tra cui, in particolare le interconnessioni tra materie di potestà esclusiva statale e concorrente.

Le leggi oggetto di detti ricorsi sono state impugnate anche da altre regioni: le sentenze, pertanto, derivano dalla riunione dei giudizi poiché i ricorsi sollevati ponevano questioni analoghe.

Le pronunce intervenute a seguito dei sei ricorsi presentati dal Piemonte nel corso dell'anno 2006 hanno avuto per oggetto:

- 1) il decreto legge n. 203 del 30/09/2005 recante "*Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*" (ricorso n. 18);
- 2) la legge n. 266 del 23/12/2005 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006*" (ricorso n. 35);
- 3) il decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" (ricorso n. 70);²
- 4) il decreto legislativo n. 157 del 24/03/2006 recante "*Disposizioni integrative e di modifica al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n 42*" (ricorso n. 83);
- 5) il decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 recante "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive CE*" (ricorso n. 88);
- 6) il decreto legge n. 272 del 21/02/2006 recante "*Disposizioni urgenti per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi*" (ricorso n. 62).

Per quanto attiene le materie che maggiormente hanno costituito oggetto di impugnativa, emerge quanto segue:

- due pronunce (sentenza n. 51e 367) riguardano la materia "**governo del territorio**";
- il ricorso n. 70 e la sentenza n. 387 hanno per oggetto la materia "**tutela della salute**", sotto diversi profili: organizzazione sanitaria, ricerca scientifica, stupefacenti.

Le altre materie oggetto delle leggi regionali soggette ad atti di promuovimento del giudizio della Corte sono le seguenti

- porti e aeroporti
- edilizia residenziale pubblica
- ordinamento civile
- tutela della concorrenza
- autonomia finanziaria regionale
- armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento delle finanze pubbliche (certificazione dei bilanci delle istituzioni sanitarie)
- istituzione di fondi speciali in materie riservate alla competenza residuale o concorrente delle regioni
- coordinamento della finanza pubblica
- sistema tributario e contabile dello Stato
- pubblico impiego

² E' intervenuta richiesta di sospensiva.

Relativamente ai citati atti impugnati sono intervenute le pronunce che seguono, delle quali vengono analizzati unicamente i profili di legittimità sollevati dalla Regione Piemonte. Come già evidenziato si tratta, infatti, di leggi impugnite anche da altre regioni e, pertanto, le sentenze di seguito analizzate derivano dalla riunione dei giudizi poiché i vari ricorsi sollevati ponevano questioni analoghe.

1) con la **sentenza n. 51 del 7 marzo 2008** la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità artt 11-nonies e 11- undecies del decreto **legge n. 203 del 30/09/2005 convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).**

Con la citata sentenza, la Corte Costituzionale si è pronunciata sui distinti ricorsi, successivamente riuniti, promossi dalla Regione Piemonte e da altre quattro regioni, che hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale nei confronti di diversi articoli del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (*Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*).

In via preliminare, la Corte Costituzionale ha affermato che *"i diritti aeroportuali, oggetto della legge impugnata, rappresentano i corrispettivi dovuti - in base a contratti - dalle imprese di trasporto aereo (i vettori) e dagli utenti del trasporto aereo (i passeggeri, gli operatori del trasporto merci, ecc.) alle società di gestione delle infrastrutture aeroportuali per i servizi da queste resi alle une e agli altri."* Pertanto, la normativa relativa alla fornitura di tali servizi disciplina, in parte, anche la materia dei diritti aeroportuali.

- [Per quanto attiene] la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11-nonies, 11-decies, 11-undecies, 11-duodecies, 11-terdecies, concernente la violazione degli artt. 117, comma primo, e 11 Cost. in base all'asserita natura di "aiuti di Stato" delle norme suddette, in quanto volte a favorire i vettori aerei, prospettata dalla Regione Piemonte, **non è fondata**. La Corte precisa, al riguardo, che il *price cap*, previsto dall'art. 11-nonies, è un meccanismo di regolazione della dinamica tariffaria: non può essere, pertanto, configurato come «aiuto di Stato». Le nuove misure dei diritti aeroportuali sono determinate con una metodologia di calcolo che commisura il prezzo delle prestazioni rese dai gestori a parametri obiettivi, fondati sulla redditività dell'investimento. Di esso si avvantaggiano tutti i vettori, italiani e stranieri; manca, pertanto, l'elemento della selettività che è connotato necessario della nozione di aiuto di Stato.³

³ Cfr. Corte di giustizia, sentenza 6 settembre 2006, C-88/03; sentenza 1 dicembre 1998, C-200/97.

- Riguardo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11-nonies, 11-decies, 11-undecies, 11-duodecies, 11-terdecies, relative alla **violazione di competenze legislative regionali in base agli artt. 114, 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, e 118 Cost. e alla violazione del principio di leale cooperazione**, prospettate, con diversità di argomentazioni, dal Piemonte e da altre regioni: **sono fondate limitatamente all'art. 11-nonies** e nei termini che seguono.

Il giudice delle leggi dichiara che la disciplina in esame si colloca “alla confluenza di un insieme di materie: ha per oggetto i rapporti civilistici che attengono agli aeroporti (e, quindi, rientra nella materia dell'ordinamento civile, di potestà legislativa esclusiva dello Stato), investe profili che ineriscono alla tutela della concorrenza (materia anch'essa di potestà legislativa esclusiva dello Stato), ma riguarda gli aeroporti (che rientrano nell'ambito della potestà legislativa concorrente)”. Ne consegue che, in ragione della molteplicità degli oggetti disciplinati e degli interessi perseguiti, la disciplina non è, quindi, riferibile ad un unico ambito materiale.

La Corte afferma che la determinazione, con metodi necessariamente uniformi, dei criteri per stabilire il *price cap* incide sui meccanismi contrattuali tra concessionario, da un lato, e imprese e utenti, dall'altro, ponendo limiti all'autonomia contrattuale (art. 1322, comma primo, codice civile), ed è, pertanto, riconducibile alla materia dell'ordinamento civile prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera i), Cost.

Essa, infatti, evita che il concessionario sfrutti il proprio potere di mercato applicando tariffe ingiustamente gravose, attuando pratiche abusive a danno dei consumatori.

A ciò va aggiunto che, come già chiarito dalla precedente giurisprudenza, nell'ordinamento sono presenti, in linea generale, ipotesi in cui un istituto “*sebbene caratterizzato da elementi di sicura matrice pubblicistica, [...] conserva una natura privatistica e rientra nell'ambito materiale dell'ordinamento civile. Nondimeno, esso, per taluni profili non secondari, assolve anche ad una funzione di garanzia della concorrenzialità del mercato e, quindi, anche per questo aspetto appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato*”.⁴ Nel caso di specie, la disciplina in esame può essere perciò parzialmente ricondotta anche all'ambito della tutela della concorrenza, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., perché risponde alla finalità di evitare che il concessionario estenda abusivamente la propria posizione dominante in mercati contigui. Inoltre, le disposizioni impugnate,

⁴ Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 401 del 2007.

pur riguardando gli aeroporti, non possono essere interamente ricondotte alla relativa materia. Questa, collocata nell'art. 117, terzo comma, Cost. dopo il «governo del territorio» e prima delle «grandi reti di trasporto e navigazione», riguarda principalmente le infrastrutture e la loro collocazione sul territorio.

Infine, osserva la Corte, nel caso in esame la disciplina delle relazioni contrattuali incide sulla gestione degli aeroporti civili. Viene, quindi, in rilievo una ipotesi di interferenza di competenze legislative statali e regionali, che, come già più volte affermato dalla Corte stessa⁵, rende necessaria l'applicazione del principio di leale collaborazione. Tale incidenza rende necessaria l'applicazione di uno dei moduli di concertazione tra organi statali e regionali. Pertanto, considerate le interferenze e le connessioni esistenti fra le diverse materie, sempre secondo la Corte, è ragionevole ritenere che, prima della adozione della delibera del CIPE prevista dall'art. 11-nonies, debba essere acquisito il parere della Conferenza unificata di cui dall'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Anche in questa pronuncia, come già precedentemente rilevato nelle sentenze nn. 401 e 201 del 2007, la Corte ribadisce che *“il principale strumento che consente alle Regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale è costituito dal sistema delle Conferenze. Esso realizza una forma di cooperazione di tipo organizzativo e costituisce una delle sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione”.*

- **Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Piemonte con riferimento all'art. 11-duodecies.** La Regione lamentava il fatto che i decreti che dovranno essere emanati per stabilire le nuove misure in tema di sicurezza aeroportuale illegittimamente prescindono da ogni intesa o collaborazione da parte delle regioni., ma secondo la Corte: *“La norma impugnata attiene alla materia della sicurezza dei passeggeri e degli operatori in ambito aeroportuale, che ricade nella «sicurezza dello Stato e ordine pubblico» e nella «protezione dei confini nazionali» e rientra, quindi, nella competenza esclusiva dello Stato.”* Spetta, pertanto, allo Stato adottare una disciplina applicativa .

⁵ Cfr. Corte costituzionale sentenze n. 240 del 2007 e n. 213 del 2006.

2) il ricorso avverso **la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2006)** ha dato origine a diverse pronunce, relative alle numerose disposizioni impugnate dal Piemonte e da altre regioni: le sentenze intervenute, pertanto, derivano dalla riunione dei giudizi.

Di seguito vengono analizzate solamente le censure sollevate dalla regione Piemonte.

Sentenza 21 marzo 2007 n. 94

Il Piemonte ed altre regioni hanno impugnato con distinti ricorsi i commi 597, 598, 599 e 600 dell'art 1 della legge 266/2005 contenenti norme in materia di alienazione di immobili di proprietà degli Istituti autonomi case popolari.

La Corte ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale di dette disposizioni** che autorizzano l'esercizio della potestà regolamentare dello Stato nelle sole materie di competenza esclusiva di quest'ultimo

La pronuncia precisa innanzitutto che le norme impugnate riguardano la materia "edilizia residenziale pubblica" che pur non essendo ricompresa nel secondo e nel terzo comma dell'art 117 non deve essere ricondotta in tutti i suoi aspetti nella competenza residuale delle regioni di cui al comma quarto dello stesso articolo.

La Corte ha ricordato che anche prima della riforma del Titolo V Cost la materia edilizia residenziale pubblica era stata ritenuta composita (articolandosi in tre fasi una prima di propriamente urbanistica, una successiva di programmazione e realizzazione delle costruzioni riconducibile ai lavori pubblici e una terza relativa alla prestazione e gestione del servizio della casa limitatamente all'edilizia residenziale pubblica in senso stretto), la Corte ha confermato tale tripartizione nell'attuale quadro costituzionale talché la nuova materia possiede quel carattere di trasversalità individuato dalla giurisprudenza a proposito di altre materie non interamente classificabili all'interno di una denominazione contenuta nel 117, pur essendo cambiati alcuni parametri di riferimento.

A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi.

Il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. In tale determinazione che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale, secondo quanto prescritto dalla sentenza n. 486 del 1995.

Il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia «governo del territorio», ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost..

Il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale.”

In particolare, relativamente ai singoli commi oggetto di censura, la Corte ha rilevato quanto segue:

- **è illegittimo il comma 597** prevede al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare degli istituti autonomi per le case popolari, un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che attui una semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili suddetti: si tratta, quindi, di un intervento normativo dello Stato nella gestione degli alloggi di proprietà degli I.A.C.P., ossia di enti strumentali delle Regioni, che determina un'ingerenza in una materia ricompresa nella potestà legislativa residuale delle Regioni ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost., con la conseguenza ulteriore che la fonte regolamentare, destinata dalla disposizione impugnata a disciplinare le procedure di alienazione degli immobili, è stata prevista in una materia non di competenza esclusiva dello Stato, in violazione del sesto comma dell'art. 117 Cost.
- **è illegittimo** per contrasto con l'art. 117, commi quarto e sesto, il **comma 598** che fissa alcuni obiettivi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che deve essere emanato ex comma 597 per semplificare le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, così ponendo indirizzi e limiti all'esercizio della potestà regolamentare del Governo in un campo in cui la stessa non può essere esercitata *ratione materiae*. Posto che l'alienazione degli alloggi è indissolubilmente connessa con l'assegnazione degli stessi e la disciplina organica di assegnazione e cessione spetta alla Regione, la regolamentazione delle procedure amministrative tendenti all'alienazione non rientra nell'ordinamento civile ma deve essere ricondotta al potere di gestione dei propri beni e del proprio patrimonio riconosciuto in via esclusiva alle Regioni ed ai loro enti strumentali. E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, commi quarto e sesto, il comma 599 che dispone che le norme statali sulla cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico si applicano agli IACP che ne facciano richiesta tramite le Regioni: ciò assegna agli enti strumentali delle Regioni la possibilità di esercitare la facoltà in parola indipendentemente e anche contro la volontà della Regione di riferimento, la quale diverrebbe un mero tramite burocratico per l'esercizio di un potere direttamente attribuito dallo Stato a tali enti, con evidente lesione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alle Regioni.

- **è costituzionalmente illegittimo** per contrasto con l'art. 117, commi quarto e sesto il **comma 600**, che conferisce direttamente agli enti proprietari la facoltà di rivolgersi a società specializzate per il censimento, la regolarizzazione e la vendita dei singoli immobili, così scavalcando le possibili scelte gestionali della Regione, i cui enti strumentali potrebbero invocare un titolo giuridico autonomo che li autorizzi ad agire in contrasto con le linee direttive regionali.

Sentenza 21 marzo 2007 n. 95

La pronuncia riunisce e decide le questioni di legittimità sollevate dal Piemonte e da altre quattro regioni relativamente all'art. 1, commi 214 e 216 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).

In particolare, la Regione Piemonte ha sollevato la questione di legittimità del solo comma 214⁶, in relazione agli articoli 3, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, affermando che il richiamo fatto dalla norma impugnata ai «*rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa*» è in realtà privo di reale sostanza «*stante l'imperatività ed esaustività della disciplina abolita dalla norma considerata*». La norma dunque disporrebbe illegittimamente una misura di dettaglio nella gestione della spesa (contrastando così anche con quanto dalla Corte stessa affermato nella sentenza 449/2005).

La regione Piemonte, in sostanza, lamentava che le norme censurate «*non si limitano a fissare l'entità massima del disavanzo o del complesso della spesa corrente, ma pongono un precetto specifico e puntuale sull'entità della spesa*».

La Presidenza del Consiglio dei Ministri **ha dichiarato infondata la questione** sollevata, affermando, per quanto riguarda il comma 214 che il legislatore si sarebbe limitato ad affermare un «principio di coordinamento della finanza pubblica», lasciando alle Regioni ed agli enti locali le conseguenti determinazioni nel rispetto della loro autonomia organizzativa. Anzi, il comma 214, favorirebbe la finanza regionale svincolandola dalle clausole della contrattazione collettiva.

Nel merito la Corte ha rilevato come tale norma imponga «*ai suoi destinatari lo specifico obbligo di sopprimere le suddette indennità e non si limita ad attribuire la mera facoltà di sopprimerle*». Il fatto che il legislatore abbia "diviso" la disciplina in due commi (213 e 214), non significa che la soppressione dell'indennità di trasferta sia facoltativa per gli enti cui si riferisce il comma 214, «*significa solo che questa è imposta anche...alle Regioni e agli enti locali nei cui confronti non è possibile per lo Stato provvedere direttamente...*».

⁶ Il comma 241 dell'art. 1 prevede che «*le amministrazioni pubbliche...per le quali non trova diretta applicazione il comma 213 [che sopprime l'indennità di trasferta per il personale] adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa*».

Il comma impugnato, afferma il giudice costituzionale, va letto congiuntamente ai commi 213 e 223: il primo sopprime le indennità previste dalle norme statali nello stesso elencate, indennità che *«consistono in integrazioni pecuniarie spettanti per il maggior disagio connesso alle prestazioni di lavoro...»*; il secondo comprende i commi 213 e 214 tra le norme che non possono essere derogate da contratti o accordi collettivi.

Dall'insieme delle norme risulta che il legislatore statale *«ha inteso incidere sull'autonomia negoziale collettiva nell'intero settore del pubblico impiego»*, disponendo la soppressione dell'indennità e l'inderogabilità di tale soppressione. Il legislatore ha *«abolito gli istituti dell'ordinamento civile costituiti dalle indicate indennità ed ha contestualmente stabilito che le clausole che le prevedono sono eliminate dai contratti e dagli accordi collettivi in vigore e vietate per quelli da stipularsi»*. Ha, in sostanza, fissato *«un inderogabile limite generale all'autonomia contrattuale delle parti»*.

Ad avviso della Corte non si potrebbe obiettare neppure che la disciplina *«è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni»*, che rientra nella competenza legislativa regionale ex art. 117, quarto comma, della Costituzione. Infatti, a seguito della privatizzazione del rapporto di impiego alle dipendenze di regioni ed enti locali, lo stesso rapporto è assoggettato alla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati.

Ne discende che *«la legge statale, in tutti i casi in cui interviene a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, costituisce un limite alla menzionata competenza residuale regionale e va, quindi, applicata anche ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni e degli Enti locali»*.

La norma censurata fissa un limite di diritto privato che *«secondo la giurisprudenza di questa Corte...è fondato sull'esigenza, connessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati»* e, come tale, si impone anche alle Regioni a Statuto speciale.

Sentenza 21 marzo 2007, n. 98

La Regione Piemonte ed altre regioni, con separati ricorsi di analogo tenore, hanno impugnato la legge finanziaria 2006. In particolare la regione Piemonte ha impugnato i commi 280 e 281⁷ dell'art. 1 della legge citata, per contrasto con gli artt. 97, 119 e 120 Cost..

Con riguardo ai commi censurati, la Regione Piemonte sostiene, in primo luogo, che misure legislative concernenti la disciplina del finanziamento del servizio sanitario *«dovrebbero necessariamente essere oggetto di preventiva verifica ed accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni»*. Inoltre, ritiene costituzionalmente illegittimo vincolare il ripiano finanziario di un disavanzo pregresso a «future determinazioni» tra Stato e Regioni.

Ad avviso della difesa erariale, per dirimere la questione il solo parametro idoneo sarebbe quello costituito dal riparto costituzionale delle competenze: in particolare, le norme impuginate verterebbero nella materia della «tutela della salute», fissando obiettivi di programmazione sanitaria e di contenimento della spesa di certa spettanza statale, anche alla luce del carattere «incentivante» del finanziamento dello Stato, già affermato dalla Corte.

La Corte ha ritenuto opportuno richiamare il vigente quadro normativo concernente il finanziamento delle Regioni nell'ambito del servizio sanitario, partendo dalla soppressione del fondo sanitario nazionale ad opera dell'art. 1, comma 1 lettera d), del d.lgs 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) e concludendo con l'art. 1, commi 279, 280 e 281, della legge finanziaria per l'anno 2006, e cioè le disposizioni oggetto del giudizio in esame, che hanno apportato ulteriori deroghe all'obbligo delle Regioni di provvedere alla copertura integrale dei disavanzi della gestione sanitaria a livello regionale, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 347 del 2001, stanziando nuovi fondi statali per contribuire al ripiano dei deficit 2002, 2003 e 2004 del servizio sanitario nelle diverse Regioni, ma subordinandone l'erogazione alle condizioni che hanno originato le attuali impugnative regionali.

Evidenziata la situazione di perdurante inattuazione dell'art. 119 Cost., la Corte ha osservato come la vigente legislazione di finanziamento del servizio sanitario nazionale trovi

⁷ L'art. 1, comma 279, della legge impugnata prevede il concorso dello Stato nel ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004, e stabilisce che l'erogazione degli importi da parte dello Stato è anzitutto «subordinata all'adozione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni».

Inoltre l'art. 1, comma 280, subordina tale concorso anche al conseguimento, entro il 31 marzo 2006, dell'intesa sul Piano sanitario nazionale 2006-2008 in sede di Conferenza unificata, e, nel medesimo termine, di una seconda intesa tra Stato e Regioni che preveda la realizzazione da parte delle Regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, tra cui particolari misure organizzative relative alle cd. liste di attesa per le prestazioni sanitarie.

Un'ulteriore condizione viene poi posta alle Regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano registrato un disavanzo medio pari o superiore al 5%, ovvero, nell'anno 2005, un incremento del disavanzo rispetto al 2001 non inferiore al 200%: in tali casi, si prevede (art. 1, comma 281) la stipula di un accordo tra la Regione interessata e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, per l'adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

origine in una serie di accordi fra Stato e Regioni, che spesso hanno anche sviluppato e integrato la relativa normativa, quantificando, altresì, i corrispondenti livelli di spesa.

Ne consegue che la responsabilità del deficit del servizio sanitario non può essere attribuita esclusivamente allo Stato, dal momento che costituiscono oggetto di concertazione tra lo Stato e le Regioni sia le prestazioni che queste ultime sono tenute a garantire in modo uniforme sul territorio nazionale, sia il corrispondente livello di finanziamento.

La Corte ha, inoltre, ricordato come già nella sentenza n. 36 del 2005 fosse stato chiarito che gli eventuali conflitti sorti in questa materia vadano valutati *«nel quadro della competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute e specialmente nell'ambito di quegli obiettivi di finanza pubblica e di contenimento della spesa, al cui rispetto sono tenute Regioni e Province autonome, ai sensi di una lunga serie di disposizioni di carattere legislativo e pattizio tra Stato e Regioni, le quali stabiliscono progressivi "adeguamenti" del concorso statale nel finanziamento della spesa sanitaria a fronte della realizzazione da parte delle Regioni di determinati impegni di razionalizzazione nel settore in oggetto»*.

Il Piemonte ha sostenuto che il comma 280, nel subordinare il ripiano del disavanzo al raggiungimento dell'intesa sul Piano sanitario 2006-2008 e alla stipula di una particolare intesa fra Stato e Regioni sull'adozione di misure di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, violerebbe l'autonomia legislativa in materia di tutela della salute e l'autonomia finanziaria delle Regioni

Analogamente sostiene che il comma 281, nel subordinare l'accesso al finanziamento statale per le Regioni che abbiano un deficit particolarmente grave alla stipula di un apposito accordo *«per l'adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza»*, violerebbe anch'esso l'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni.

In entrambi i casi, infatti, lo Stato, allo scopo di rimediare in parte all'insufficienza del finanziamento nel settore, imporrebbe alle Regioni l'accettazione di una serie di vincoli ulteriori in materie di loro competenza.

Per la Corte, le censure mosse non risultano fondate.

Secondo il giudice costituzionale, infatti, lo speciale contributo finanziario dello Stato, (in deroga al precedente obbligo espressamente previsto dalla legislazione sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale che siano le Regioni a coprire gli eventuali deficit del servizio sanitario regionale) ben può essere subordinato a particolari condizioni finalizzate a conseguire un migliore o più efficiente funzionamento del complessivo servizio sanitario, tale da riservare in ogni caso alle Regioni un adeguato spazio di esercizio delle proprie competenze nella materia della tutela della salute.

Né rileva il fatto che le condizioni siano imposte per il futuro, dal momento che (al di là del fatto che non si potrebbe fare altrimenti), con esse si persegue l'obiettivo di rendere il servizio sanitario più efficiente.

Oltretutto, le Regioni sono libere di scegliere se aderire o meno alle intese e agli accordi di cui ai commi 280 e 281, facendo fronte al deficit, in caso di mancata adesione, con i propri strumenti finanziari ed organizzativi.

Con riguardo alla doglianza espressa dalla Regione Piemonte, la quale contesta che lo Stato possa legiferare sul finanziamento del servizio sanitario senza una «preventiva verifica ed accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni», dal momento che si opererebbe in un'area normativa caratterizzata da molteplici strumenti di leale collaborazione, la Corte, indipendentemente dalla constatazione dell'inconferenza dei parametri evocati a sostegno dell'impugnazione (artt. 97 e 120 Cost.), ha dichiarato non fondata la censura. Per la consolidata giurisprudenza della Corte, infatti, le procedure di leale cooperazione possono applicarsi ai procedimenti legislativi «*solo in quanto l'osservanza delle stesse sia imposta, direttamente od indirettamente, dalla Costituzione*»⁸

La Corte, pertanto, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 280 e 281 della legge 23 dicembre 2006, n. 266.

Sentenza 23 marzo 2007 n. 105

La Regione Piemonte ha promosso questioni di legittimità costituzionale dei commi 285, 310, 311 e 312 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005.

In particolare, il **comma 285** è censurato in quanto, disponendo un vincolo di destinazione delle risorse regionali residue, avrebbe invaso «*l'ambito della programmazione regionale delle spese di investimento nell'edilizia sanitaria, che è conseguente alla valutazione di situazioni ed esigenze locali*».

In merito ai **commi 310, 311 e 312**, la Regione osservava come le dette norme modificano «*unilateralmente*» le condizioni fissate negli accordi di programma; sarebbero, inoltre, vincolate le somme derivante dalle previste eventuali risoluzioni dei citati accordi, «*destinandole ad interventi specificamente dettagliati*».

Il **comma 311** è oggetto di specifiche censure relative alla violazione dell'art. 119 Cost., sul rilievo che la norma porrebbe un vincolo di destinazione alle somme derivanti dalle eventuali risoluzioni di accordi e revoche di finanziamenti, previste dal precedente comma 310.

Infine, la Regione Piemonte impugna il **comma 312**, formulando un'unica motivazione a sostegno della dedotta violazione degli artt. 97 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione.

⁸ Si vedano, *ex plurimis*, le sentenze n. 196 del 2004 e n. 437 del 2001.

Secondo la ricorrente le norme impugnate risulterebbero lesive dell'autonomia finanziaria della Regione, in quanto la previsione di nuove cause di risoluzione degli accordi di programma sottoscritti dalle Regioni nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria inciderebbe *«retroattivamente, in modo irragionevole, su accordi conclusi, comportando variazioni nel bilancio regionale, che vulnerano l'autonomia finanziaria della Regione, garantita dall'art. 119 Cost.»*.

La Regione evoca come parametri costituzionali violati anche il principio di leale collaborazione ed il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, in quanto attraverso le norme censurate verrebbero *«unilateralmente riconsiderate le condizioni di accordi di programma»* già stipulati.

La Corte ha dichiarato fondate solo le censure riguardanti i commi 285 e 311.

In relazione al **comma 285**, la ricorrente lamentava che il vincolo di destinazione, imposto dallo Stato alle risorse residue derivanti dal programma di investimenti di cui sopra, non essendo di competenza esclusiva statale, violasse sia l'autonomia legislativa regionale in materia di edilizia sanitaria sia l'autonomia finanziaria delle Regioni.

Preliminarmente, la Corte ha chiarito che l'edilizia sanitaria rientra in due materie, governo del territorio e tutela della salute, entrambe appartenenti alla potestà legislativa concorrente. Già in precedenti pronunce, il giudice costituzionale aveva precisato che la materia della sanità, dopo la riforma del Titolo V, ricomprendeva sia la tutela della salute che l'organizzazione sanitaria in senso stretto, nella quale le Regioni hanno la possibilità di adottare una disciplina sostitutiva rispetto a quella statale. La norma in oggetto appartiene, per i diversi profili emergenti, ad un ambito materiale, l'edilizia sanitaria, che non trova posto come materia specifica tra quelle elencate nell'art. 117 Cost., ma rientra in due materie previste dalla citata disposizione costituzionale, governo del territorio e tutela della salute, entrambe appartenenti alla potestà legislativa concorrente.

Fatte le suddette premesse, la Corte ha ribadito come la legittimità della destinazione dei fondi a finalità specifiche, operata da leggi statali, è condizionata dalla finalizzazione dei finanziamenti ad opere o servizi di competenza dello Stato.

Per cui i vincoli di destinazioni, specifici e dettagliati, previsti dal contestato **comma 285, violerebbero, per l'appunto, l'autonomia regionale garantita dagli artt. 117, terzo comma e 119** della Costituzione. Tale vincolo, ha proseguito la Corte, non costituirebbe neppure esplicitazione della potestà statale di determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), come invece sostenuto dall'Avvocatura dello Stato. Si tratta, ha continuato la Corte, di una indebita ingerenza nell'autonomia finanziaria delle Regioni, private della possibilità di utilizzare, secondo propri orientamenti, le risorse disponibili in materia di edilizia sanitaria (che rientra nella competenza concorrente).

Solo **parzialmente fondata** è stata giudicata la questione di legittimità costituzionale del **comma 311**. Quest'ultimo imponeva che le risorse resesi disponibili a seguito delle risoluzioni degli accordi di programma e della revoca dei finanziamenti fossero

utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma. La Consulta non ha ravvisato nella disposizione incriminata una lesione dell'autonomia regionale, in quanto sarebbe riconosciuta alle stesse Regioni la facoltà di rinegoziare i finanziamenti residui, che rimarrebbero nella loro disponibilità.

Viene invece censurata dalla Corte la seconda parte del comma 311, laddove stabilisce vincoli specifici e dettagliati alle medesime risorse rese disponibili. Si configurerebbe, anche in questo caso come per il comma 285, una lesione dell'autonomia regionale.

La questione di legittimità costituzionale relativa al **comma 310** dell'art. 1 della citata legge finanziaria **non è fondata**.

La norma censurata si limita a determinare le conseguenze della mancata utilizzazione, da parte delle Regioni, dei finanziamenti destinati all'attuazione del programma di edilizia sanitaria, di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988. Per tale finalità l'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 22 ottobre 1992, n. 421*), introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (*Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419*), dispone che il Ministero della salute stipuli accordi di programma con le Regioni e con altri soggetti pubblici interessati.

Le conseguenze previste dal censurato comma 310 sono la risoluzione degli accordi di programma stipulati a tal fine e la revoca dei finanziamenti relativi.

Secondo la Corte "né la sfera di competenze costituzionalmente garantita delle Regioni, né il principio di leale collaborazione risultano violati da una norma che prende atto dell'inattività di alcune Regioni nell'utilizzare risorse poste a loro disposizione nel bilancio dello Stato ed oggetto di accordi di programma stipulati in modo libero e paritario con il Governo nazionale. Il regionalismo non può esaurirsi nella statica difesa reciproca delle prerogative dello Stato e delle Regioni, ma si pone nella prospettiva di un miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini, nel quadro di una integrazione dinamica tra i diversi livelli di governo".

La Consulta precisa che il congelamento di ingenti somme già destinate, secondo moduli di cooperazione orizzontale tra Stato e Regioni, all'attuazione di programmi di edilizia sanitaria *"non giova all'autonomia regionale e sottrae per tempi indefiniti risorse per la realizzazione del diritto alla salute dei cittadini"*. Inoltre *"prevedere la risoluzione di accordi di programma, rispetto ai quali si sia registrato un inadempimento da parte di alcune Regioni, significa porre le condizioni per una incentivazione di comportamenti efficienti e virtuosi delle amministrazioni regionali, favorendo anche, sempre secondo il metodo dell'accordo, la riutilizzazione aggiornata, per le medesime finalità, dei finanziamenti revocati"*.

La corte, infine, dichiara **inammissibile** la questione di legittimità costituzionale della norma di cui al **comma 312** dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 poiché la Regione Piemonte non individua le specifiche ragioni di impugnativa, limitandosi a prospettare una generica censura;

Sentenza 29 marzo 2007, n. 110

La pronuncia in rassegna esamina le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Piemonte e da altre quattro regioni avverso i commi 286 e 287 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006 (legge n. 286 del 2005).

Il comma 286 prevedeva che la cessione in favore di strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione a titolo di donazione, di apparecchiature e materiali dimessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e organizzazioni similari, fosse promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo.

Tale disposizione contrasterebbe con:

a) l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto:

imponendo alle Regioni il ricorso all'«Alleanza» al fine di donare i beni dismessi e dettando una disciplina incidente sull'organizzazione degli enti sanitari regionali, lederebbe le competenze legislative delle Regioni nelle materie della tutela;

b) l'art. 118, terzo comma Cost., in quanto le disposizioni impugnate interverrebbero nell'organizzazione di attività del servizio sanitario regionale, così incidendo su funzioni amministrative spettanti alle Regioni, concentrandole in un unico organismo centrale.

La Corte non ha ritenuto fondate le impugnazioni promosse.

Secondo la Consulta, il comma 286, nell'attribuire all'Alleanza di cui sopra un ruolo di coordinamento e promozione nell'attività di cessione in favore di strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione a titolo di donazione, di apparecchiature e materiali dimessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e organizzazioni similari, non avrebbe imposto alcun obbligo alle Regioni, rimanendo esse, e così anche gli enti sanitari, liberi di avvalersi volontariamente delle suddette attività.

Due elementi supportano questa interpretazione della disposizione impugnata: da una parte la mancanza di una previsione espressa di un obbligo a carico degli enti pubblici del servizio sanitario, dall'altra, la lettera del secondo periodo del comma 286, la quale stabilisce che i suddetti enti definiscano con l'Alleanza le modalità con cui essi comunicano la disponibilità di attrezzature sanitarie dismesse che intendono donare e che, inoltre, debba essere allegato il parere favorevole della Regione interessata.

Tali contenuti normativi evidenziano l'assenza di prescrizioni obbligatorie, come avviene di regola nei rapporti che si instaurano fra soggetti dotati in materia di autonomia

amministrativa od anche legislativa e soggetti di diritto privato qual è l'«Alleanza» (trattandosi di un'associazione senza scopo di lucro costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, tra il Ministero della salute, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, nonché i Ministri senza portafoglio degli italiani nel mondo e per l'innovazione e le tecnologie.

Nessun obbligo è imposto agli enti sanitari ed alle Regioni neppure dal comma 287, il quale, nel primo periodo, disciplina l'attività di promozione dell'«Alleanza» – disponendo che essa favorisce i contatti necessari per facilitare le donazioni e tiene un apposito inventario aggiornato delle attrezzature disponibili – mentre, al secondo periodo, in coerenza con la possibilità che l'oggetto dell'attività sia costituito da beni messi a disposizione da enti sanitari, previo parere della Regione, stabilisce che il rapporto che ogni due anni l'«Alleanza» predispose in ordine alle attività svolte sia indirizzato non solo al Ministero della salute, ma anche alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province di Trento e Bolzano.

Entrambe le disposizioni impugnate, ha concluso la Corte, si sono limitate a disciplinare l'attività dell'associazione, individuando quali destinatari della medesima *“le strutture sanitarie dei Paesi in via di sviluppo o in transizione e dunque soggetti diversi ed ulteriori rispetto a quelli individuati dallo statuto dell'Alleanza”*. Nessuna imposizione è posta a carico degli enti sanitari, che rimangono liberi di avvalersi dell'attività dell'associazione. La disciplina impugnata, inoltre, permette all'Alleanza una più ampia possibilità di destinazione dei beni dimessi.

Per queste ragioni la Corte costituzionale ha respinto i ricorsi dichiarando infondate le questioni di legittimità proposte.

Sentenza 5 aprile 2007 n. 121

La sentenza in rassegna riunisce le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Piemonte e altre due regioni avverso il comma 291 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006).

La disposizione impugnata prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zooprofilattici e delle aziende ospedaliere universitarie.

La Regione Piemonte ha censurato detta disposizione in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, contestando la natura di dettaglio della disciplina demandata al decreto statale, relativa ai criteri ed alle modalità della certificazione dei bilanci delle istituzioni sanitarie ed assimilate, ovvero ad ambiti di disciplina riconducibili, a

seconda delle varie prospettive possibili, a materie comunque concorrenti, quali l'organizzazione sanitaria, la ricerca scientifica e tecnologica o l'armonizzazione dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica.

La disposizione impugnata si porrebbe in contrasto, altresì, con l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, qualora al decreto ministeriale da essa previsto fosse da riconoscere natura regolamentare, ed essa non potrebbe nemmeno giustificarsi in base al potere statale di indirizzo e coordinamento, ora espressamente escluso dall'articolo 8, comma 6, ultima parte, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) «per le materie concorrenti e residuali»,

Secondo la regione Piemonte la "certificazione dei bilanci" sarebbe un aspetto "interno" dell'organizzazione degli enti e, di per sé, non toccherebbe alcun profilo del coordinamento con dati o attività di altri soggetti; ed anche se potesse ammettersi che abbia natura di principio fondamentale l'obbligo di certificazione dei bilanci, non potrebbe riconoscersi allo Stato anche la determinazione dei criteri e delle modalità attuative di detto obbligo.

La Corte ha ritenuto la questione non fondata.

Il giudice costituzionale osserva, *in primis*, come la certificazione dei bilanci trova il suo fondamento giuridico nell'esigenza di garantire la chiarezza, la veridicità e la correttezza dei bilanci medesimi e, più in generale, della contabilità di un soggetto economico.

La disposizione impugnata è da ascrivere alla materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento delle finanza pubblica: infatti la previsione della certificazione dei bilanci per le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura, gli istituti zooprofilattici e le aziende ospedaliere universitarie ovvero per amministrazioni pubbliche del settore sanitario ha il chiaro scopo di garantire un maggiore controllo su questi rilevanti e numerosi centri autonomi di spesa pubblica.

Nell'ambito di tale materia allo Stato spetta la previsione dei principi fondamentali.

Ed è sicuramente un principio fondamentale della materia quello di imporre agli enti in questione la certificazione dei bilanci.

La Corte Costituzionale ha inoltre in passato già evidenziato come il coordinamento finanziario può richiedere, per la sua stessa natura, anche l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo(sentenza n. 376/2003) .

In questa specifica materia, osservano i giudici, *"non può, infatti, ritenersi preclusa alla legge statale la possibilità di prevedere e disciplinare siffatti poteri, anche in forza dell'art. 118, primo comma, della Costituzione. Infatti il carattere "finalistico" dell'azione di coordinamento non solo giustifica la posizione di principi fondamentali ai sensi dell'art. 117*

Cost., ma anche la collocazione a livello centrale di poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento - che di per sé eccede inevitabilmente, in parte, le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali - possa essere concretamente realizzata".

Il potere attribuito dall'impugnato comma 291 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005 ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze può e deve essere inteso in armonia con i criteri ora indicati: vale a dire, come potere di adottare le misure tecniche necessarie per assicurare che la certificazione dei bilanci delle istituzioni del settore sanitario avvenga con criteri e modalità idonee a garantirne l'effettività e l'efficacia, nonché al fine di consentire la comparabilità dei dati a livello nazionale.

L'esercizio di tale potere risulta, d'altra parte, subordinato all'intesa in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto, intesa che rappresenta una garanzia procedimentale dell'autonomia regionale.

Sentenza 27 aprile 2007, n. 137.

La pronuncia, sul riparto di competenze in materia di istituzione di un fondo speciale per la concessione di garanzia di ultima istanza per la contrazione di mutui, diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione da parte di privati che possiedano determinati requisiti, riunisce le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Piemonte e da un'altra regione avverso il comma 336 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

La disposizione impugnata dispone l'istituzione per l'anno 2006 presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, agli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:

- c) siano di età non superiore a 35 anni;
- d) dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 euro;
- e) possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

Ad avviso della Regione Piemonte la norma impugnata prevede un intervento finanziario dello Stato in una materia di competenza esclusiva regionale, individuata nell'edilizia agevolata ed, in subordine, nelle politiche sociali, per cui sarebbe violato l'art. 117, quarto comma, Cost.

Sarebbe configurabile, inoltre, una violazione degli artt. 118 e 119 Cost., in quanto la previsione di un vincolo di utilizzo per un finanziamento statale in materie di competenza regionale, per quanto detto finanziamento sia destinato a soggetti privati, inciderebbe illegittimamente sul sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze.

Il Piemonte richiama la giurisprudenza costituzionale sulle norme, inserite nelle leggi finanziarie, dirette ad istituire fondi speciali in materie riservate alla competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, sottolineando l'analogia esistente con la questione decisa con la sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2006, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di un fondo destinato alla agevolazione dell'accesso dei giovani alla prima casa.

Il Governo sostiene invece che nel comma 336 sarebbe prevista non l'erogazione di somme ai privati, ma la prestazione di garanzie agli intermediari finanziari bancari e non bancari per agevolare la concessione di mutui e che, quindi, non risulterebbe pertinente il richiamo, operato dalle ricorrenti, alla giurisprudenza costituzionale in tema di finanziamenti a destinazione vincolata; sottolinea altresì come la norma impugnata, essendo diretta a garantire l'accesso al credito, realizzi un obiettivo di tutela del risparmio e dei mercati finanziari, materia che è di legislazione esclusiva statale.

La Corte ha ritenuto la questione fondata, richiamando il proprio giudizio - già espresso, con ripetute pronunce⁹, di illegittimità costituzionale di norme, inserite in varie leggi finanziarie, che prevedono l'istituzione di fondi speciali in materie riservate alla competenza residuale o concorrente delle Regioni.

La Corte ha sottolineato che la valutazione non cambia se la norma, come nel caso di specie, prevede prestazioni direttamente fruibili da privati, mediante una garanzia di ultima istanza, per consentire ai meno abbienti - e specificamente ai giovani che non sono in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato - di coprire, al di là delle usuali garanzie ipotecarie, l'intero prezzo dell'immobile da acquistare. La finalità sociale della norma impugnata non vale, infatti, a rendere ammissibile la costituzione di un fondo speciale, mediante *«disposizioni che non trovano la loro fonte legittimante in alcuna delle materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. Pertanto, poiché si verte in materie nelle quali non è individuabile una specifica competenza statale, deve ritenersi sussistente la competenza della Regione»* (sentenza n. 118 del 2006).

Ritiene inoltre la Corte che la norma censurata non detta particolari regole di accesso al credito, ma fornisce - in violazione tuttavia della competenza legislativa regionale - supporto a determinate categorie di persone, nell'ambito di una politica sociale che non richiede alcuna modifica del funzionamento dei mercati finanziari.

⁹ Cfr., *ex plurimis*, le sentenze n. 118 del 2006, n. 231 del 2005, n. 423 del 2004

Sentenza 27 aprile 2007, n. 141

Nella questione di legittimità sollevata nei confronti dell'articolo 1, commi 330 della legge finanziaria 2006, la Regione Piemonte censura l'istituzione, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo per la realizzazione di interventi volti a sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, ritenendolo in contrasto con gli articoli 117, comma quarto, 118, 119 e 120 Cost.

La ricorrente ritiene, infatti, che la creazione di un fondo diretto ad interventi gestiti esclusivamente da un organo statale invada la competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di politiche sociali, soggiungendo che vi sarebbe una concreta limitazione degli ordinari finanziamenti destinati alle attività programmate dall'ente regionale, essendo stati contestualmente ridotti in modo considerevole i trasferimenti finanziari da parte dello Stato sul Fondo nazionale delle politiche sociali, cosicché si sarebbe verificato un effetto di sostituzione del nuovo fondo all'attività regionale in materia, con conseguente lesione delle prerogative degli enti regionali nelle loro funzioni e nelle corrispondenti risorse finanziarie.

La Regione Piemonte ritiene inoltre che la norma impugnata violi il principio di leale collaborazione, non avendo previsto nessuna forma di partecipazione degli enti regionali all'individuazione, alla programmazione ed all'attuazione degli interventi finanziati con il fondo in questione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha osservato quanto segue:

- la previsione dell'art. 1, comma 330, rientra nella materia della «previdenza sociale», assegnata dall'art. 117, comma secondo, lettera o), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato¹⁰;
- tale norma non detta alcuna regola circa i soggetti e gli organi competenti ad effettuare le scelte di spesa e le modalità delle erogazioni, per cui le censure formulate dalla ricorrente o hanno ad oggetto mere intenzioni del legislatore ovvero avrebbero dovuto avere ad oggetto norme ulteriori le quali, tuttavia, non risultano impugate.

In particolare, con riguardo al comma 330, ha puntualizzato che il fondo in questione, istituito con una dotazione di 1140 milioni di euro, *«non ha più alcuna valenza giuridico-contabile essendo stato – nel corso dell'iter parlamentare – svuotato» ed essendo «confluito in diverse destinazioni di spesa sociale, per cui il suo mantenimento è dovuto ad un mancato coordinamento del testo finale della legge».*

In ogni caso, ribadito che la previsione rientra nella materia del «sistema contabile dello Stato», il Governo ha specificato che la norma, fissando la destinazione del fondo senza indicare alcuna norma procedimentale e di competenza, ha posto un limite allo Stato e non anche alle Regioni, per cui la dotazione del fondo potrebbe essere trasferita a queste

¹⁰ Cfr .quanto dichiarato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 287 del 2004.

ultime ed alle Province con una semplice indicazione dello scopo, senza vincoli e con la possibilità per esse di non assecondare gli obiettivi statali.

La Corte ha dichiarato che la questione di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Piemonte è inammissibile per carenza di interesse.

La disposizione censurata si limita ad indicare la somma (€ 1.140 milioni) con la quale si intende «assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico», riservando ad altre norme «della presente legge» la individuazione degli interventi concreti riconducibili alle «finalità» genericamente enunciate dal comma 330.

Secondo la pronuncia in esame, discende da ciò l'inidoneità di tale disposizione a ledere le competenze regionali, potendo la lesione derivare non già dall'enunciazione del proposito di destinare risorse per finalità indicate in modo così ampio e generico, bensì (eventualmente) dalle norme nelle quali quel proposito si concretizza, sia per entità delle risorse sia per modalità di intervento sia, ancora, per le materie direttamente e indirettamente implicate da tali interventi.

Ordinanza 4 maggio 2007 n. 154

La regione Piemonte aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 556¹¹, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 affermando che detta disposizione comporterebbe «*l'esplicazione di puntuali ed esclusivi interventi diretti di organi statali*» in materie di competenza regionale, individuate nella tutela della salute e nelle politiche sociali.

Secondo la ricorrente, in particolare, l'attività di individuazione dei soggetti destinatari di contributi «*si sovrappone e si sostituisce alle funzioni regionali e locali in materia, con puntuale contrasto anche con i principi di sussidiarietà e buon andamento della pubblica amministrazione*»;

Risulterebbe pertanto violato inoltre l'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto la suddetta attività di individuazione dei beneficiari dei contributi, in una materia che non è di competenza esclusiva statale, è rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che, secondo la difesa regionale, pur essendo definito «di natura non regolamentare», avrebbe «chiaramente» natura regolamentare;

¹¹ Il censurato comma 556 dispone quanto segue: «Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze». Presso il Dipartimento di cui al presente comma è altresì istituito il "Fondo nazionale per le comunità giovanili" per favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2006 è fissata in 5 milioni di euro che, nella misura del 5 per cento, è destinata ad attività di comunicazione, informazione e monitoraggio relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza con particolare riguardo a nuove forme di associazionismo giovanile, svolte dall'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per cento del Fondo viene destinato alle comunità giovanili individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura non regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze»

Sarebbe altresì violato il principio di leale collaborazione, poiché nel comma 556 mancherebbe «la previsione di qualsiasi forma di coordinamento fra l'attività dell'istituendo Osservatorio nazionale e quella dei già istituiti osservatori regionali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, in prossimità della data fissata per l'udienza, ha depositato memorie in tutti i giudizi, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere, evidenziando come la disposizione censurata sia stata completamente sostituita dal comma 1293 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), e come la norma impugnata non abbia avuto alcuna applicazione.

Il Governo ha specificato, inoltre, che il comma 556 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 è stato significativamente innovato dal comma 1293¹² dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 e che la norma impugnata nel periodo di vigenza non ha avuto alcuna applicazione, in quanto l'Osservatorio per il disagio giovanile non è stato istituito ed il Fondo nazionale per le comunità giovanili non è stato utilizzato.

La Corte costituzionale ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto il comma 556 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005.

Sentenza 17 maggio 2007, n. 169

La pronuncia riunisce i giudizi di legittimità costituzionale promossi da numerose regioni a statuto ordinario e a statuto speciale aventi a oggetto l'art. 1 commi da 198 a 206 della legge finanziaria 2006.

In particolare, la Regione Piemonte censura i commi 198, 200, 201 e 206.

Per quanto attiene il comma 198¹³ la questione di legittimità viene sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, perché tale comma, ponendo per il triennio 2006-2008 un limite alla spesa per il personale (in misura pari a quella dell'anno 2004, ridotta dell'uno per cento), avrebbe un contenuto specifico e puntuale e non costituirebbe un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, così da ledere l'autonomia finanziaria regionale e violare, inoltre, gli artt. 3, 97, 114 e 118 Cost.

¹² La nuova norma istituisce il «Fondo nazionale per le comunità giovanili», la cui dotazione finanziaria, fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, è destinata, per il 25 per cento, ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale, relativi alle attività di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per le quali lo stesso Ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze;

Il restante 75 per cento è destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto, «di natura regolamentare», del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Con tale decreto sono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze.

¹³ Il censurato il comma 198 dell'art. 1:così recita "Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni".

La Corte ribadisce l'ormai consolidato l'orientamento secondo il quale il legislatore statale, con una "disciplina di principio", può legittimamente imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti.¹⁴

Perché detti vincoli possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali, essi debbono riguardare l'entità del disavanzo di parte corrente oppure – ma solo in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale – la crescita della spesa corrente degli enti autonomi. In altri termini, la legge statale può stabilire solo un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa (sentenze n. 88 del 2006, n. 449 e n. 417 del 2005, n. 36 del 2004).

Dunque, affinché norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possano qualificarsi "principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica", è necessario che esse soddisfino due requisiti:

- 1) che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi anche nel senso di un transitorio contenimento complessivo, sebbene non generale, della spesa corrente;
- 2) che non prevedano strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi.

Secondo il giudice costituzionale, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la disposizione censurata risponde a detti requisiti e, pertanto, **dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 198.**

Il giudice costituzionale precisa che, con il comma 198, infatti, il legislatore statale ha perseguito l'obiettivo di contenere entro limiti prefissati una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico, costituita dalla spesa complessiva per il personale (sentenza n. 4 del 2004). Tale obiettivo, pur non riguardando la generalità della spesa corrente, ha tuttavia rilevanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno, e concerne non una minuta voce di spesa, bensì un rilevante aggregato della spesa di parte corrente, nel quale confluisce il complesso degli oneri relativi al personale, ivi compresi, ai sensi dell'ultima parte del comma 198, quelli per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzione. Il carattere della transitorietà del contenimento complessivo, richiesto dalla citata giurisprudenza di questa Corte, risulta poi dal fatto che detto contenimento è destinato ad operare per un periodo determinato (triennio 2006-2008), periodo successivamente ridotto al solo anno 2006, in forza dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006.

¹⁴ Cfr. sentenze n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004.

Ad avviso della Corte, la norma censurata risponde anche al secondo requisito, in quanto non prescrive ai suoi destinatari alcuna modalità per il conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa per il personale, ma lascia libere le Regioni di individuare le misure a tal fine necessarie. Essa ha, pertanto, un contenuto diverso da quello delle disposizioni di precedenti leggi finanziarie dichiarate illegittime da questa Corte con le sentenze richiamate dalle ricorrenti a sostegno delle loro censure. A differenza del comma 198, dette disposizioni stabilivano, infatti, limiti puntuali a specifiche voci di spesa quali quelle per viaggi aerei (sentenza n. 449 del 2005), per assunzioni a tempo indeterminato (sentenze n. 88 del 2006 e n. 390 del 2004), per studi e incarichi di consulenza, missioni all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, acquisti di beni e servizi (sentenza n. 417 del 2005).

La Corte ha dichiarato infondata anche le censure proposte dalla Regione Piemonte in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., con le quali viene dedotta la irrazionalità della misura di contenimento della spesa prevista dal comma 198, sotto il profilo che tale misura si applicherebbe in modo indifferenziato a tutto il personale, senza distinzioni tra i diversi rapporti di lavoro. Al contrario, la natura di principio fondamentale della norma censurata consente alle Regioni di provvedere esse stesse, in piena autonomia, a differenziare le misure necessarie al raggiungimento dell'indicato obiettivo, tenendo conto delle diverse esigenze dei vari settori dell'amministrazione regionale.

La Regione Piemonte si è lamentata poi, in riferimento ai medesimi parametri, del fatto che il comma 198 abbia stabilito la riduzione dell'uno per cento sulla spesa dell'anno 2004, per il triennio 2006-2008, senza prevedere contestualmente per le Regioni alcuna possibilità di "manovra" nell'arco del medesimo triennio. L'infondatezza di tale censura è dipesa dal fatto che non è irragionevole che il legislatore del 2005, nella sua discrezionalità, abbia assunto a riferimento i dati relativi alla spesa dell'anno 2004, sul presupposto che tale anno è quello più prossimo al triennio oggetto della nuova regolamentazione.

La Regione Piemonte sostiene, infine, che il comma 198 viola sia l'art. 114 Cost., in quanto comporterebbe il detrimento complessivo degli enti regionali e locali, sia l'art. 118 Cost., in quanto inciderebbe sull'autonomia organizzativa e sulla programmazione delle diverse attività regionali: le censure sono state considerate generiche e contenenti nella sostanza le medesime ragioni di illegittimità prospettate dalla ricorrente con riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., e pertanto infondate (per le stesse motivazioni).

Le Regioni Piemonte ha censurato anche **i commi 200 e 201**¹⁵, perché, in violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., conterrebbero norme di dettaglio lesive della loro autonomia finanziaria.

La Corte ha tratto **l'infondatezza delle questioni** dal fatto che le norme impugnate, al fine dell'attuazione del principio di cui al comma 198, si limitano ad attribuire una mera facoltà ai loro destinatari e, quindi, sono prive di attitudine lesiva delle competenze delle Regioni. Entrambe, infatti, abilitano le Regioni e gli enti locali ad adottare alcune misure di riduzione della spesa.

Infondata anche la censura promossa dal Piemonte, secondo cui il comma 201 non annovererebbe le Regioni tra gli enti che possono avvalersi delle misure di contenimento consentite agli enti locali. Al contrario, per la Corte, pur in assenza di una esplicita norma statale che le autorizzi, le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia, sono libere di adottare misure di riduzione della spesa analoghe a quelle previste dal comma 201.

In parte non fondate e in parte inammissibili è stata giudicata la questione sul **comma 206**, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., perché qualifica come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi da 198 a 205, le quali avrebbero, invece, natura di norme di dettaglio.

Sentenza 14 giugno 2007, n. 194

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 322¹⁶, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione.

La Corte ha, inoltre, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 322, della legge n. 266/2005, sollevate, in riferimento all'art. 119 della Costituzione ed al principio della leale collaborazione.

La ricorrente Regione Piemonte sosteneva che la disposizione impugnata violava:

- l'art. 119 della Costituzione, perché la gradualità nell'erogazione delle risorse in oggetto penalizzerebbe eccessivamente l'autonomia finanziaria delle regioni, posto che le somme in questione avrebbero dovuto già essere state erogate dallo Stato [tutte le ricorrenti] e, inoltre, rimetterebbe la corresponsione di quelle stesse somme alla mera disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze [Regione Liguria];

¹⁵ Il comma 200 stabilisce che "gli Enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio [...], alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale".

Il comma 201, a sua volta, prevede che "gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti".

¹⁶ L'articolo 1, comma 322, della legge n. 266/2005 prevede che "le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e 320 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006".

- il principio della leale collaborazione, che nella fattispecie imporrebbe la necessità dell'intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni in ordine al piano di graduale corresponsione delle risorse, essendo insufficiente il semplice parere [Regioni Piemonte, Campania e Liguria];
- l'art. 97 della Costituzione, per contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione [Regione Piemonte].

I giudici costituzionali ritengono la questione sollevata dalla Regione Piemonte con riferimento all'art. 97 Cost. inammissibile perché la ricorrente si è limitata ad evocare tale parametro costituzionale, senza svolgere alcuna argomentazione a sostegno della censura.

Le questioni sollevate in riferimento all'art. 119 della Costituzione ed al principio della leale collaborazione non sono fondate.

La Corte, alla luce di una serie di vicende normative che riassume in sentenza, esclude che la norma censurata sia lesiva dell'autonomia finanziaria delle regioni prevista dall'art. 119 della Costituzione, perché essa si limita a riconoscere allo Stato la possibilità di procedere con gradualità alla corresponsione di somme che sono maturate nel corso di un periodo di quattro anni.

La Corte osserva inoltre che "si è in fase di riattivazione del sistema della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA, sistema sospeso fino al 30 settembre 2005 dall'art. 4 del d. l. n. 314 del 2004 (norma a suo tempo non impugnata dalle regioni). Se è vero che non si tratta dell'intero ammontare delle risorse dovute alle regioni per quel periodo (avendo il Ministro dell'economia e delle finanze proceduto nel frattempo ad anticipazioni), è anche vero che, occorrendo sanare un periodo così lungo, lo Stato può prevedere una gradualità nell'erogazione di un importo comunque considerevole".

Non è neppure ravvisabile, secondo la Corte, una lesione del principio della leale collaborazione istituzionale: infatti, considerato che il decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 322, della legge n. 266/2005 deve regolare i tempi di corresponsione di somme maturate in un consistente periodo di tempo (e dunque con indubbie ripercussioni sulle finanze statali), la forma di collaborazione prevista dalla norma (parere della Conferenza Stato-Regioni) appare sufficiente.

Sentenza 6 luglio 2006 n. 256

La Regione Piemonte ha promosso giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione.

La Regione deduceva che le predette disposizioni – nel prevedere che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, provvede, dal 2007, mediante «finanziamento del mercato di competenza» costituito dalle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, determinandone annualmente l'ammontare nonché le relative modalità di riscossione, e che

il versamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche - determinavano una lesione dell'autonomia finanziaria regionale. Esse, infatti, trasferirebbero gli oneri di funzionamento dell'Autorità, finora integralmente imputati al bilancio dello Stato, anche alle amministrazioni pubbliche regionali e locali quali stazioni appaltanti, con conseguente maggior aggravio finanziario diretto nell'esplicazione delle proprie funzioni, non compensato da altre misure di incremento dell'entrata, oltre che con indirette conseguenze di maggiori costi incidenti sull'importo dei lavori, in relazione all'obbligo di contribuzione degli operatori economici partecipanti alle gare.

Inoltre, le medesime norme, stabilendo che la determinazione delle entità e delle modalità di versamento delle contribuzioni è compiuta dall'Autorità con propria deliberazione, sottoposta all'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio di ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, senza che sia prevista intesa, né forma alcuna di consultazione con la Conferenza Stato-Regioni, recherebbero vulnus alle competenze amministrative regionali in materia di lavori pubblici, sulle quali tale deliberazione inevitabilmente inciderebbe.

La prescrizione, infine, del versamento del contributo da parte degli operatori economici, quale condizione di ammissibilità dell'offerta nelle procedure per la realizzazione delle opere pubbliche, inciderebbe sull'ambito dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni pubbliche, pur non evidenziandosi esigenze di carattere generale relative all'accesso ed all'andamento delle gare che ne giustificano l'imposizione.

La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale promossa in riferimento all'art. 120 della Costituzione inammissibile poiché la ricorrente non ha svolto alcun argomento a sostegno della censura.

Per quanto attiene le questioni sollevate riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, la Corte ha dichiarato che non sono fondate.

Per il giudice costituzionale occorre preliminarmente procedere all'identificazione della materia alla quale le citate disposizioni vanno ricondotte, avendo riguardo all'oggetto ed alla disciplina delle medesime, *"tenendo conto della ratio dell'intervento legislativo nel suo complesso e non degli aspetti marginali e degli effetti riflessi delle medesime"*.

Ad avviso della Corte le norme denunciate, benché abbiano ad oggetto la determinazione e la disciplina dei contributi imposti ai soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità per i lavori pubblici, non attengono ad una materia spettante alla competenza regionale residuale, quale sarebbe, secondo la ricorrente, la materia dei lavori pubblici.

In primis, - contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti - la pronuncia sostiene che la mancata inclusione dei lavori pubblici nella elencazione dell'art. 117 della Costituzione non implica che essi siano oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni: "si tratta, infatti, di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti

di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti".¹⁷

Le disposizioni censurate perseguono il principale obiettivo, "nel quadro dei crescenti vincoli posti alla finanza pubblica, di riduzione della spesa, mediante il trasferimento sui soggetti, privati e pubblici, sottoposti al controllo dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dei costi di funzionamento della stessa, fino ad ora interamente a carico del bilancio statale".

Le norme in questione, pertanto, stabiliscono un meccanismo di autofinanziamento dell'Autorità, cui attribuiscono il potere di identificare, con proprie delibere (sottoposte all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze), i soggetti tenuti alla contribuzione e di stabilire l'entità della contribuzione e le modalità del versamento.

Detto meccanismo – che opera solo «per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato» (art.1, comma 65, della legge n. 266 del 2005) – comporta una contribuzione obbligatoria gravante sul «mercato di competenza», determinata annualmente dalla medesima Autorità, sotto il controllo dell'esecutivo, nell'osservanza di precisi limiti indicati dalla medesima legge. In particolare, il comma 67 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 stabilisce che: «*in sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. [...]. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 65*».

L'oggetto delle disposizioni impugnate è, pertanto, la disciplina dei contributi obbligatori gravanti sui soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, fra i quali possono esservi anche le Regioni e le Province autonome quali «stazioni appaltanti». Tali contributi, in quanto costituiscono risorse – in precedenza ed in parte ancora oggi reperite attraverso la fiscalità generale – per il funzionamento di un organo quale l'Autorità, chiamata a svolgere una funzione di vigilanza sui lavori pubblici «unitaria a livello nazionale»¹⁸ sono riconducibili alla categoria delle **entrate tributarie statali**, di cui soddisfano i principali requisiti.

Si tratta, infatti, di una contribuzione – imposta in base alla legge e connessa ad una particolare situazione in cui i soggetti obbligati si vengono a trovare per effetto dell'attività dell'ente – alle spese necessarie a consentire l'esercizio della sua attività istituzionale, che si caratterizza per la presenza dei seguenti requisiti¹⁹:

- 1) la doverosità della prestazione;
- 2) il collegamento della prestazione ad una pubblica spesa;
- 3) il riferimento ad un presupposto economicamente rilevante.

¹⁷ Cfr. sentenza n. 303 del 2003.

¹⁸ Come precisato fin dalla sentenza n. 482 del 1995.

¹⁹ Cfr. sentenza n. 73 del 2005

La sentenza precisa che il primo requisito è soddisfatto in quanto essa grava sull'intero mercato di riferimento, senza alcuna relazione diretta con il godimento di specifici servizi ed in difetto di un rapporto sinallagmatico tra prestazione e beneficio percepito dal singolo; il secondo, in quanto è connessa alla spesa relativa al servizio di vigilanza del settore dei lavori pubblici, obbligatorio in relazione all'istituzione dell'Autorità; il terzo, infine, in quanto l'entità di detta contribuzione è determinata con una percentuale fissa rispetto ai ricavi annui delle imprese regolate.

Le norme censurate, in quanto recanti la disciplina di contributi riconducibili alla categoria dei tributi statali, costituiscono, dunque, **legittimo esercizio della competenza statale esclusiva in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato»** (art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione).

Le disposizioni denunciate neppure vulnerano l'autonomia finanziaria regionale, dato che l'introduzione della contribuzione obbligatoria a carico dei soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, fra i quali possono esservi anche Regioni in qualità di stazioni appaltanti, è finalizzata alla realizzazione dell'obiettivo della manovra finanziaria di contenimento della spesa pubblica.

Come la Corte ha più volte affermato²⁰, a seguito di manovre della finanza pubblica, possono anche determinarsi riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione dispone per l'adempimento dei propri compiti, evenienze, queste ultime, non dimostrate dalle ricorrenti.

Sentenza 18 gennaio 2008, n. 1

La Regione Piemonte censura i commi 483, 485, 487, 488, 491 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 120 e 97 della Costituzione.

La Regione Piemonte impugna il **comma 483**, unitamente ai commi commi 485 e 487, in quanto essi, rimettono ad organi statali la definizione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara, nonché del miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, e determinano la congruità degli interventi di ammodernamento degli impianti, ivi compreso il miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali, ed in tal senso non terrebbero conto delle richiamate competenze regionali e mancherebbero di alcun meccanismo procedurale e finanche di una sede di confronto che assicuri il coinvolgimento degli enti territoriali, istituzionalmente chiamati a valutare e condividere scelte che vengono ad incidere direttamente sul loro territorio.

La ricorrente ritiene che le predette disposizioni non terrebbero conto delle richiamate competenze regionali in materia di energia e di governo del territorio e non prevederebbero un meccanismo procedurale ed una sede di confronto che assicurino il

²⁰ Cfr., da ultimo, sentenza n. 155 del 2006.

coinvolgimento degli enti territoriali, istituzionalmente chiamati a valutare e condividere scelte che vengono ad incidere direttamente sul loro territorio.

Ad avviso della Corte le questioni **relative al comma 483 sono fondate rispetto alla seconda parte del comma stesso**. Quanto alla prima, la disposizione, disciplinando l'espletamento delle gare ad evidenza pubblica, rientri nella materia della «tutela della concorrenza» di competenza esclusiva dello Stato. La gara pubblica costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza (sentenza n. 401 del 2007).

Per quanto riguarda la seconda parte della disposizione impugnata, il giudice costituzionale rileva, invece, che il decreto con il quale il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara, è un atto che, da un lato, è riconducibile alla citata competenza statale in materia di tutela della concorrenza, dall'altro, interferisce su aspetti organizzativi, programmatori e gestori della materia, di competenza concorrente, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, della Costituzione).

In ordine a tale potere, che indirettamente potrebbe coinvolgere, per il suo concreto atteggiarsi (aumento dell'energia prodotta e della potenza installata), anche aspetti di gestione del territorio, la Corte afferma che *“deve riconoscersi la necessità di assicurare un potere specifico degli organi dello Stato, chiamati a tutelare la concorrenza nel settore economico di riferimento, nonché interessi unitari alla produzione e gestione di una risorsa strategica qual è l'energia idroelettrica, ma, al contempo, anche la necessità di un coinvolgimento, sul piano amministrativo, delle Regioni (v. sentenza n. 383 del 2005)”*. Va rimessa alla discrezionalità del legislatore la predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento regionale nell'adozione del decreto in questione (v. sentenza n. 231 del 2005).

Deve, conseguentemente, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 483, nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto ministeriale ivi previsto.

Per quanto attiene al **comma 485**²¹, la Regione Piemonte individua un contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118, 119, 120 e 97 della Costituzione, in quanto la previsione della proroga dei rapporti concessori precluderebbe il legittimo esercizio da parte della Regione delle funzioni ad essa spettanti in materia di gestione del demanio e di tutela ambientale del patrimonio idrico regionale, e soprattutto impedirebbe alla Regione di

²¹ Ai sensi del comma 485 le grandi concessioni di derivazioni idroelettriche in corso alla data di entrata in vigore della legge sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza, e si sospendono, di conseguenza, per il corrispondente periodo di tempo, le relative gare, mirando al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di produzione e ad una più elevata tutela delle condizioni ambientali

aggiornare i disciplinari di concessione sottoscritti ormai da decenni e quindi inadeguati rispetto all'evoluzione normativa, socio-economica, tecnica e degli stessi fenomeni fisici nel frattempo verificatisi.

Secondo la Corte la disposizione statale censurata deve essere, al contrario, ricondotta alla competenza concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Tuttavia essa è lesiva delle competenze regionali, in quanto la previsione di una proroga di dieci anni delle concessioni in atto costituisce una norma di dettaglio.²² Pertanto la disposizione in questione è **costituzionalmente illegittima**.

Dalla illegittimità costituzionale del comma 485 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 **discende la illegittimità costituzionale di tutte le residue previsioni, che recano la dettagliata disciplina della proroga in questione**, e pertanto:

- del **comma 486**, il quale introduce a carico dei concessionari un canone aggiuntivo quale corrispettivo della proroga;
- del **comma 487**, il quale prevede le condizioni quantitative, qualitative e temporali degli interventi di ammodernamento degli impianti richiesti ai fini dell'ottenimento della proroga;
- del **comma 488**, il quale prevede gli adempimenti formali a carico dei concessionari ed il termine entro il quale la Regione deve compiere la verifica dell'esistenza dei presupposti per la proroga.

La Regione Piemonte contestava, infine, il **comma 491**, che riconduce l'intervento normativo alla materia della tutela della concorrenza ed all'attuazione del diritto comunitario, sostenendo che le funzioni in ordine alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico e, più in generale, in ordine alla gestione del demanio idrico, la ricerca, l'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee, la tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché la determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi canoni siano di competenza regionale.

La ricorrente richiama la propria legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, ricordando che con essa è stata data attuazione al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed invoca i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione quali fondamento delle proprie competenze in materia.

La Regione Piemonte chiarisce, peraltro, di avere la potestà legislativa in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la disciplina di dette concessioni è strettamente intrecciata con la materia del governo del territorio e della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

²² Cfr. *ex multis*, sentenze n. 181 del 2006 e 390 del 2004.

L'intervento normativo statale, pertanto, intervenendo nei suddetti settori sarebbe lesivo della competenza regionale, stante il carattere di estremo dettaglio ed il carattere totalmente unilaterale della disciplina, che è stata adottata senza tenere in alcun conto le obiezioni regionali manifestate in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni sullo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2003/54/CE (poi incorporato nella legge finanziaria dello Stato mediante le previsioni censurate), né garantirebbe alcun momento concertativo e di coordinamento volto a conciliare le esigenze unitarie con quelle rappresentate dall'ente territoriale.

La Corte ha dichiarato la questione è **inammissibile**. Come la giurisprudenza ha frequentemente chiarito²³ l'autoqualificazione di una norma come inerente alla materia della concorrenza non ha carattere precettivo e vincolante. Da ciò deriva che, ancora prima di ogni valutazione sulla correttezza o meno della qualificazione stessa, una previsione di tal fatta è priva di contenuto lesivo per le Regioni ricorrenti

Sentenza 24 ottobre 2007, n. 367

La pronuncia ha per oggetto il ricorso promosso avverso numerose disposizioni del d. lgs. n. 157/2006, (*Disposizioni correttive ed integrative al d. lgs. n. 42/2004, in relazione al paesaggio*).

In particolare la Regione Piemonte censurava gli artt. artt. 1, 5, 8, da 10 a 13, 16 e 24 del d.lgs. n. 157/2006, nella parte in cui sostituiscono, rispettivamente, gli artt. 141, comma 1, 143, comma 3, 146, comma 10, e 156, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 42/2004.

La Regione lamentava, in riferimento a ciascuna disposizione denunciata, la violazione dell'**art. 76 della Costituzione**, per eccesso di delega, evocando a norma interposta l'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (*Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici*), il cui comma 4 prevede la possibilità per il Governo di adottare, in materia di beni culturali ed ambientali (comma 1, lettera a), «disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi [...] nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo».

Per quanto attiene **l'art. 76 Cost.** la regione lamentava la violazione sotto un duplice profilo:

- da un punto di vista procedurale, sosteneva che l'iter adottato per l'emanazione del d.lgs. n. 42 del 2004 sarebbe totalmente diverso rispetto a quello che ha portato all'approvazione delle norme "correttive" contenute nel d.lgs. n. 157 del 2006. Nel primo caso, infatti, le norme emanate sarebbero state il risultato di un preliminare confronto tra Stato e Regioni, mentre nel secondo caso tale previo confronto sarebbe del tutto mancato;

²³ Ex multis: sentenza n. 414 del 2004.

- sotto il profilo sostanziale, invece, sosteneva che il Governo non si è limitato a "correggere ed integrare" il d.lgs. n. 42 del 2004. Le nuove norme invece, ad avviso della Regione, avrebbero stravolto completamente l'impianto originale del Codice, con un ingiustificato ampliamento dei poteri statali rispetto alle funzioni già attribuite alle Regioni

La Corte ribadisce che le censure rivolte al decreto correttivo e integrativo, sollevate **in riferimento all'art. 76** della Costituzione, devono necessariamente indicare quali criteri e principi direttivi posti dalla legge delega sono stati violati dal decreto correttivo e integrativo medesimo. La ricorrente, invece, non ha indicato, in modo puntuale ed argomentato, rispetto a quali specifici principi e criteri direttivi della delega del 2002 le norme denunciate si porrebbero in contrasto. La questione, in quanto genericamente prospettata, è, dunque, **inammissibile**.

Le ulteriori censure evocano a parametri gli artt. 78, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. secondo profili riconducibili alla **prospettata lesione delle competenze regionali in materia** di valorizzazione dei beni ambientali, di governo del territorio, nonché alla violazione del principio di sussidiarietà, adeguatezza, proporzionalità, buon andamento della Pubblica Amministrazione, di leale collaborazione anche in riferimento all'esercizio del potere sostitutivo.

La Corte dichiara **inammissibili**, per genericità della prospettazione, le questioni di costituzionalità degli artt. 1, 5, 8, 10 e 12 del d.lgs. n. 157 del 2006 promosse **in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 120 della Costituzione**.

La Regione Piemonte, infine, denuncia congiuntamente gli artt. 11, 13, 16 e 24 del d.lgs. n. 157 del 2006 - nella parte in cui sostituiscono, rispettivamente, gli artt. 141, comma 1, 143, comma 3, 146, comma 10, e 156, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 - in quanto evidenzerebbero l'impostazione «*pregiudizialmente centralistica*» della novella, una «*accentuazione del potere sostitutivo statale, il cui esercizio è attribuito al Ministero ed alle Sovrintendenze con automatico effetto allo scadere di termini prefissati all'attività regionale e, come si è prima rilevato, in taluni casi anche troppo restrittivamente ed incongruamente stabiliti*».

La questione **non è fondata**, in quanto, anche a prescindere da regolamentazioni espresse, l'esercizio del potere sostitutivo implica, in ogni caso, il rispetto delle garanzie procedurali improntate al principio di leale collaborazione.

Sentenza 23 novembre 2007 n. 401

La sentenza, molo complessa, attiene al riparto di competenze in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture in relazione al ricorso promosso avverso numerose disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*).

La Regione Piemonte ha impugnato gli artt. 4, commi 2 e 3, e 5 del d.lgs. n. 163 del 2006, per violazione degli artt. 117, 118 Cost., nonché «dei principi di leale collaborazione, sussidiarietà, adeguatezza, proporzionalità».

La ha sottolineato come essa abbia una propria disciplina relativa all'attività contrattuale, recata dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione), applicabile, in particolare, agli appalti al di sotto della soglia comunitaria.

La stessa ricorrente sottolinea che la Regione stava per approvare un disegno di legge recante la disciplina unitaria in materia di appalti di servizi, forniture e lavori pubblici volta a determinare un quadro di riferimento coerente con le direttive comunitarie e con i principi fondamentali e che tenesse conto delle peculiarità riferibili al territorio regionale in relazione a tutti gli aspetti riconducibili alla sfera di competenza regionale. Sennonché, il Codice in esame avrebbe «esaurito» la regolamentazione della materia, incidendo in ambiti propriamente riconducibili alla competenza concorrente o residuale delle Regioni.

La ricorrente deduce, innanzitutto, la illegittimità dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, sottolineando come con tale norma il legislatore abbia definito, in maniera non corretta e in via unilaterale senza concertazione con le Regioni, quali siano le materie rientranti nell'ambito della competenza concorrente. In particolare, contesta che la disposizione impugnata abbia incluso, in assenza di esigenze unitarie, la materia della organizzazione amministrativa rientrante, «tranne che per lo Stato e gli enti pubblici nazionali», nell'ambito della competenza residuale regionale.

La ricorrente ha impugnato anche **l'art. 4, comma 3** nella parte in cui prevede che le Regioni, «nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione», non possono prevedere una disciplina diversa da quella contenuta nel Codice in relazione ad una serie di settori e senza indicare quali siano le materie che vengono in rilievo. La difesa regionale ha sottolineato come, pur ammettendo che venga in considerazione la materia della tutela della concorrenza, la disposizione in esame non rispetterebbe i canoni di ragionevolezza e proporzionalità *«in quanto determina l'assoggettamento indiscriminato alla normativa anche di dettaglio del Codice in relazione a tutti gli oggetti individuati dalla norma, per ciascuno dei quali è ravvisabile invece uno spazio in cui legittimamente può esprimersi l'intervento normativo regionale»*. Di conseguenza, *«anche per gli ambiti della qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento, criteri di aggiudicazione, subappalto, ove il principio di tutela della concorrenza trova più importante esplicazione, sono pur sempre riscontrabili aspetti ove la più puntuale soddisfazione di peculiarità differenziate dei territori*

regionali o di esigenze dell'autonomia organizzativa dei diversi enti pubblici può legittimamente ed utilmente fondare l'esplicazione di normativa regionale. E ciò particolarmente rispetto ai contratti pubblici "sotto soglia"».

Ad analoga conclusione si perviene, nell'ottica regionale, anche qualora si prenda in esame la materia dell'ordinamento civile.

Nell'ambito della stipulazione ed esecuzione dei contratti, infatti, oltre agli aspetti di direzione dei lavori, contabilità e collaudo che attengono all'organizzazione degli enti, sarebbero ravvisabili «*spazi significativi che vanno ascritti all'ordinamento ed organizzazione amministrativa*» che appartengono alla Regione, ad eccezione di quanto è riferibile allo Stato e agli enti pubblici nazionali.

La Regione contesta, inoltre, l'inclusione del settore «*piani di sicurezza*» nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale, in quanto tale settore, dovendo garantire ai lavoratori impiegati le necessarie misure antinfortunistiche, afferisce alla materia concorrente della sicurezza del lavoro.

Analoghe argomentazioni critiche vengono rivolte per l'inserimento nella disposizione in esame della «*attività di progettazione*» la quale, per quanto riguarda i lavori pubblici, rientrerebbe nell'ambito della materia del governo del territorio e, per quanto attiene a forniture e servizi, «*non può che appartenere all'ente titolare della competenza sostanziale*» e quindi ricadere «*per i profili non riguardanti lo Stato e gli enti pubblici nazionali nella competenza legislativa regionale in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa*».

Infine, la regione censura **l'art. 5** nella parte in cui prevede che «*lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato*».

La ricorrente assume che tale norma sia costituzionalmente illegittima per due ordini di motivi:

- 1) in primo luogo perché, per le ragioni esposte, il comma terzo dell'art. 4, cui la disposizione in esame rinvia, fa riferimento a materie di competenza regionale, ragione per cui non sarebbe ammissibile un regolamento statale;
- 2) in secondo luogo, perché anche per le materie di competenza legislativa esclusiva statale di tipo trasversale, per l'interferenza con competenze regionali, è necessario che la formazione del regolamento statale sia sottoposto a procedura di intesa in sede di Conferenza unificata, in ossequio al principio di leale collaborazione.

La Corte dichiara **non fondate** le questioni di legittimità costituzionale:

- **dell'art. 4, comma 2**, del d.lgs. n. 163 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118;
- **dell'art. 4, comma 3**, del d.lgs. n. 163 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 76, 97, 117 e 118 della Costituzione;
- **dell'art. 5, commi 1, 2 e 4**, del d.lgs. n. 163 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 76, 97, 117 e 118 della Costituzione;
- **dell'art. 5, commi 1 e 4**, del d.lgs. n. 163 del 2006, promosse, in riferimento al principio di leale collaborazione.

In via preliminare, la Corte afferma come le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006, per la molteplicità degli interessi perseguiti e degli oggetti implicati, non siano riferibili ad un unico ambito materiale.²⁴

Ne consegue che i problemi di costituzionalità sollevati devono essere esaminati in rapporto al contenuto precettivo delle singole disposizioni impugnate, al fine di stabilire quali siano gli ambiti materiali in cui esse trovano collocazione.

Ancora in via preliminare, la Corte precisa che non è possibile tracciare una netta linea di demarcazione che faccia unicamente perno sul profilo soggettivo, distinguendo le procedure di gara indette da amministrazioni statali da quelle poste in essere da amministrazioni regionali o sub-regionali, per inferirne che solo le prime sarebbero di spettanza statale, mentre le seconde rientrerebbero nell'ambito della potestà legislativa regionale. Secondo la Corte *"la perimetrazione delle sfere materiali di competenza non può essere determinata avendo riguardo esclusivamente alla natura del soggetto che indice la gara o al quale è riferibile quel determinato bene o servizio, in quanto, occorre fare riferimento, invece, al contenuto delle norme censurate al fine di inquadrarlo negli ambiti materiali indicati dall'art. 117 Cost. "*

La Corte passa dunque all'esame delle questioni di costituzionalità formulate con riferimento a ciascuna delle disposizioni del Codice oggetto d'impugnazione:

- **articolo 4, comma 2**

La Corte osserva preliminarmente che la disposizione in esame contiene in realtà due norme: in merito alla prima (la quale fa generico riferimento alla potestà legislativa statale di determinazione dei principi fondamentali nelle materie disciplinate dal Codice) la Corte pone in rilievo come essa si limiti ad affermare che, relativamente *«alle materie oggetto di competenza concorrente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti»* nel Codice.

²⁴ La Corte richiama la propria nota pronuncia n. 303 del 2003 per rammentare di aver già avuto modo di affermare che i lavori pubblici «non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono» e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali e che, pertanto non è configurabile né una materia relativa ai lavori pubblici nazionali, né tantomeno un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale. Fa presente che tali affermazioni non valgono soltanto per i contratti di appalto di lavori, ma sono estensibili all'intera attività contrattuale della pubblica amministrazione che non può identificarsi in una materia a sé, ma rappresenta, appunto, un'attività che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica.

Tale disposizione, per il suo contenuto generale, si sottrae alla censura proposte, in quanto è incontestabile che spetti alla legge dello Stato la fissazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente. È pertanto solo con riferimento specifico a tali materie, e dunque alle singole disposizioni contenute nel Codice, che, di volta in volta, può venire in rilievo un problema di superamento dei limiti delle competenze statali nella determinazione dei principi fondamentali destinati a regolare ciascuna di dette materie.

Sotto tale aspetto assume, invece, rilievo la censura prospettata dalle ricorrenti con riguardo alla seconda parte del comma in esame (il quale fa riferimento, «in particolare», ad una serie di settori specifici individuati con riguardo a rilevanti aspetti dell'attività volta alla realizzazione di opere pubbliche) con cui il legislatore statale ha disposto, «in particolare», che i principi fondamentali, che devono essere osservati dalle Regioni e dalle Province autonome, vertono «*in tema di programmazione dei lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro*». Nella prospettiva della ricorrente, tali settori rientrerebbero, invece, nell'ambito di materie di competenza residuale delle Regioni.

- **articolo 4, comma 3** ²⁵

La Corte dichiara **non fondata** la questione di legittimità costituzionale asserendo che la sussistenza di titoli di competenza legislativa statale esclude la necessità di prevedere la clausola di cedevolezza.

La Regione Piemonte, contesta che, pur se «*per gli ambiti della qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento, criteri di aggiudicazione, subappalto*» sia effettivamente riscontrabile la sussistenza di un titolo di competenza riconducibile alla materia tutela della concorrenza, nondimeno il legislatore avrebbe violato i canoni della adeguatezza e ragionevolezza mediante «*l'assoggettamento indiscriminato alla normativa anche di dettaglio del Codice*», nonostante sia ravvisabile invece uno spazio in cui legittimamente può ammettersi un intervento normativo regionale. A sua volta, la Regione Veneto, contesta, nello specifico, l'inclusione del subappalto nell'ambito applicativo della norma censurata, atteso che il collegamento con la tutela della concorrenza sarebbe così labile che, se fosse sufficiente a radicare la potestà legislativa statale, «determinerebbe una espansione abnorme della stessa "tutela"».

²⁵ Detto articolo dispone che: «Le Regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente Codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture».

In secondo luogo, lamenta che ciascuna delle specifiche attività indicate dalla norma impugnata possano farsi rientrare nella competenza esclusiva statale, ponendo in rilievo come talune tra quelle richiamate appartengano, invece, alla competenza regionale residuale o concorrente. Essa **deduce**, pertanto, la **violazione degli artt. 76, 97, 117 e 118 della Costituzione**.

La Corte ha ritenuto le questioni così prospettate **non fondate**, precisando, innanzitutto, che una parte rilevante della disciplina prevista dal comma 3 dell'articolo 4 in esame trova sicura legittimazione nella materia della tutela della concorrenza, che l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva statale.

La Corte si sofferma a questo punto sulla nozione di tutela della concorrenza allo scopo di chiarirne ambiti di rilevanza, natura e limiti di incidenza.²⁶

Precisa che in questa sede viene, però, soprattutto in rilievo l'aspetto della tutela della concorrenza che si concretizza, in primo luogo, nell'esigenza di assicurare la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici del settore in ossequio ai principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, assicurando l'adozione di uniformi procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente, idonee a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza.

Fa presente che sul piano interno, l'osservanza di tali principi costituisce, tra l'altro, attuazione delle stesse regole costituzionali della imparzialità e del buon andamento, che devono guidare l'azione della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 Cost. e che deve, anzi, rilevarsi come sia stata proprio l'esigenza di uniformare la normativa interna a quella comunitaria, sul piano della disciplina del procedimento di scelta del contraente, che ha determinato il definitivo superamento della cosiddetta concezione contabilistica, che qualificava tale normativa interna come posta esclusivamente nell'interesse dell'amministrazione, anche ai fini della corretta formazione della sua volontà negoziale.

Precisa, inoltre, che l'osservanza delle prescrizioni comunitarie ed interne di evidenza pubblica garantisce il rispetto delle regole dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività dei pubblici poteri: la selezione della migliore offerta assicura, infatti, la piena attuazione degli interessi pubblici in relazione al bene o al servizio oggetto dell'aggiudicazione.

In sintesi, la nozione comunitaria di concorrenza, che viene in rilievo in questa sede e che si riflette su quella di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., è definita come concorrenza "per" il mercato, la quale impone che il contraente venga scelto mediante procedure di garanzia che assicurino il rispetto dei valori comunitari e costituzionali sopra

²⁶ La Corte ricorda di aver già avuto modo di affermare che la nozione di concorrenza, riflettendo quella operante in ambito comunitario, include in sé sia interventi «di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto», sia interventi mirati a ridurre gli squilibri attraverso la creazione delle condizioni per la instaurazione di assetti concorrenziali (sentenza numero 14 del 2004; vedi anche, tra le altre, le sentenze numeri 29 del 2006 e 272 del 2004). Rientrano, pertanto, nell'ambito materiale in esame le misure di garanzia del mantenimento di mercati già concorrenziali e gli strumenti di liberalizzazione dei mercati stessi.

indicati. Ciò ovviamente non significa che nello stesso settore degli appalti, soprattutto relativi ai servizi a rete, non sussistano concomitanti esigenze di assicurare la cosiddetta concorrenza "nel" mercato attraverso la liberalizzazione dei mercati stessi, che si realizza, tra l'altro, mediante l'eliminazione di diritti speciali o esclusivi concessi alle imprese.

In relazione al **secondo profilo**, concernente **la natura della materia in esame**, rileva la Corte come la tutela della concorrenza – se si eccettuano, in particolare, gli aspetti della specifica normativa antitrust diretta a reprimere i comportamenti anticoncorrenziali delle imprese – **abbia natura trasversale**, non presentando i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli di «una funzione esercitabile sui più diversi oggetti»²⁷

Ritiene la Corte che però nello specifico settore degli appalti la interferenza con competenze regionali si attegga in modo peculiare, non realizzandosi normalmente un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionale, bensì la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa, con la conseguenza che la fase della procedura di evidenza pubblica, riconducibile alla tutela della concorrenza, potrà essere interamente disciplinata, nei limiti e secondo le modalità di seguito precisati, dal legislatore statale.

Allo scopo, pertanto, di individuare gli esatti confini della materia in esame, a detta della Corte occorre svolgere un doppio livello di verifica: stabilire, innanzitutto, se l'intervento statale sia astrattamente riconducibile, nei modi anzidetti, ai principi della concorrenza nel mercato o della concorrenza per il mercato o ad entrambi; in secondo luogo, accertare se lo strumento utilizzato sia congruente rispetto al fine perseguito alla luce dei criteri di proporzionalità e della adeguatezza. Ciò significa che, contrariamente a quanto sostenuto da alcune delle ricorrenti, una volta che sia stata riconosciuta come riconducibile alla materia in questione la normativa statale, la stessa può avere anche un contenuto analitico. La proporzionalità e l'adeguatezza non si misurano, infatti, avendo riguardo esclusivamente al livello di dettaglio che connota quella specifica normativa. Se così fosse si verificherebbe una identificazione non consentita tra materie concorrenti e materie trasversali di competenza esclusiva che, invece, ricevono dalla Costituzione una differente disciplina.

In relazione al primo livello di verifica sopra indicato, la Corte rileva che – avendo riguardo al fine perseguito dal legislatore statale, di assicurare che le procedure di gara si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali poste a presidio dei principi della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi della trasparenza e della parità di trattamento – le procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti, le procedure di affidamento (esclusi i profili attinenti all'organizzazione amministrativa), i criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all'attività di progettazione ed alla formazione dei piani di sicurezza,

²⁷ Cfr. sentenza numero 14 del 2004; si vedano, altresì, le sentenze numeri 29 del 2006; 336 del 2005 e 272 del 2004.

nonché i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti, rientrano nell'ambito della tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Con particolare riferimento al subappalto, incluso anch'esso nell'ambito applicativo della norma in esame, deve rilevarsi che lo stesso costituisce un istituto tipico del rapporto di appalto, come tale disciplinato dal codice civile (art. 1656) e inquadrabile nell'ambito dei contratti di derivazione. Sebbene caratterizzato da elementi di sicura matrice pubblicistica, detto istituto conserva la sua natura privatistica e rientra nell'ambito materiale dell'ordinamento civile. Nondimeno, esso, per taluni profili non secondari, assolve anche ad una funzione di garanzia della concorrenzialità nel mercato e quindi, anche per questo aspetto, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Stabilito, alla luce delle considerazioni che precedono, che i settori sopra indicati, per le finalità che ne connotano la disciplina, rientrano nel suddetto ambito di materia, La Corte ritiene che non è, però, possibile, sulla base del contenuto precettivo della norma impugnata, svolgere il secondo livello di verifica, volto a stabilire se siano stati rispettati i limiti interni alla materia stessa e dunque se l'intervento statale sia effettivamente proporzionato ed adeguato rispetto all'obiettivo perseguito. I giudizi di proporzionalità ed adeguatezza non possono che riferirsi, per loro stessa natura, alle specifiche disposizioni che disciplinano il settore.

La norma in esame, invece, ha soltanto una valenza di carattere generale, limitandosi ad affermare che i singoli ambiti da essa richiamati attengono alla competenza legislativa esclusiva statale, con implicito rinvio poi alla specifica disciplina contenuta nelle disposizioni che riguardano, appunto, i settori soltanto indicati dalla norma censurata. Ed è la regolamentazione di essi che potrà eventualmente formare oggetto di sindacato di costituzionalità da parte di questa Corte nei modi e nelle forme di rito.

Riguardo all'**art. 4, comma 3** la regione Piemonte contesta, altresì, l'inclusione nella disposizione di cui all'articolo 4, comma 3 del riferimento alle fasi della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti, ivi comprese quelle della direzione dell'esecuzione e della direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative, in quanto la norma in esame disciplinerebbe settori che atterrebbero ad aspetti organizzativi e procedurali dell'azione amministrativa, i quali andrebbero inclusi, ovvero investirebbe ambiti in cui sarebbero ravvisabili «*spazi significativi che vanno ascritti all'ordinamento e organizzazione amministrativa*», che appartengono alla Regione ad eccezione di quanto è riferibile allo Stato e agli enti pubblici nazionali.

La Corte ha ritenuto la questione **non fondata**, ricordando che "è noto che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione, essendo funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, si caratterizza per la esistenza di una struttura bifasica: al momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica segue un momento negoziale; che tale fase, che ricomprende l'intera disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale, incluso l'istituto del collaudo – il quale è, tra l'altro, anche specificamente disciplinato dal codice

civile (art. 1665 e seguenti), valendo per esso le argomentazioni già svolte a proposito del subappalto – si connota, pertanto, per la normale mancanza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico, sostituiti dall'esercizio di autonomie negoziali”.

Ne consegue, secondo la Corte, che la norma censurata – disciplinando aspetti afferenti a rapporti che presentano prevalentemente natura privatistica, pur essendo parte di essi una pubblica amministrazione – **deve essere ascritta all'ambito materiale dell'ordinamento civile**. Sussiste, infatti, l'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità di trattamento, nell'intero territorio nazionale, della disciplina della fase di conclusione ed esecuzione dei contratti di appalto avente, tra l'altro – per l'attività di unificazione e semplificazione normativa svolta dal legislatore –, valenza sistematica. La Corte riconosce dunque sul punto la legittimazione statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., precisando che ciò non significa, però, che, in relazione a peculiari esigenze di interesse pubblico, non possano residuare in capo alla pubblica amministrazione poteri pubblici riferibili, tra l'altro, a specifici aspetti organizzativi afferenti alla stessa fase esecutiva. D'altronde, la norma impugnata esclude espressamente dalla competenza legislativa esclusiva dello Stato i «profili di organizzazione e contabilità amministrative», con la conseguenza che in questi ambiti, qualora parte del contratto non sia una amministrazione statale, sarebbe rinvenibile un titolo di legittimazione regionale.

Secondo la Corte la riconducibilità, pertanto, all'ambito della materia dell'ordinamento civile ovvero a materie di competenza regionale potrà essere stabilita soltanto in relazione alle singole e puntuali norme di disciplina delle fasi attinenti alla conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale.

Articolo 5, commi 1, 2 e 4 (Regolamento e capitolati)

L'impugnazione da parte della regione Piemonte attiene ai limiti della potestà regolamentare dello Stato nelle materie di cui all'art. 4, comma 3: non fondate

Le censure formulate investono la problematica relativa ai limiti della potestà regolamentare dello Stato nelle materie di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, vale a dire in quelle materie che quest'ultima disposizione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in forza dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, espressamente richiamato nello stesso comma 3. Il comma 1 dell'art. 5, infatti, delimita l'ambito della potestà regolamentare statale con riferimento «*ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato*», ivi comprese le Regioni.

La ricorrente denuncia, in primo luogo, l'incostituzionalità della disposizione in esame, in quanto l'art. 4, comma 3, ricomprenderebbe tra le materie di competenza statale esclusiva settori ed oggetti che rientrerebbero, invece, in competenze regionali.

La Corte ha ritenuto la questione così prospettata **non fondata**, rammentando che il sesto comma dell'art. 117 Cost. prevede che lo Stato possa esercitare la potestà regolamentare soltanto nelle materie di propria legislazione esclusiva; «in ogni altra materia» la potestà regolamentare spetta alle Regioni. La Corte evidenzia che le disposizioni censurate fanno applicazione del riportato principio costituzionale, stabilendo che il regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice vincola le Regioni soltanto in presenza di ambiti materiali rientranti nella sfera di potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello stesso Codice.

Secondo la Corte è evidente la legittimità del rinvio operato dalla norma censurata al comma 3 dell'art. 4 ai fini della perimetrazione della potestà regolamentare dello Stato. In altri termini, tale potestà si esplica unicamente in ambiti materiali che spettano in via esclusiva alla competenza legislativa statale, in conformità a quanto prescritto dal citato sesto comma dell'art. 117 Cost.

Ciò vale anche quando viene in rilievo la materia trasversale della tutela della concorrenza. Una volta, infatti, che si ritenga che l'intervento del legislatore statale sia riconducibile alle esigenze della suindicata tutela, allo stesso legislatore spetta il potere di dettare la relativa regolamentazione del settore anche con norme di dettaglio poste da disposizioni regolamentari; ciò sempre che tale complessiva disciplina superi positivamente, in relazione alle specifiche disposizioni che di volta in volta vengono in rilievo, il vaglio di costituzionalità in ordine al rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità.

Sentenza 23 novembre 2007 n. 387

La Regione Piemonte ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-undecies, 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 272 del 2005 *Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione.

In via preliminare, la Regione rileva come le norme impugnate definiscano «*un sistema organizzativo secondo il quale le attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze [...] vengono ad essere espletate indifferentemente da parte dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero da parte di strutture private da autorizzare sulla scorta del possesso di requisiti minimi predeterminati*».

Ad avviso della ricorrente, «*le attività di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza vanno ascritte sia alla materia della tutela della salute, che appartiene alla competenza concorrente delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., sia*

all'ambito delle politiche sociali e degli interventi di assistenza sociale, che ricadono nella competenza legislativa regionale di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost.».

La Regione sottolinea che la disciplina dei principi fondamentali spettante allo Stato nelle materie di legislazione concorrente e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni «*vanno individuate con obbiettivo criterio e mantenendo saldo riferimento all'ambito delle autonomie regionali e locali costituzionalmente garantite*». Al contrario, ad avviso della ricorrente, le norme impugnate «*si addentrano [...] in una pervasiva regolamentazione che annulla ogni ambito di scelta legislativa regionale*».

Inoltre, aggiunge la Regione, la fissazione dell'obbligo di «*uniformi condizioni di parità*» dei servizi pubblici e delle strutture private, «*senza la previsione di un ambito di articolazione e di adeguamento alle realtà locali ingenera conseguenze distorsive sulla rete di servizi pubblici integrata con strutture private*».

Ed ancora, «*la nuova disciplina statale fissa altresì in modo dettagliato i requisiti soggettivi ed oggettivi che le strutture private debbono possedere ai fini dell'autorizzazione*».

Preliminarmente la Corte dichiara l'**inammissibilità**, per genericità delle censure di legittimità costituzionale, delle questioni relative agli **artt. 4-undecies, 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies** del decreto-legge sopra citato, **con eccezione**, per l'**art. 4-quinquiesdecies, della parte in cui modifica il comma 9 dell'art. 116 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309** (*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*). La ricorrente – precisa la Corte- non puntualizza i motivi di illegittimità delle singole norme impugnate ma individua una serie di parametri costituzionali che sarebbero genericamente violati da tutte le norme censurate

La questione relativa al comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, come sostituito dall'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 272 del 2005, **è fondata nei limiti di seguito specificati**.

La Corte specifica che, nell'abilitare le Regioni e le Province autonome a ricevere erogazioni liberali, fatte ai sensi dell'art. 100, comma 2, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*), per le finalità indicate nel comma 1 dello stesso articolo, la norma censurata pone una duplice prescrizione:

- a) le medesime Regioni e Province autonome devono ripartire le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115 del t.u. sulle tossicodipendenze;
- b) i criteri per la ripartizione devono essere predeterminati dalle «rispettive assemblee».

Secondo i giudici costituzionali entrambe le prescrizioni sono in conflitto con norme costituzionali.

La prima viola l'art. 119 Cost., in quanto pone un preciso vincolo di destinazione rispetto ad entrate costituite da erogazioni liberali disposte direttamente in favore delle

Regioni. La Corte ha ripetutamente precisato che la predeterminazione di vincoli siffatti da parte dello Stato, al di fuori degli indirizzi e dei limiti resi necessari dal coordinamento della finanza pubblica, è lesiva dell'autonomia finanziaria, costituzionalmente protetta, delle Regioni e delle Province autonome.²⁸

La seconda prescrizione viola l'autonomia organizzativa interna delle Regioni, poiché individua quale organo regionale debba fissare i criteri di ripartizione dei fondi derivanti dalle erogazioni liberali di cui sopra. L'art. 123 Cost. attribuisce allo statuto la determinazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione. Nella fattispecie viene peraltro in rilievo la violazione diretta del quarto comma dell'art. 117 Cost., in quanto trattasi di normativa di dettaglio attinente all'organizzazione interna della Regione e rientrante quindi, entro la cornice generale dei principi statutari, nella competenza residuale delle stesse.

La Corte ha pertanto dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-quinquiesdecies** del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, **nella parte in cui, modificando il comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990**, stabilisce che *«Le Regioni e le Province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee»*;

²⁸ Cfr. ex plurimis, sentenze numeri 169, 157, 105 e 95 del 2007.

❖ **Contenzioso costituzionale - anno 2007**

Nel corso dell'anno 2007 il Governo ha impugnato una sola legge della regione Piemonte: è stato, infatti, promosso ricorso avverso la legge 19 febbraio 2007, n. 3 (*Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura*), sulla quale la Corte costituzionale si è pronunciata con **sentenza 19 maggio 2008 n. 180**.

Riguardo al tipo di giudizio si rileva che la questione è stata sollevata con ricorso proposto in via principale.

A differenza del precedente anno, la regione Piemonte non ha sollevato alcun ricorso nei confronti dello Stato.

Viene, pertanto, confermato l'andamento decrescente del contenzioso tra Stato e regione, rispetto a quanto avveniva nei primi anni successivi alla riforma del Titolo V, parte seconda della Costituzione.

Come già evidenziato nelle relazioni del Presidente della Corte costituzionale²⁹ per quanto attiene alla giurisprudenza costituzionale di interesse regionale, si potrebbe desumere che, nell'anno in rassegna, tanto lo Stato quanto le regioni *"vadano progressivamente adeguandosi ai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare al canone della leale collaborazione"*.

Con la pronuncia in esame viene ribadito che una delle materie di cui al secondo comma dell'art. 117 della Costituzione più frequentemente evocate nei giudizi di fronte alla Corte è la *"tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali"*.

Proseguendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, **la sentenza 180/2008** conferma il principio secondo cui l'inserimento della materia di cui all' art. 117, c. 2, lett. s) nel novero di quelle di competenza esclusiva dello Stato non è sostanzialmente inteso ad eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato.

Ad avviso della Corte, detta materia può essere definita di tipo "trasversale", (come anche la tutela della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali). La Corte ha infatti precisato che, negli elenchi dell'art. 117 della Costituzione, alcune materie sembrano finalizzate alla realizzazione di uno scopo piuttosto che volte a circoscrivere un dato settore della legislazione. Esse sono "trasversali" e, pertanto, non costituiscono delle *"materie in senso stretto dal momento che non sembrano configurabili come sfere di competenze statali rigorosamente circoscritte e delimitate"* (come già evidenziato fin dalla sentenza n. 407/2002).

Tuttavia, avendo tale capacità espansiva, le suddette materie, a parere della Corte, devono rispettare dei limiti e osservare un contenuto che non le porti a comprimere in senso verticale le materie regionali: queste ultime conservano sempre i loro spazi di attuazione

²⁹ Cfr. le relazioni degli anni 2006 e 2007.

garantiti in Costituzione. La trasversalità, quindi, non deve esaurire del tutto la materia regionale che sia, caso per caso, da essa attraversata.

I concetti suesposti si possono agevolmente desumere da diverse sentenze³⁰ in cui la Corte Costituzionale si è pronunciata sull'attitudine della legislazione regionale ad incidere sulla competenza statale esclusiva in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Inoltre, dai lavori preparatori relativi alla lettera s) dell'articolo 117 Cost. si ricava che la *ratio* del legislatore costituzionale è stato quello di riservare allo Stato il potere di fissare *standard* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, mentre alle regioni spetterebbe la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. Resta, comunque, un limite costituzionale alla possibilità delle regioni di intervenire in materia di ambiente: il loro intervento – a differenza dello Stato che gode della possibilità di intervenire direttamente – non può che essere riflesso, mediato dal fine di perseguire altri interessi rientranti in una delle competenze regionali o esclusive o quantomeno concorrenti.

Il limite tra competenza statale e regionale risulta costituito dall'interesse che prevale in relazione alla singola attività che di volta in volta viene disciplinata. Qualora nel bilanciamento di interessi prevalgano esigenze di carattere unitario, non suscettibili di essere derogate neppure in meglio, se ne deve dedurre - seguendo il ragionamento della Corte costituzionale- che la competenza a legiferare in tale materia non possa che essere statale.

La pronuncia in rassegna si colloca nel solco del citato orientamento giurisprudenziale, affrontando tematiche di rilievo per quel che specificamente attiene a:

- la tutela del paesaggio, materia conducibile ai titoli competenziali indicati alla lettera s) dell'art. 117 Cost;
- l'inderogabilità del principio della "gerarchia" degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, espresso dall'art. 145 del d.lgs. 42/2004.

Il giudice delle leggi precisa che, riguardo al "territorio", vengono a gravare più interessi pubblici:

- da un lato, quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.;
- dall'altro, quelli riguardanti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati, in virtù del terzo comma dello stesso art. 117, alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.

Si tratta di materie per le quali appare difficile stabilire confini precisi di competenza: ad avviso della Corte si tratta di due tipi di tutela, che possono essere coordinati fra loro, ma che debbono necessariamente restare distinti³¹

³⁰ *Ex plurimis*, cfr. sentenze nn. 62, 108, 161, 214, 391, 393 del 2005.

³¹ Sull'argomento già si era espressa la Corte costituzionale con sentenza 7 novembre 2007, n. 367, ritenendo in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni di legittimità sollevate dalle regioni Piemonte, Toscana,

Entrando nel merito del giudizio, il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva sollevato giudizio di illegittimità costituzionale relativamente all'art. 12, comma 2, della legge regionale citata, che ha istituito il Parco fluviale Gesso e Stura, nel cui ambito sono individuate riserve naturali orientate per la conservazione dell'ambiente naturale, aree attrezzate e zone di salvaguardia. L'articolo censurato stabilisce che il parco fluviale è regolato dagli strumenti di pianificazione specifica e dal "Piano d'area", il quale, a sua volta, rinviene la propria disciplina nella L. R. n. 36/1992, che ne prevede l'adozione da parte degli Enti di gestione delle aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di salvaguardia, ecc.).

Ai sensi della disposizione oggetto di censura il citato piano d'area *"è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 143 del d.lgs. n. 42/2004 e ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici)"*.

Ne deriverebbe, ad avviso del ricorrente, la violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di paesaggio, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), nonché della legislazione di principio dettata dal d.lgs. n. 42 del 2004, in materia di "governo del territorio" e "valorizzazione dei beni culturali", di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

La regione Piemonte, si è costituita in giudizio chiedendo che la sollevata questione venisse dichiarata non fondata, osservando, anzitutto, che la legge regionale 3/2007 richiama la legge regionale 12/1990, il cui art. 23 (modificato dalla successiva legge regionale 36/1992) prevede, per le aree istituite a parco naturale, il Piano d'area, che costituisce il Piano per il Parco di cui all'art. 25, comma 1, della legge n. 394 del 1991, legge-quadro sulle aree protette, il quale è adottato dall'organismo di gestione del Parco ed approvato dalla Regione e ha *"valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello"*.

Il citato art. 23 - in attuazione di tale principio - stabilisce che il piano d'area del parco, all'esito di un complesso procedimento di adozione, *"sostituisce la pianificazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello"*, esplicando effetti anche a norma dell'art. 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e della legge della Regione Piemonte n. 20 del 1989, la quale individua (art. 2, lettera b), fra gli strumenti di attuazione di tutela, anche i piani dei parchi naturali regionali.

La regione sosteneva altresì che *"il Piano del parco nella disciplina regionale vigente non è una regolamentazione meramente settoriale espressa dall'ente di gestione dell'area protetta", ma rappresenta lo "strumento di pianificazione regionale territoriale e paesaggistica, vincolante anche la strumentazione urbanistica locale", il quale tutela il*

Calabria in ordine a varie disposizioni del d.lgs. n. 157 del 2006 che hanno modificato il Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.L.vo n. 42 del 2004.

territorio del parco naturale «nella sua specificità di bene ambientale», provvedendo altresì ad una integrazione nel sistema di protezione e valorizzazione dei beni ambientali paesaggistici sul territorio regionale.

La regione ribadiva, con riguardo al comma 3 dello stesso art. 145, che il piano del parco naturale di cui all'art. 12 della legge regionale n. 3 del 2007, *"non è affatto mero atto di pianificazione dell'ente gestore dell'area protetta, bensì è piano della Regione che provvede specificamente alla tutela paesaggistica dell'ambito considerato"* e, quindi, risultando *"a tutti gli effetti strumento di pianificazione paesaggistica della Regione"*, prevarrebbe sulla strumentazione urbanistica e territoriale locale di qualsiasi tipo, *"sostituendosi ad essa, e dunque nient'affatto "recessiva rispetto ad altre esigenze"".*

La Corte costituzionale ha, invece, condiviso le censure statali ed è giunta alla declaratoria di illegittimità partendo dall'esame delle norme fondamentali contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Detto Codice assegna infatti alle Regioni il potere di sottoporre il territorio a specifica normativa d'uso, approvando appositi piani paesaggistici. Secondo l'art. 145 del Codice spetta comunque al Ministero per i beni e le attività culturali l'individuazione delle *"linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione"*; il medesimo art. 145 fissa poi il principio di *"prevalenza dei piani paesaggistici"*, precisando che: *"Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono (...) prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette"*.

La Corte risolve la questione di legittimità richiamandosi al principio, ormai consolidato nella sua giurisprudenza in ossequio ai quali, sul piano del riparto di competenze tra Stato e Regione in materia di paesaggio, sussiste la *"separatezza tra pianificazione territoriale ed urbanistica, da un lato, e tutela paesaggistica dall'altro"*, prevalendo, comunque, *"l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica"*. In tale prospettiva si colloca il principio della *"gerarchia"* degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, recato dal citato art. 145, che al tempo stesso costituisce norma interposta, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ed esprime un principio fondamentale ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La disposizione impugnata *"nel sostituire, pur nel solo ambito del Parco fluviale Gesso e Stura, il piano d'area al piano paesaggistico (giacché il primo è appunto «efficace per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 143 del d.lgs. n. 42/2004»)", altera l'ordine di prevalenza che la normativa statale, alla quale è riservata tale competenza, detta tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica"* e, quindi, viene dichiarata costituzionalmente illegittima.

3. La potestà legislativa residuale nella Regione Piemonte dopo la riforma costituzionale del 2001

Premessa

Il presente lavoro analizza il ruolo assunto dalla Regione Piemonte nell'esercizio della potestà residuale come introdotta nel 2001 in sede di riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.

Il periodo preso in considerazione riguarda gli anni dal 2002 al 2007³².

Prima di entrare nel merito dell'argomento, occorre precisare che, nello svolgere tale analisi, sono più volte emersi problemi relativi all'individuazione delle competenze, dal momento che non di rado le leggi adottate nell'esercizio della competenza residuale tendono a disciplinare ambiti che si pongono al confine con la competenza concorrente, interferendo reciprocamente³³.

La formulazione del dettato costituzionale, attribuendo alle Regioni una competenza "generale" e di tipo residuale "*in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato*", risulta, infatti, particolarmente soggetta a porre problemi interpretativi.

Nel corso del lavoro si è inoltre rilevato come, talvolta, una stessa legge risulti essere frutto dell'esercizio contestuale di competenze residuali e di competenze concorrenti: in tali casi, per poter procedere alla classificazione, si è scelto di ricorrere al criterio della prevalenza³⁴.

Per quanto attiene i **criteri** adottati nello svolgimento dell'analisi, in primo luogo si è verificato se la materia trattata dalle leggi in esame non fosse ricompresa nelle voci espressamente elencate ai commi 2 e 3 dell'art. 117 Cost.³⁵, al fine valutare l'eventuale ascrivibilità alla potestà legislativa residuale.

³² Il 2001 non è stato oggetto di trattazione in quanto la riforma costituzionale è intervenuta negli ultimi mesi dell'anno, e, pertanto, la regione non ha avuto modo di esercitare la competenza residuale.

³³ Cfr. *ex plurimis*, le sentenze della Corte costituzionale nn. 89 e 430 del 2007 in cui viene evidenziato il rapporto della materia "commercio", nella parte che concerne la modalità di esercizio dell'attività della distribuzione commerciale, con la materia "tutela della concorrenza" e la pronuncia n. 339 del 2007, relativa alla disciplina dell'attività agrituristica, che, seppure in via immediata rientra nelle materie agricoltura e turismo di competenza residuale delle regioni, interferisce, tuttavia, con altre materie attribuite alla competenza, esclusiva o concorrente, dello Stato.

³⁴ Si veda, per esempio, la l.r. 29 dicembre 2006, n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca".

³⁵ Secondo la Corte costituzionale, infatti, occorre innanzitutto procedere ad un'interpretazione del complessivo dettato costituzionale, allo scopo di verificare se le materie "innominate" non siano in qualche modo ascrivibili a potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti incidenti su altri ambiti materiali (cfr. sentenze nn. 303 e 376 del 2003).

E tuttavia, poiché la non riconducibilità di una materia agli ambiti elencati nell'art. 117 Cost. non ne determina l'automatica attrazione nella potestà legislativa residuale regionale³⁶, è stato fondamentale prendere in esame le linee interpretative emerse dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che, dopo la riforma del 2001, ha progressivamente delineato i criteri e le regole di determinazione delle materie³⁷.

Si è altresì tenuto in debito conto quanto elaborato in dottrina sulla definizione delle materie nel riparto di competenza legislativa³⁸.

Successivamente, una volta individuate le leggi regionali attribuibili alla potestà legislativa residuale, si è ritenuto opportuno procedere al loro accorpamento in ambiti organici di materie (macrosettori), riunendo nel medesimo settore quelle incidenti su profili di disciplina affini o strettamente correlati.

Si segnala, infine, che, per alcune leggi regionali intervenute in ordine a problematiche nuove, nelle quali vengono dettati interventi difficilmente collocabili nell'ambito delle materie così come tradizionalmente intese, è risultata particolarmente difficile la definizione del tipo di competenza legislativa esercitata, anche perché su tali materie non è ancora intervenuta la Corte costituzionale.

³⁶ La Corte, nella sentenza n. 370/2003, riprendendo quanto già espresso nella pronuncia n. 303/2003, ribadisce che *"in via generale, occorre (...) affermare l'impossibilità di ricondurre un determinato oggetto di disciplina normativa all'ambito di applicazione affidato alla legislazione residuale delle Regioni ai sensi del comma quarto del medesimo articolo 117, per il solo fatto che tale oggetto non sia immediatamente riferibile ad una delle materie elencate nei commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione"*. Quanto enunciato viene poi sostanzialmente ribadito nelle sentenze nn. 380 e 428 del 2004.

³⁷ Si segnalano - anche se nessuna di esse riguarda leggi regionali del Piemonte - alcune sentenze di rilievo, in particolare in materia di commercio (sentenze n. 199 del 2006, n. 64 e n. 165 del 2007), agricoltura (sentenze n. 116 del 2006 e n. 339 del 2007), turismo (sentenze n. 197 del 2003 e n. 88 del 2007), trasporti pubblici locali (sentenze n. 222 del 2005 e n. 80 del 2006), formazione professionale (sentenza n. 51 del 2005); caccia (sentenza n. 441 del 2006), comunità montane (sentenze n. 244 e 456 del 2005).

³⁸ Cfr. Luisa Torchia (a cura di), *La potestà legislativa residuale delle regioni*, 31 gennaio 2002, pubblicato sul sito www.associazionedeicostituzionalisti.it; Elena Griglio (a cura di), *La giurisprudenza costituzionale sulla definizione delle materie nel riparto delle competenze legislative tra stato e regioni*, pubblicato sul sito www.amministrazioneincammino.it; Gino Scaccia (a cura di), *Legislazione esclusiva statale e potestà legislativa residuale delle Regioni*, pubblicato sul sito www.issirfa.cnr.it.

Analisi della produzione normativa

Venendo al merito della trattazione, si deve, *in primis*, rilevare che, nell'arco temporale considerato, sono state approvate, complessivamente, su un totale di 195 leggi, **64 leggi** riconducibili alla **potestà legislativa residuale**. Si tratta di un numero significativo, anche se minore di circa la metà rispetto alle leggi attribuibili alla potestà legislativa concorrente.

Per consentire una valutazione più dettagliata della produzione legislativa sotto il profilo numerico, viene di seguito presentata una tabella in cui sono indicati, per ciascun anno, il numero globale delle leggi approvate e quello delle leggi riconducibili alla competenza residuale regionale.

Anno	Numero totale delle leggi	Potestà residuale
2002	32	9
2003	37	11
2004	40	12
2005	17	5
2006	40	20
2007	29	7

Come emerge dalla tabella, l'andamento dell'esercizio della potestà legislativa residuale risulta in tendenziale crescita – ad eccezione degli anni 2005³⁹ e 2007– con un picco nell'anno 2006, nel corso del quale si assiste ad un notevole incremento.

Il dato del 2006 si ritiene vada inquadrato nel contesto delle intervenute riforme in materia istituzionale e di semplificazione normativa⁴⁰ (oltre che delle proposte di riforma costituzionale): si evidenzia, in particolare, che nell'anno 2006, di particolare rilievo appaiono le leggi che disciplinano il sistema istituzionale regionale con riguardo a intere materie o comunque ad aspetti importanti dell'organizzazione e del funzionamento: per esempio le leggi di sistema nel campo della ricerca e dell'innovazione⁴¹, il riordino del sistema di collaborazione e supporto agli enti locali⁴², la costituzione di enti strumentali di intervento (in particolare società) o la partecipazione agli stessi⁴³, la costituzione di nuovi organismi istituzionali⁴⁴.

³⁹ Sul risultato di quest'anno influisce il passaggio di legislatura segnato dalle elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005.

⁴⁰ Cfr. la l.r. 1 agosto 2005 n. 13 "Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione".

⁴¹ Cfr. la l.r. 30 gennaio 2006, n. 4 "Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione".

⁴² Cfr. la l.r. 7 febbraio 2006, n. 8 "Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi".

⁴³ Cfr. la l.r. 13 marzo 2006, n. 13 "Costituzione della Società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte".

⁴⁴ Cfr. la l.r. 26 luglio 2006, n. 25 "Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum", nonché la l.r. 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)".

Analisi per macrosettore e per materia

Considerata la rilevanza delle materie interessate dall'esercizio della potestà legislativa residuale, nonché l'estensione degli interventi normativi effettuati, nella tabella che segue le leggi regionali adottate in esercizio di tale potestà sono state classificate, per ciascun anno, **non soltanto** in relazione alla **materia, ma anche raggruppandole per macrosettori**.

Quanto sopra anche in considerazione del fatto che la clausola residuale di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost., riferendosi a materie non esplicitamente nominate, ma individuabili soltanto per esclusione rispetto agli elenchi nominati ai due commi precedenti, finisce per far riferimento ad ambiti simili o, comunque, non sempre chiaramente distinguibili l'uno dall'altro.

Le materie sono state, pertanto, accorpate nei seguenti **macrosettori**, individuati tenendo conto dei criteri finora seguiti in dottrina⁴⁵ e giurisprudenza⁴⁶:

- 1) ordinamento istituzionale;
- 2) sviluppo economico e attività produttive;
- 3) servizi alla persona;
- 4) valorizzazione delle attività culturali;
- 5) territorio.

Quanto alle singole **materie** riservate alla potestà legislativa residuale delle regioni, il Piemonte è intervenuto su:

- 1) agricoltura;
- 2) artigianato;
- 3) assistenza e servizi sociali;
- 4) caccia e pesca;
- 5) commercio;
- 6) comunità montane;
- 7) edilizia residenziale e pubblica;
- 8) enti strumentali e società regionali;
- 9) fiere e mercati;
- 10) formazione professionale;
- 11) industria;
- 12) organizzazione e ordinamento regionale;
- 13) sistema regionale e decentramento;
- 14) spettacolo;
- 15) sviluppo economico;
- 16) storia e tradizioni locali;
- 17) trasporti pubblici locali;
- 18) turismo.

⁴⁵ Cfr. Luisa Torchia (a cura di), *La potestà legislativa residuale delle regioni* cit.; Elena Griglio (a cura di), *La giurisprudenza costituzionale sulla definizione delle materie nel riparto delle competenze legislative tra stato e regioni* cit.; Matteo Barbero (a cura di), *Alle regioni una potestà legislativa "doppiamente" residuale*, 26 aprile 2004, pubblicato sul sito www.associazionedeicostituzionalisti.it.

⁴⁶ Il risultato dell'operazione interpretativa citata, che ha condotto all'elaborazione di un elenco di ambiti organici di materie, è, ovviamente, passibile di modifiche alla luce dei criteri utilizzati e, soprattutto, di eventuali future evoluzioni della giurisprudenza costituzionale.

In concreto, dall'analisi dei dati relativi alla produzione legislativa regionale residuale per macrosettori e materie dall'anno 2002 all'anno 2007 emerge che l'esercizio della potestà legislativa ha un rilievo diverso nei vari **macrosettori**, con prevalenza dell'"ordinamento istituzionale" e dello "sviluppo economico e attività produttive"⁴⁷.

In particolare, tranne che per gli anni 2002 e 2003, nei quali il macrosettore "sviluppo economico e attività produttive" prevale sugli altri, dal 2004 in poi viene costantemente confermata la preminenza del macrosettore "ordinamento istituzionale", con qualche significativa accentuazione dell'importanza di alcuni settori rispetto ad altri.

Dal complesso dei dati, in ogni caso, la Regione appare particolarmente impegnata, a seguito della riforma costituzionale del 2001, a ridefinire il proprio ruolo, con processi di riordino, in particolare, sotto il profilo dell'ordinamento istituzionale e nel campo delle attività produttive e dello sviluppo economico.

Può essere interessante prendere in considerazione anche le **materie** prevalenti all'interno di ciascun macrosettore.

Cominciando dall' "**ordinamento istituzionale**" si può notare che il gruppo più numeroso è quello riconducibile all'organizzazione e ordinamento regionale (18 leggi), seguito dal sistema regionale e decentramento (6 leggi) e enti strumentali (3 leggi).

Per quanto attiene il macrosettore "**sviluppo economico e attività produttive**" può essere opportuno ricordare, sulla scorta della dottrina⁴⁸, che nelle materie agricoltura, industria, commercio "*lo Stato non dispone più di una potestà legislativa se non nella misura in cui esercita le clausole generali e quindi interviene in materia di ordinamento civile o di tutela della concorrenza, mentre per le materie economiche, più difficili, interviene con la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni connesse ai diritti sociali e civili*". Non si può dunque escludere che, pur rientrando le materie dell'industria, dell'agricoltura e del commercio nella potestà legislativa residuale delle Regioni, vi possano poi essere aree nelle quali risultino degli interessi ultraregionali che devono essere tenuti presenti.

Più concretamente, nel macrosettore dello "sviluppo economico" la Regione Piemonte è prevalentemente intervenuta nei campi del turismo e dell'agricoltura (6 leggi in entrambi i casi). Rilevante è stato anche lo sforzo normativo in materia di commercio (4 leggi) e sviluppo economico (3 leggi), mentre meno significativo è risultato l'interesse a disciplinare

⁴⁷ Nell'anno 2002, su 9 leggi, l'ambito più numeroso risulta "sviluppo economico e attività produttive", seguito da "ordinamento istituzionale" e da "servizi alla persona". Anche nell'anno 2003 su 11 leggi, il macrosettore di maggiore importanza risulta "sviluppo economico e attività produttive", seguito da "ordinamento istituzionale". Nell'anno 2004 su 12 leggi, il macrosettore maggiormente rilevante è "ordinamento istituzionale", seguito da "sviluppo economico e attività produttive". Negli anni 2005 e 2006 - che hanno visto l'adozione rispettivamente di 5 e 20 leggi in materia di potestà residuale - si conferma l'andamento dell'anno 2004. L'"ordinamento istituzionale" rimane il principale macrosettore d'intervento anche nel 2007 - anno in cui sono state approvate 7 leggi - seguito dalla "valorizzazione delle attività culturali".

⁴⁸ Cfr. Aida Giulia Arabia e Carlo Desideri (a cura di), *L'attività normativa delle regioni nel biennio 2006-2007*, pubblicato sul sito www.issirfa.cnr.it.

edilizia (2 leggi), industria, fiere e mercati, caccia e pesca, artigianato (1 legge per materia).

Venendo al macrosettore dei **"servizi alla persona"** si evidenziano gli interventi in materia di assistenza e servizi sociali (5 leggi), risultando meno significativi quelli in materia di formazione professionale (1 legge).

Nel macrosettore **"valorizzazione delle attività culturale"** emerge una certa attenzione alla storia e tradizioni locali (3 leggi), nonché alla disciplina di alcune attività inerenti allo spettacolo (2 leggi).

Infine, il macrosettore **"territorio"** vede un solo intervento legislativo nel campo dei trasporti pubblici locali.

In definitiva, nel periodo di riferimento la materia di gran lunga al centro dell'attenzione del legislatore regionale è quella dell'organizzazione e ordinamento regionale (l'unica, tra l'altro, nella quale è stata adottata almeno una legge all'anno), seguita da sistema regionale e decentramento, turismo, agricoltura e assistenza e servizi sociali

Conclusioni

La prima e più evidente conclusione che può trarsi dal lavoro svolto è l'individuazione, almeno tendenziale, delle materie (innominate in Costituzione) che compongono la competenza legislativa residuale delle Regioni.

Si tratta, in gran parte, di conferme alle analisi dottrinali, che, in via interpretativa, già avevano provato a ricavare gli ambiti materiali nei quali avrebbe potuto trovare applicazione la potestà legislativa di cui al quarto comma dell'art. 117 della Costituzione. E, tuttavia, un conto sono le analisi teoriche, un altro la conferma, suffragata dalle risultanze del contenzioso costituzionale, della loro correttezza.

Le pronunce della Corte costituzionale, in alcune circostanze, ma anche la mancata impugnazione da parte dello Stato, in altre, consentono di concludere in termini ragionevolmente certi circa la riconducibilità alla competenza esclusiva regionale delle seguenti materie (o di alcuni loro aspetti): agricoltura; artigianato; assistenza e servizi sociali; caccia e pesca; commercio; comunità montane; edilizia residenziale e pubblica; enti strumentali e società regionali; fiere e mercati; formazione professionale; industria; organizzazione e ordinamento regionale; sistema regionale e decentramento; spettacolo; sviluppo economico; storia e tradizioni locali; trasporti pubblici locali; turismo.

Naturalmente, per conoscere con precisione i contorni delle competenze esercitabili in ciascuna delle materie ricordate, occorrerebbe dedicare un'apposita analisi a ciascuna di esse. In ogni caso, però, si può con certezza affermare che questo è il "nucleo accertato" delle competenze esclusive regionali, il complesso di interessi al quale le Regioni devono dedicare la loro attenzione normativa, ma anche a partire dal quale possono provare a ricavare ulteriori spazi di intervento.

E proprio qui, nella tendenziale indefinitezza degli ambiti di competenza, sta la seconda conclusione che è possibile ricavare dall'analisi svolta. Anche in questo caso non si tratta di una novità, ma - di nuovo - un conto è immaginare le difficoltà che potranno accompagnare un'attività istituzionale, un altro è misurarsi concretamente con esse.

In quasi tutti i casi osservati si può ritenere che la competenza residuale regionale non abbracci tutti gli aspetti riconducibili alla materia su cui incide la legge, essendo sempre possibile il sovrapporsi o l'affiancarsi di competenze statali. In alcuni casi la competenza regionale è predominante, ma resta sempre possibile l'intervento statale in forza delle competenze trasversali; in altri è la competenza regionale che si insinua nell'ambito di materie statali, ritagliandosi uno spazio normativo nel quadro della disciplina generale.

In generale, sembra difficile pronunciare una parola conclusiva in tema di ripartizione delle competenze: l'impressione è quella di un sistema in via di definizione; il dubbio è che quello che potrebbe apparire come la conseguenza di un periodo di transizione possa in realtà rivelarsi una caratteristica strutturale del sistema.

Di fronte alla sostanziale individuazione dell'ambito generale in cui può essere esercitata la competenza legislativa residuale si pone, dunque, la difficoltà di definire con certezza i contorni precisi delle materie non appena l'intervento prova a farsi più concreto.

Considerazione, questa, che può aiutare a spiegare la terza e ultima conclusione che è possibile ricavare dal presente lavoro, relativa all'ambito nel quale la regione Piemonte ha maggiormente esercitato la propria funzione normativa negli anni successivi alla riforma costituzionale.

Il mero riscontro numerico delle leggi approvate segnala una netta prevalenza degli interventi inerenti l'organizzazione e l'ordinamento regionale, con leggi che hanno interessato quasi tutti gli ambiti in cui si articola l'organizzazione regionale: dalla Giunta al Consiglio, dagli uffici amministrativi alle strutture istituzionali e strumentali, fino alla disciplina delle più importanti attività esercitate dagli organi regionali, prima fra tutte l'attività amministrativa e legislativa.

Certamente l'ordinamento interno rappresenta il contesto materiale in relazione al quale minori sono i problemi interpretativi che possono sorgere, e questo contribuisce a spiegare la preminenza della normazione in questo settore rispetto agli altri. E tuttavia è come se la Regione si fosse in primo luogo preoccupata di procedere alla riorganizzazione delle proprie strutture e delle proprie modalità di funzionamento, così da poter affrontare, con i nuovi strumenti, una seconda fase maggiormente dedicata alla definizione delle nuove politiche regionali (di cui, peraltro, si possono individuare i prodromi nell'attenzione già in questi anni dedicata ai temi economici).

Come si vede, le conclusioni proposte sono viziate da un elevato grado di provvisorietà. Solo le evoluzioni future potranno fornire ulteriori indicazioni necessarie a un'analisi più precisa. Nell'attesa, quel che appare maggiormente rilevante è la possibilità di iniziare a vedere oltre la nebbia che finora circondava la categoria della competenza residuale, il terreno sul quale le Regioni forse più possono agire per definire la propria nuova identità.

La potestà legislativa residuale nella Regione Piemonte dopo la riforma costituzionale del 2001 (Tabella)

Macrosettore	Materia	Anno					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
1. ORDINAMENTO ISTITUZIONALE REGIONALE	1.1. ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO REGIONALE	<p>I.r. 9/2002 Compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui alla legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 - Titolo II "Commissione consultiva per i procedimenti di iniziativa popolare e degli Enti locali e di referendum"</p>	<p>I.r. 1/2003 Integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli Uffici di Comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e successive modificazioni</p>	<p>I.r. 15/2004 Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera e del sigillo della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36</p>	<p>I.r. 7/2005 Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</p>	<p>I.r. 6/2006 Modifica della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale)</p>	
			<p>I.r. 21/2004 Rapporti tra il Consiglio regionale del Piemonte e i Consiglieri cessati dal mandato</p>	<p>I.r. 8/2005 Disposizioni in merito ai Comitati regionali di controllo</p>	<p>I.r. 10/2006 Modifiche all' articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna)</p>		
			<p>I.r. 22/2004 Disciplina del referendum popolare ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione</p>	<p>I.r. 13/2005 Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione</p>	<p>I.r. 12/2006 Modifiche alla legge regionale del 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)</p>		
			<p>I.r. 25/2004 Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole e Istituti musicali nella Regione Piemonte)</p>			<p>I.r. 25/2006 Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum</p>	

Macrosettore	Materia	Anno					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
						<p>I.r. 30/2006 Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)</p>	
						<p>I.r. 39/2006 Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali</p>	
						<p>I.r. 7/2007 Suppressione Osservatori regionali</p>	
						<p>I.r. 11/2007 Modifica della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36)</p>	

Macrosettore	Materia	Anno						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	
								I.r. 19/2007 Costituzione della società per azioni denominata Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. - Piemonte). Suppressione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte)
	1.2. SISTEMA REGIONALE E DECENTRAMENTO		I.r. 19/2003 ¹ Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 'Testo unico delle leggi sulla montagna'	I.r. 3/2004 Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni		I.r. 8/2006 Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi	I.r. 15/2007 Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte	
						I.r. 18/2006 Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni)		
						I.r. 28/2006 ² Modifica alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65)		
	1.3. ENTI STRUMENTALI E SOCIETA' REGIONALI	I.r. 16/2002 Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari	I.r. 5/2003 Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Società EXPO PIEMONTE S.p.A.				I.r. 17/2007 Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	

¹ Oggetto principale di questa legge è la disciplina delle Comunità montane.

² Oggetto di questa legge è la revisione della composizione del collegio sindacale delle ATC.

Macrosettore	Materia	Anno					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
2. SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.1. COMMERCIO		I.r. 37/2003 Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)	I.r. 14/2004³ Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti	I.r. 10/2005 Disposizioni urgenti in materia di procedimenti ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)		
				I.r. 27/2004 Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114), in materia di vendite di fine stagione e promozionali			
			I.r. 9/2003 Norme per il recupero funzionale dei rustici			I.r. 2/2006⁴ Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda	
	2.2. EDILIZIA						
	2.3. SVILUPPO ECONOMICO		I.r. 16/2003 Interventi speciali in favore di piccole e medie imprese commerciali, artigiane e di servizi economicamente danneggiate dai cantieri per la realizzazione della metropolitana, del passante ferroviario e delle infrastrutture per i XX Giochi Olimpici invernali 2006	I.r. 34/2004 Interventi per lo sviluppo delle attività produttive		I.r. 21/2006 Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico	

³ Nell'impossibilità di attribuire questa legge a un'unica materia, si è ritenuto che l'ambito del "Commercio" fosse quello maggiormente pertinente.

⁴ Si è ritenuto di considerare questa legge rientrante nella materia "Edilizia" in forza degli incentivi al restauro con finalità abitative in essa contenuti.

Macrosettore	Materia	Anno					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
	2.4. INDUSTRIA				I.r. 15/2005 Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi		
	2.5. FIERE E MERCATI					I.r. 20/2006 Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnistica e congressuale	
	2.6. CACCIA E PESCA					I.r. 37/2006 ⁵ Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca	
	2.7. TURISMO	I.r. 1/2002 Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte)	I.r. 4/2003 Modifiche della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto)			I.r. 33/2006 Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000	
		I.r. 22/2002 Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18	I.r. 15/2003 Integrazione della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera)			I.r. 34/2006 Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso	

⁵ Rientra nell'ambito della competenza residuale il Capo IV dedicato alla disciplina dell'esercizio della pesca.

Macrosettore	Materia	Anno					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
	2.8. ARTIGIANATO	<p>I.r. 7/2002 Modifiche della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato) come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24</p> <p>I.r. 29/2002 Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte</p>	<p>I.r. 12/2003 Interventi per ovviare e prevenire i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in frutticoltura</p> <p>I.r. 26/2003 Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità</p>	<p>I.r. 35/2004 Provvedimenti in materia di castanicoltura</p>			
	2.9. AGRICOLTURA					<p>I.r. 26/2006 Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999</p> <p>I.r. 27/2006 Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità</p>	

Macrosettore	Materia	Anno					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
3. SERVIZI ALLA PERSONA	3.1. ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	I.r. 26/2002 Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio		I.r. 1/2004 Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento		I.r. 7/2006 Disciplina delle associazioni di promozione sociale	
	3.2. FORMAZIONE PROFESSIONALE	I.r. 15/2002 Partecipazione della Regione Piemonte alla ristrutturazione degli enti di formazione professionale e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni alle Province		I.r. 26/2004 Concorso al mantenimento di Lucrezia Cavallaro figlia di Giovanni Cavallaro, vittima dell'attentato terroristico di Nassirya		I.r. 16/2006 Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento)	

Macrosettore	Materia	Anno					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
4. VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI	4.1. SPETTACOLO		I.r. 17/2003 Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada				I.r. 8/2007 Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada)
	4.2. STORIA E TRADIZIONI LOCALI	I.r. 32/2002 Tutela e valorizzazione del patrimonio storico - culturale e promozione delle attivita' delle Associazioni sportive storiche del Piemonte				I.r. 5/2006 Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati	I.r. 26/2007 Norme per l'esposizione delle bandiere delle minoranze linguistiche-storiche presenti sul territorio della Regione Piemonte

Macrosettore	Materia	Anno					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
5. TERRITORIO	5.1. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI			I.r. 17/2004 Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)			

4. La semplificazione normativa

Il processo di semplificazione normativa si inserisce nell'ambito di un più ampio programma di interventi volto ad arginare l'eccessiva complessità dell'azione amministrativa ed il proliferare della produzione normativa.

La semplificazione normativa e procedurale rappresenta, pertanto, uno degli strumenti attraverso il quale si è tentato di rispondere ad un'esigenza di *better regulation* fortemente avvertita ad ogni livello istituzionale.

A livello nazionale esiste un preciso quadro legislativo all'interno del quale possono essere calati i percorsi di semplificazione normativa: giova in prima linea ricordare il costruito delineato dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa)⁴⁹, che individua i criteri per la presentazione di un annuale disegno di legge di semplificazione normativa attraverso l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedurali, nonché di regolamenti per le norme regolamentari di competenza dello Stato e promuove, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, il completamento del processo di codificazione di ciascuna materia.

A tale norma vanno aggiunte le linee guida delineate dalla normativa generale sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché gli interventi di semplificazione normativo-procedurale, previsti dalla stessa legge 59/1997 e dalle successive leggi 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998) e 24 novembre

⁴⁹ Si riportano i principali commi dell'articolo 20 della legge 59/1997:

"1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedurali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. (omissis).

3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.

4 - 11. (omissis)."

2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), nonché, da ultimo, il meccanismo cosiddetto "taglia-leggi" introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005)⁵⁰.

I filoni della semplificazione possono quindi essere convenzionalmente ricondotte a tre categorie generali:

- tecniche di *eliminazione*, con le quali si perseguono effetti soppressivi di norme e di procedimenti;
- tecniche di *riduzione*, laddove prevalgono effetti di parziale revisione della disciplina o di soppressione di singoli segmenti procedurali;
- tecniche di *razionalizzazione*, a loro volta articolabili in *razionalizzazione normativa* o *razionalizzazione procedimentale* a seconda della prevalenza di effetti di revisione organica della normativa o di effetti più specifici di ristrutturazione semplificatrice di schemi procedurali, come nei casi di riforma dell'intero assetto procedimentale nei suoi profili funzionali e/o organizzativi.

Restringendo il campo di osservazione alla Regione Piemonte, il presente lavoro offre una panoramica sulle leggi approvate nel corso dell'ottava legislatura che introducono meccanismi di semplificazione normativa, con particolare riferimento all'anno 2007, periodo cronologico di riferimento del Rapporto.

⁵⁰ Si riportano i principali commi dell'articolo 14 della legge 246/2005:

“1-11. (omissis)

12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale.

13. (omissis).

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
- b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;
- d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
- e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
- f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
- g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.”.

Il monitoraggio permette di raggruppare le leggi regionali attraverso la seguente ripartizione:

- a) leggi regionali di natura settoriale che provvedono ad una nuova disciplina della materia e conducono all'abrogazione espressa delle norme previgenti
- b) leggi regionali di ricognizione ed abrogazione espressa delle norme non operanti
- c) leggi regionali di semplificazione amministrativa e procedurale
- d) leggi regionali di rinvio a regolamenti di delegificazione.

a) Leggi regionali di natura settoriale che provvedono ad una nuova disciplina della materia e conducono all'abrogazione espressa delle norme previgenti

Attraverso la procedura "indicatori giuridici e finanziari"⁵¹ della Banca dati Arianna si rileva che le leggi regionali approvate nel corso dell'ottava legislatura che introducono meccanismi di semplificazione normativa sono 19.

Non considerando le leggi che comportano una mera abrogazione selettiva di norme previgenti e restringendo quindi il campo di indagine alle leggi regionali che provvedono ad una nuova ed integrale disciplina della materia conducendo al contempo all'abrogazione espressa delle disposizioni antecedenti, è possibile iscrivere a questa categoria di norme le seguenti 9 leggi regionali⁵²:

- **legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37** (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca)
- **legge regionale 28 maggio 2007, n. 13** (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia)
- **legge regionale 6 agosto 2007, n. 18** (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale)
- **legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24** (Tutela dei funghi epigei spontanei)
- **legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28** (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)
- **legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2** (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali)

⁵¹ L'applicativo "indicatori giuridici e finanziari" costituisce una sottoprocedura della Banca dati Arianna e si pone come obiettivo l'implementazione e lo sviluppo dei dati informativi per fornire un'informazione più precisa e dettagliata della normativa regionale e, in prospettiva, anche uno strumento di analisi giuridico-finanziaria della legislazione piemontese.

La procedura consta di 17 voci, 12 per gli indicatori giuridici e 5 per gli indicatori finanziari ed ogni legge regionale, una volta approvata, viene sottoposta ad analisi per verificare quali indicatori siano rinvenibili nell'articolato. La descrizione puntuale ed analitica della procedura è già stata delineata nella V edizione del presente Rapporto.

⁵² I testi di tutte le leggi regionali sono reperibili al link <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/>

- **legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8** (Norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi di trasporto e per lo sviluppo della logistica regionale)
- **legge regionale 25 giugno 2008, n. 16** (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale)
- **legge regionale 28 luglio 2008, n. 23** (Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale)

Si segnala infine la peculiarità della **legge regionale 29 giugno 2007, n. 15** (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte), in quanto all'art. 6 (*Riordino delle disposizioni normative sui piccoli comuni*) dispone che entro un anno dalla entrata in vigore della stessa legge, la Giunta regionale proponga al Consiglio regionale un testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative regionali vigenti, recanti provvidenze per i comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti.

b) Leggi regionali di ricognizione ed abrogazione espressa delle norme non operanti

In questa categoria vengono riportate le due leggi regionali di semplificazione approvate nel corso dell'ottava legislatura.

La **legge regionale 1 agosto 2005, n. 13** (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione) porta a compimento un'iniziativa già presentata nel corso della settima legislatura ma poi decaduta per il sopraggiungere del termine della legislatura stessa.

Il medesimo progetto è poi stato ripresentato, con modifiche, durante l'ottava legislatura, giungendo a definitiva approvazione.

E' opportuno segnalare che la presentazione del disegno di legge nel corso della settima legislatura è stato preceduto da un attento lavoro tecnico di ricognizione delle leggi regionali non operanti e pertanto suscettibili di abrogazione espressa.

Il lavoro di ricognizione, condotto dal Settore Commissioni consiliari del Consiglio regionale nell'anno 2004, ha preso in esame l'intera produzione legislativa regionale, indicando per ciascun provvedimento qualificabile come non operante il criterio di valutazione di tale inoperatività, attraverso un'analisi condotta tramite la seguente griglia predefinita di parametri:

- verifica del contesto socio-economico presente al momento dell'emanazione della normativa
- analisi dell'evoluzione normativa successiva nella materia di riferimento
- analisi del finanziamento delle leggi di bilancio, per verificare l'eventuale mancato rifinanziamento quale parametro di supporto nella qualificazione di inoperatività;
- confronto con i funzionari della Giunta regionale competenti per materia.

Il testo definitivamente approvato nell'ottava legislatura prevede l'abrogazione espressa di 640 leggi regionali previgenti, secondo la seguente ripartizione tematica:

numero di l.r. abrogate	materia di riferimento
21	agricoltura e foreste
9	commercio, artigianato ed industria
4	caccia e pesca
12	enti locali
2	partecipazione
52	programmazione
15	turismo
7	sport
10	formazione professionale e lavoro
14	risorse idriche
20	opere pubbliche
7	urbanistica ed edilizia
9	ambiente energia parchi
16	trasporti
9	beni culturali
5	promozione attività culturali, istruzione e spettacolo
15	informazione, comunicazione e celebrazioni
39	organizzazione e personale
44	sanità
5	assistenza
325	bilancio, finanze, credito e patrimonio

E' importante segnalare inoltre che la legge regionale 13/2005 introduce nell'ordinamento normativo l'analisi d'impatto della regolamentazione, definito quale strumento tecnico-normativo di valutazione preventiva degli effetti delle proposte di atti legislativi e regolamentari su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

La legge prevede che la Giunta regionale individui i casi a cui applicare l'AIR, per supportare le decisioni dell'esecutivo in ordine all'opportunità dell'intervento normativo e ne informi la Commissione consiliare competente.

La **legge regionale 25 giugno 2008, n. 15** (Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure) porta avanti un duplice percorso.

Da un lato, infatti, è completato l'obiettivo, già perseguito con la prima legge di semplificazione, di abrogazione esplicita delle leggi regionali non più operanti, mentre dall'altro lato si è provveduto a delineare un percorso di semplificazione amministrativa

attraverso lo snellimento delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie, individuando i casi di eliminazione di alcuni certificati in materia di igiene e sanità pubblica.

La seconda legge di semplificazione è quindi costituita da due allegati all'articolo. In questa categoria viene analizzato il primo allegato, che segue la scansione della prima legge di semplificazione, provvedendo ad abrogare 30 leggi regionali secondo l'allegata tabella:

numero di l.r. abrogate	materia di riferimento
5	agricoltura, caccia e pesca
6	bilancio e tributi
1	cultura
4	opere pubbliche ed edilizia
4	problemi generali, problemi istituzionali, rapporti con lo Stato
2	programmazione
5	sanità
2	sport e tempo libero
1	trasporti

c) Leggi regionali di semplificazione amministrativa e procedurale

Appartengono a questa categoria le leggi regionali che introducono meccanismi di semplificazione amministrativa, di generalizzazione del silenzio assenso, di snellimento di procedure o di eliminazione di alcune fasi procedurali.

Possono quindi essere ricondotte a questa categoria le seguenti 4 leggi regionali:

- **legge regionale 4 luglio 2005, n. 7** (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
- **legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1** (Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo")
- **legge regionale 29 giugno 2007, n. 15** (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte)
- **legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2** (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali)⁵³

⁵³ La l.r. 2/2008 è già stata considerata nel paragrafo dedicato alle leggi regionali settoriali: si ritiene peraltro opportuno inserirla anche in questa sezione, stante i meccanismi di semplificazione amministrativa in essa delineati.

Pare opportuno, inoltre, ascrivere a tale tipologia di norme la già citata **seconda legge di semplificazione (l.r. 15/2008)**, con particolare riferimento all'allegato B della legge stessa, che provvede ad individuare le certificazioni in materia di igiene e sanità di cui si propone l'eliminazione.

Prima di passare ad una descrizione analitica di tale allegato, è necessario premettere che, proseguendo il cammino già avviato sin dagli anni '90 a favore di una semplificazione procedimentale anche attraverso un'attività sistematica di delegificazione e di riordino normativo, in data 13 ottobre 2004, è stato costituito con decreto del Ministro della Salute, un gruppo di lavoro con il compito di rivalutare l'efficacia delle certificazioni in termini di tutela della salute pubblica e di individuare gli obblighi di certificazione che, allo stato attuale, non hanno più alcuna valenza sanitaria.

Il documento conclusivo del gruppo è stato poi approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 9 febbraio 2006.

Va ricordato inoltre che anche altre Regioni hanno provveduto, con proprie leggi, ad abolire oppure a semplificare alcune procedure relative alle certificazioni, alle autorizzazioni, nonché alle idoneità sanitarie ed a pratiche di prevenzione non giustificate dalla esistenza di prove che dimostrino la loro efficacia.

In particolare la Regione Friuli Venezia Giulia con la legge n. 21 del 18 agosto 2005 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale", ha disposto l'abolizione dell'obbligo di presentare alcune certificazioni sanitarie (i certificati di idoneità fisica per lo svolgimento del servizio civile, per l'assunzione di insegnanti, per l'assunzione dei minori e degli apprendisti minori, per l'impiego di gas tossici, per il mestiere di fochino e per l'operatore adibito alla conduzione di generatori a vapore).

Nei confronti della suddetta legge è stato presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso governativo, ritenendo che le disposizioni eccedessero le competenze regionali incidendo, per un verso, su materie riservate dall'articolo 117, comma 2, della Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato e, per altro verso, su principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale in materia di salute, tutela e sicurezza del lavoro.

E' peraltro opportuno precisare che vi è stata poi, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rinuncia all'impugnativa, ritenendo che i punti di censura potessero ritenersi superati alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 1 giugno 2004.

Con questa sentenza, infatti, è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia n. 12/2003 che a sua volta prevede una serie di casi in cui le ASL non sono più tenute a rilasciare alcuni certificati sanitari, in considerazione del fatto che diverse leggi statali, tra cui il d.lgs. 626/1994 (ora sostituito dal

d.lgs. 81/2008) e il d.lgs. 502/1992, hanno individuato nel medico competente istituito presso la struttura lavorativa il soggetto esclusivamente deputato alla formulazione di protocolli sanitari e alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio a prescindere dall'età e dal rapporto di lavoro e riconoscendo inoltre ai legislatori regionali poteri di programmazione e riorganizzazione dell'assistenza sanitaria.

Il percorso avviato dalla Regione Friuli Venezia Giulia è stato poi più recentemente seguito anche da altre Regioni, tra cui in particolare dalla Regione Liguria che con la legge n. 41 del 7 dicembre 2006 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e la successiva deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2006, n. 1609 ha provveduto alla semplificazione delle procedure relative ad autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie, individuando i casi di abolizione di certificati in materia di igiene e sanità pubblica, sulla base dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale, nonché degli indirizzi approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel sopraccitato documento.

Analogamente la Regione Lombardia con la legge n. 8 del 2 aprile 2007 "Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato" e la Regione Umbria, con la deliberazione di Giunta regionale 22 febbraio 2006, n. 296 "Semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie", hanno perseguito la medesima finalità di semplificazione degli adempimenti connessi alla tutela della salute, prevedendo l'abolizione di diverse procedure di rilascio o rinnovo relative alle certificazioni in materia di igiene, sanità pubblica e veterinaria.

A completezza del quadro delineato va ricordato inoltre che nel corso della XV legislatura parlamentare è stato presentato il disegno di legge governativo n. 1249 "Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute", che conteneva una serie di misure dirette a semplificare in modo significativo alcune procedure burocratiche ritenute ormai obsolete e che incidono negativamente sui costi sostenuti dalle stesse amministrazioni coinvolte. Il termine della legislatura parlamentare ha determinato la decadenza del disegno di legge sopra ricordato, i cui contenuti, peraltro, sono stati ripresi dalla proposta di legge nazionale n. 1357 "Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altre disposizioni in materia sanitaria, di divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche nonché per la copertura di sedi farmaceutiche", ora in esame alla Camera dei Deputati.

Altresì la stessa legislazione europea, sempre più frequentemente, promuove il superamento del regime di tipo "autorizzativo" con un sistema di autocontrollo che si concretizza attraverso dichiarazioni di notifica, denunce di inizio attività e autocertificazioni, di cui la pubblica amministrazione può verificare la veridicità.

Ferma restando comunque l'importanza del lavoro di riordino normativo, è comunque auspicabile che tale lavoro avvenga di concerto tra le diverse amministrazioni regionali e lo Stato, per garantire gli stessi elementi di diritto in tutto il territorio nazionale.

Si riporta qui di seguito un'analisi dell'allegato B della legge regionale 15/2008 tramite la comparazione tra le certificazioni di cui la legge dichiara il superamento e le relative risultanze elaborate in sede di Conferenza delle Regioni.

<p>Legge regionale 25 giugno 2008, n. 15 – Allegato B</p> <p>Certificazioni e pareri in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e polizia mortuaria rilasciate a cura del Servizio Sanitario pubblico , di cui si aboliscono le procedure di rilascio/rinnovo</p>	<p>Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 09.02.2006 per la semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie</p>
<p>Certificato di sana e robusta costituzione richiesto agli impiegati civili e militari dello Stato, per l'iscrizione al corso superiore dell'Istituto Magistrale, per l'ammissione alle scuole-convitto professionali per infermiere, al personale della Corte dei Conti, agli impiegati di comuni, province e consorzi, agli ufficiali esattoriali</p>	<p>La certificazione viene richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli impiegati civili e militari dello Stato (art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960); - per l'iscrizione al corso superiore dell'Istituto Magistrale (art. 2 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653); - per l'ammissione alle scuole convitto professionali per infermiere (art. 17 del R.D. 21 novembre 1929, n. 2330); - al personale della Corte dei Conti (art. 1, punto 3 del R.D. 12 ottobre 1933, n. 1364); - agli impiegati di Comuni, Province e Consorzi (art. 221 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383), - agli ufficiali esattoriali (Regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell' articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146). <p>La Conferenza ne ha proposto l'eliminazione ritenendo che il suddetto certificato non sia più attuale in considerazione dell'ampliamento della sfera dei diritti dei portatori di handicap e dei soggetti affetti da menomazione. Sotto il profilo sanitario, inoltre, il certificato può ritenersi superato dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al previgente d.lgs. 626/94, ora sostituito dal d.lgs 81/2008, che prevede puntuali disposizioni in materia di idoneità specifica o generica al lavoro che garantiscono maggiormente la collettività scolastica.</p>
<p>Certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego.</p>	<p>Il certificato viene richiesto ai sensi del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 "Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" e di successivi atti (il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487).</p> <p>La Conferenza ne ha proposto l'eliminazione in reputando il suddetto certificato, acquisito presso l'ASL, un inutile doppione di quello del medico competente previsto dal previgente d.lgs. 626/94, ora sostituito dal d.lgs 81/2008 e ritenendo che non si rilevino ragioni logiche per prevedere un regime di controlli sanitari differente nei confronti dei dipendenti pubblici rispetto a quelli operanti nel settore privato nelle medesime posizioni lavorative.</p>
<p>Certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole.</p>	<p>Tale certificazione era richiesta per l'immissione in ruolo del personale scolastico, compresi i bidelli, prima dipendenti comunali e attualmente dipendenti statali. Doveva essere inoltre prodotta dal personale precario all'atto del conferimento di ogni incarico provvisorio ed anche nel caso di cambiamenti con scadenze sub-annuali.</p> <p>Tale certificazione era finalizzata ad escludere dall'insegnamento le persone con disabilità ed handicap fisici.</p> <p>La Conferenza ne ha proposto l'eliminazione in considerazione del fatto che con l'entrata in vigore del d.lgs. 626/1994, ora sostituito dal d.lgs. 81/2008, i lavoratori del pubblico impiego, soggetti a sorveglianza a cura del medico competente, debbono nuovamente sottoporsi ad accertamento di idoneità effettuato da quest'ultimo e pertanto il precedente certificato, acquisito presso l'ASL, si rivelerebbe un'inutile doppione.</p>

	<p>E' opportuno inoltre ricordare che la legge 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate" non richiede la certificazione di sana e robusta costituzione fisica per l'assunzione al lavoro pubblico e privato ed anche la legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" prevede l'abrogazione delle norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.</p>
Certificato per vendita dei generi di monopolio	<p>Il certificato è richiesto allo scopo di escludere, nei casi previsti dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", malattie infettive da addebitare alla vendita di prodotti sfusi.</p> <p>La Conferenza ne ha suggerito l'eliminazione ritenendo che non abbia più alcun significato, sia a causa del fatto che i generi di monopolio sono inscatolati, sia perché la trasmissione di eventuali infezioni non rientrerebbe in alcuna delle operazioni normalmente svolte dal venditore.</p>
Certificato di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti minori non a rischio	<p>Vi sono due filoni normativi che presiedono a questo adempimento. Da una parte, il recepimento della direttiva europea in materia di protezione dei giovani sul lavoro attraverso l'art. 9, comma 8, del d.lgs 345/1999, e le successive disposizioni correttive (art. 2, comma 1 del d.lgs 262/2000), che hanno affidato le pratiche di sorveglianza sanitaria per i minori ai medici competenti aziendali e dall'altra l'art. 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 "Disciplina dell'apprendistato" e l'art. 9 del D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato".</p> <p>Il d.lgs 345/1999 ha prodotto anche una prima semplificazione, riguardante i lavoratori minorenni che, se impiegati in attività che comportano l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. 626/1994, ora sostituito dal d.lgs. 81/2008, vengono visitati dal medico competente.</p> <p>La Conferenza, fermo restando il principio generale che non possono essere ammessi al lavoro i bambini (minori di 15 anni o che sono ancora soggetti all'obbligo scolastico), ad eccezione di alcune attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario per le quali vige l'obbligo di cui all' art. 6, comma 2, del d.lgs. 345/99, per ciò che attiene l'assunzione di apprendisti minori non esposti a rischio specifico ha ritenuto proponibile l'abrogazione delle visite preassuntive e periodiche e del relativo certificato, per le quali non vi sono evidenze di utilità ai fini di protezione della salute di tali soggetti e che comportano un notevole impiego di risorse da parte del Servizio Sanitario.</p> <p>Tale indirizzo trova anche conferma nella direttiva 84/33/CE che prevede la sorveglianza sanitaria unicamente per i minori esposti a rischio.</p>
Certificato di idoneità psicofisica per abilitazione alla conduzione di generatori di vapore (caldaie)	<p>Il certificato è previsto ai sensi del D.M. 1 marzo 1974 "Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore" allo scopo di accertare le capacità psico-fisiche degli addetti alla conduzione dei generatori di vapore.</p> <p>La Conferenza ne ha proposto l'eliminazione trattandosi di certificazione legata ad un periodo in cui le caldaie rappresentavano un pericolo elevatissimo per addetti e pubblico. Ora i compiti in capo a questi lavoratori non differiscono sostanzialmente da quelli dei lavoratori genericamente addetti alla manutenzione elettrica e meccanica di apparecchiature industriali, per i quali le procedure per il rilascio del patentino prevedono già l'accertamento delle capacità atte ad effettuare il compito in modo sicuro.</p>
Certificato sanitario per l'impiego dei gas tossici	<p>L'obbligo del certificato è stato previsto con il regio decreto n. 147 del 9 gennaio 1927 "Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici", per garantire che</p>

	<p>soltanto persone con caratteristiche adeguate manipolassero sostanze di grande pericolosità.</p> <p>La Conferenza ne ha suggerito l'abolizione e la sua sostituzione con un'adeguata formazione per gli addetti sull'uso sicuro dei gas tossici, in analogia con quanto proposto per il libretto sanitario per gli alimentaristi, anche in considerazione dell'affidamento al medico competente di tutte le attività sanitarie per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha superato l'impostazione di carattere autorizzativo scelta anche per altri certificati e la procedura assai farraginoso prevista dal R.D. 147 del 1927.</p>
<p>Certificato sanitario per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica</p>	<p>Il certificato viene richiesto ai sensi del Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Istruzione (art. 303 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297).</p> <p>La Conferenza ne ha proposto l'abolizione in quanto costituisce un inutile e oneroso doppio della certificazione già rilasciata dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL che, di fatto, convalidano quanto certificato dal medico curante o dal medico specialista che opera in rapporto di convenzione con l'ASL.</p>
<p>Certificato di vaccinazione per l'ammissione alle scuole pubbliche o in altre collettività, compresi colonie e centri estivi</p>	<p>L'art. 117 del d.lgs 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado". prevede per l'ammissione alle scuole pubbliche le certificazioni relative alle vaccinazioni antidifterica ed antitetanica, antipoliomielitica e contro l'epatite virale B. Ai sensi però del D.P.R. 335/1999, per ogni nuova iscrizione, i genitori possono presentare autocertificazione. Inoltre, atti successivi del Ministero della pubblica Istruzione hanno precisato che la mancata produzione del certificato non può pregiudicare la frequenza scolastica, rendendo pertanto inutile l'obbligo di certificazione.</p> <p>La Conferenza ha proposto l'abolizione delle suddette certificazioni, ritenendo più razionale mantenere il compito della sorveglianza dello stato vaccinale della popolazione infantile in capo alle ASL, in collaborazione con la scuola, le quali, disponendo dell'anagrafe vaccinale, possono efficacemente vigilare sullo stato vaccinale individuale e sui livelli di copertura collettivi, effettuando verifiche periodiche sulle autocertificazioni o indagini a campione.</p> <p>Per quanto riguarda, invece, la certificazione per l'ammissione nelle colonie o nei centri estivi, occorre precisare che tale certificazione non è prevista da norme di legge ma solo da circolari ministeriali che, anche recentemente, hanno recepito l'inutilità di parte degli accertamenti. Alcune Regioni, inoltre, ne hanno ulteriormente semplificato lo schema, prevedendo quasi esclusivamente autocertificazioni da parte dei genitori. Viene considerato, infine, del tutto inutile il certificato di idoneità richiesto per i centri estivi non residenziali (centri diurni comunali) in quanto, in questo caso, la tutela della salute è comunque garantita dalla rete sanitaria esistente.</p>
<p>Certificato di idoneità sanitaria per il personale di assistenza operante presso colonie o centri estivi</p>	<p>Questa tipologia di certificazione non viene considerata nel Documento della Conferenza. Si fa comunque presente che la sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2004, nel far salve tutte le legislazioni regionali che hanno introdotto l'abrogazione del certificato di idoneità sanitaria prevista dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1962 n. 283, ha specificato che pur non sussistendo un'abrogazione esplicita di tale disposizione, l'evoluzione della normativa comunitaria recepita dal legislatore statale con il d.lgs 3 marzo 1993 n. 123 e con il d.lgs 26 maggio 1997 n. 156 ha sostanzialmente affiancato al preesistente sistema sulla disciplina igienica relativa alle sostanze alimentari un diverso sistema di garanzia sostanziale e di controllo sulle modalità di tutela dell'igiene dei prodotti alimentari".</p>

<p>Scheda/cartella sanitaria per l'ammissione dei minori a colonie o centri estivi, compresa la certificazione di assenza di malattia infettiva e di provenienza da zona indenne</p>	<p>Questa tipologia di certificazione non viene considerata nel Documento della Conferenza. Si fa comunque presente che l'articolo 2 del disegno di legge nazionale n. 1249, in esame al Senato nel corso della XV legislatura e già citato in premessa, nel riformulare l'articolo 303 del d.lgs 16 aprile 1994 n. 297 prevedeva che, per l'ammissione ai soggiorni di vacanza, non sia richiesta in alcun caso la presentazione del certificato sanitario.</p>
<p>Certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale</p>	<p>Il certificato era previsto fino all'emanazione del T.U. delle leggi sulla Pubblica Istruzione solo dalle ordinanze ministeriali, che di anno in anno dettavano le modalità di svolgimento degli esami.</p> <p>La Conferenza, considerando anche che il suddetto certificato risulta superato dal d.lgs. 626/1994 (ora sostituito dal d.lgs. 81/2008) che sottopone gli alunni degli istituti professionali agli obblighi sanitari ivi previsti, ha suggerito l'adozione di una circolare esplicativa congiunta del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e del Ministero della Salute che ribadisca l'inesistenza di norme cogenti.</p>
<p>Libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista ex art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283</p>	<p>Questa tipologia di certificazione non viene espressamente considerata nel Documento della Conferenza. Si fa comunque presente che la certificazione è compresa nelle abrogazioni previste dall'articolo 3 del disegno di legge nazionale n. 1249 in esame al Senato durante la XV legislatura e citato in premessa.</p>
<p>Certificato medico di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi dopo l'assenza per malattia oltre i cinque giorni</p>	<p>Questa tipologia di certificazione non viene espressamente considerata nel Documento della Conferenza. Si fa comunque presente che la certificazione è stata abolita dalla Regione Liguria (l.r. 7 dicembre 2006, n. 41) ed è compresa nelle abrogazioni previste dall'articolo 3 del più volte citato disegno di legge nazionale n. 1249.</p>
<p>Tessera sanitaria per le persone addette ai servizi domestici</p>	<p>Questa tipologia di certificazione non viene espressamente considerata nel Documento della Conferenza. Si fa comunque presente che la certificazione è stata abolita dalla Regione Liguria (l.r. 7 dicembre 2006, n. 41).</p>
<p>Certificato di idoneità fisica all'esercizio dell'attività di autoriparazione</p>	<p>Il certificato viene previsto dall'art. 7, comma 1, lettera c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione", dall'art. 80 del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e dall'art. 240 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".</p> <p>La Conferenza ne ha proposto l'abolizione, in quanto è da ritenersi superato dall'applicazione del d.lgs 626/1994, ora sostituito dal d.lgs. 81/2008, in grado di garantire meglio l'idoneità del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni.</p>
<p>Certificato di idoneità fisica a svolgere la mansione di fochino</p>	<p>Il certificato viene previsto dall'art. 27 del DPR 19 marzo 1956, n. 302 "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547".</p> <p>La Conferenza ne ha proposto l'abolizione, in quanto è da ritenersi superato dall'applicazione del d.lgs 626/1994, ora sostituito dal d.lgs. 81/2008. Inoltre la visita medica è da ritenersi pleonastica rispetto ai più cogenti obblighi di addestramento ed istruzione professionale.</p>
<p>Certificato di idoneità sanitaria alla conduzione di impianti di risalita</p>	<p>Il certificato viene previsto dall'art. 8 del DM 5 giugno 1985 "Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri".</p>

	<p>La Conferenza ne ha proposto l'abolizione, ritenendo la visita medica pleonastica rispetto ai più cogenti obblighi di addestramento ed istruzione professionale, e suggerisce di ricollocare la tematica nell'ambito della sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs 626/1994, ora sostituito dal d.lgs. 81/2008.</p>
Certificato di idoneità psicofisica per maestro di sci	<p>Il certificato viene previsto dall'art. 4 della legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina".</p> <p>La Conferenza ne ha proposto l'abolizione, ritenendo la visita medica pleonastica rispetto ai più cogenti obblighi di addestramento ed istruzione professionale e suggerisce di sostituire il certificato con l'esecuzione di test attitudinali e verifiche periodiche.</p>
Certificato di idoneità fisica a fare il giudice onorario e il giudice di pace	<p>Il certificato viene previsto dall'art. 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276 "Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari".</p> <p>La Conferenza ne ha proposto l'abolizione, ritenendo che non esista alcun criterio sanitario (in senso epidemiologico) per valutare l'idoneità a svolgere le mansioni di giudice onorario e di giudice di pace, attinente invece ad un ambito comportamentale che esula dalla possibilità di valutazione del medico.</p>
Certificato di idoneità sanitaria per i lavoratori extracomunitari dello spettacolo	<p>Il certificato viene previsto dall'art. 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 " Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine", seguita dalle circolari del 4 agosto 1988, n. 81 e del 1 dicembre 1999, n. 80.</p> <p>La legge 943/1986 è stata abrogata dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che demanda ad un successivo regolamento la disciplina delle modalità di rilascio dell'autorizzazione al lavoro ad artisti extracomunitari. Nel regolamento di attuazione (DPR 31 agosto 1999, n. 394) però non viene più previsto l'obbligo di certificazione sanitaria.</p> <p>La Conferenza ha suggerito di adottare una circolare esplicativa del Ministero della Salute nella quale venga chiarito che non è necessaria la certificazione sanitaria.</p>
Certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione	<p>Il certificato viene previsto dall'art. 3 della legge 19 ottobre 1956 n. 1224 "Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro", allo scopo di provare che l'iscritto all'Istituto di previdenza che intenda richiedere ed ottenere la concessione della sovvenzione sia in possesso di una sana costituzione fisica e possa dare quindi maggiori garanzie sulla sua capacità di estinguere il debito.</p> <p>La Conferenza ne ha proposto l'abolizione in considerazione del fatto che un certificato sanitario non può essere predittivo della capacità del mutuatario di estinguere il debito.</p>
Abolizione dell'obbligo dell'esame radiografico del torace annuale per silicosi e asbestosi	<p>L'adempimento discende dal combinato disposto degli articoli 157, comma 2 e 160, comma 1, del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".</p> <p>La Conferenza ha fatto presente che, ai sensi del d.lgs. 626/94, ora sostituito dal d.lgs. 81/2008, l'esame radiografico del torace è sostituito, per i lavoratori a rischio di silicosi e asbestosi, con altri accertamenti che mirano a verificare lo stato della malattia, disposti dal medico competente in relazione alla valutazione del rischio nel caso concreto. Si è sottolineato, inoltre, che un ravvicinamento temporale dell'esame, se non giustificato dalle condizioni particolari in cui versa il lavoratore, rischia di causare all'esposto un danno maggiore di quello che mira a prevenire.</p>

<p>Certificato di sana e robusta costituzione per lo svolgimento di attività ludico-motoria a fini ricreativi</p>	<p>Questa tipologia di certificato non è stata presa in considerazione dalla Conferenza, né è stata oggetto di trattazione da parte delle altre regioni che hanno legiferato in tema di semplificazione.</p>
<p>Abolizione degli obblighi in materia di medicina scolastica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo della presenza del Medico scolastico; - Obbligo della tenuta di registri di medicina scolastica; - Obbligo della presentazione di certificato medico oltre i cinque giorni di assenza; - Obbligo di periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici. 	<p>Gli obblighi in materia di medicina scolastica sono sanciti nel D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518 "Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264", che regolamenta in generale l'attività medica all'interno delle strutture scolastiche".</p> <p>La Conferenza ha precisato che si tratta di obblighi previsti da una legislazione datata, in quanto riferita ad un contesto epidemiologico, sociale e scolastico modificato nelle sue caratteristiche e da considerare non più attuali data la diversa organizzazione del servizio sanitario pubblico in materia di medicina scolastica. Inoltre si è ricordato che le procedure di visita individuale degli studenti hanno perso di qualsiasi significato e interesse, mentre l'obbligo alla tenuta di registri di medicina scolastica è stato superato dalla definizione di sistemi informativi specifici.</p> <p>In merito al certificato legato ad un'assenza scolastica superiore ai cinque giorni, la Conferenza ha precisato che nel Testo Unico delle leggi sulla Pubblica Istruzione (d.lgs. 297/1994) non viene previsto alcun obbligo di certificazione.</p> <p>Riguardo infine all'obbligo di periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici, la Conferenza ha sottolineato che è stata largamente dimostrata l'inutilità nella prevenzione del contagio, nonché l'impatto negativo sulle resistenze degli agenti patogeni.</p>
<p>Libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri, barbieri e affini, estetiste e per le attività di lavanderia</p>	<p>Le modalità di autorizzazione di tali attività sono di competenza del Comune.</p> <p>La Conferenza ha ritenuto che il suddetto obbligo, non essendo previsto da leggi specifiche, entri in contrasto con i principi generali della volontarietà delle prestazioni sanitarie ed inoltre che le nuove conoscenze tecniche e scientifiche rendano del tutto inutile un periodico controllo sanitario degli esercenti tali attività.</p> <p>Ha suggerito quindi di adeguare il suddetto adempimento con le disposizioni più generali in materia artigianale e di sportello unico per le imprese.</p>
<p>Partecipazione delle ASL alla Commissione Comunale "parrucchieri, barbieri ed estetisti"</p>	<p>L'adempimento viene previsto nella legge 14 febbraio 1963, n. 161. "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini".</p> <p>Detta Commissione è tenuta a fornire parere obbligatorio ma non vincolante alla redazione dei regolamenti comunali per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini. La Commissione inoltre dev'essere sentita ai fini del rilascio, da parte del Sindaco del provvedimento di autorizzazione all'esercizio.</p> <p>La Conferenza ha ritenuto che la partecipazione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica alla Commissione rappresenti una duplicazione di attività e, comunque, non soddisfi il requisito dell'efficienza configurando un cattivo impiego delle risorse.</p>
<p>Parere igienico sanitario per l'apertura di esercizi dell'attività di parrucchiere ed estetista</p>	<p>Questa tipologia di adempimento non viene espressamente considerato nel Documento della Conferenza. Si fa comunque presente che l'articolo 10 del decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2007 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli", come risultante dalla relativa legge di conversione, assoggetta l'apertura di tali esercizi alla sola denuncia di inizio attività.</p>
<p>Certificazioni di conformità del feretro di cui agli artt. 18, 25 e 30 del DPR 285/90 previste al punto 9.7 della Circolare del Ministero della Sanità 24.6.93 n. 24.</p>	<p>Il certificato di conformità del feretro è previsto dalla circolare ministeriale del 24 giugno 1993, n. 24.</p> <p>La conformità del feretro rientra tra la certificazione di qualità del prodotto.</p>

	<p>La Conferenza ha precisato che il rischio da microrganismi patogeni al momento del trasporto del cadavere è praticamente nullo e recenti disposizioni legislative, rispettose di consuetudini religiose diverse, vanificano l'obbligo di chiusura del feretro; inoltre in queste operazioni non si ravvisa alcuna valenza medico-legale od igienista.</p> <p>Fatte salve le certificazioni rilasciate per il trasporto in altro Stato al fine di non turbare procedure disciplinate da normative diverse dal DPR 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", la Conferenza ha proposto pertanto di delegare, senza oneri per le aziende sanitarie e per gli utenti, alle imprese di pompe funebri che operano sul territorio regionale, sia la certificazione di conformità del feretro, quando richieste, sia l'operazione di apposizione del sigillo. Permane inoltre a carico delle aziende sanitarie l'obbligo di vigilanza e controllo previsti dal DPR 285/90.</p>
Certificazione dello stato delle condizioni igieniche dei carri funebri e dell'autorimessa per i carri funebri	<p>La certificazione viene prevista negli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", al fine di tutelare la salute pubblica, oltre alla salute dei lavoratori addetti alle operazioni, evitando la dispersione di microrganismi patogeni durante la collocazione del cadavere nella cassa ed il trasferimento del feretro.</p> <p>La Conferenza ha evidenziato che il rischio da microrganismi patogeni al momento della manipolazione e del trasporto del cadavere è estremamente basso e comunque limitato ad alcuni microrganismi. Non vi è inoltre possibilità di contatto tra il cadavere, riposto in cassa, e le superficie dell'automezzo.</p> <p>La Conferenza ha proposto pertanto di abrogare gli articoli 20 e 21 del D.P.R. 285/1990, ricordando che per la tutela dei lavoratori dipendenti subentrano i dettami del d.lgs. 626/1994, ora sostituito dal d.lgs. 81/2008, che pone a carico del datore di lavoro la valutazione del rischio e l'adozione di adeguati mezzi di protezione per i lavoratori.</p>
Assistenza alle esumazioni ed estumulazioni	<p>L'adempimento è disciplinato dagli articoli 83, 84, 86 e 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".</p> <p>La Conferenza ha sottolineato che le esumazioni e le estumulazioni non sono da considerare operazioni a rischio infettivo e non vi è un rischio concreto di trasmissione di microrganismi patogeni nella manipolazione dei feretri a distanza di tempo dalla sepoltura; i microrganismi che determinano i processi putrefatti non sono, se non in casi specifici e per patologie non presenti attualmente in Italia, patogeni per l'uomo e non è dimostrabile il persistere del rischio infettivo in momenti successivi alla sepoltura.</p> <p>La Conferenza ricorda infine che anche per le esumazione e le estumulazioni sono vincolanti le norme del d.lgs. 626/1994, ora sostituito dal d.lgs. 81/2008.</p>
Pareri per la costruzione di edicole funerarie e sepolcri privati di cui agli artt. 55 (limitatamente alla costruzione di edicole funerarie all'interno di cimiteri esistenti), 94 e 101 del DPR 285/90	<p>Il parere è richiesto ai sensi degli articoli 94 e 101 del D.P.R. 285/1990 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".</p> <p>La Conferenza ha proposto l'abrogazione del suddetto parere che di fatto non risulta significativo alla luce anche delle norme tecniche che regolamentano la costruzione delle edicole funerarie (art. 76 del D.P.R. 285/1990).</p>
Trattamento antiputrefattivo	<p>L'adempimento è previsto dagli articoli 32 e 48 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".</p> <p>La Conferenza ha precisato che la persistenza del rischio infettivo dopo la chiusura del feretro o a seguito di manipolazione di feretri a distanza di tempo dalla sepoltura non è supportata da dati scientifici e che i microrganismi che determinano i processi putrefattivi non sono necessariamente patogeni per l'uomo.</p>

	<p>Permane comunque a carico delle aziende sanitarie l'obbligo di vigilanza e controllo previsti dal suddetto DPR e sono fatte salve le certificazioni rilasciate per il trasporto in altro Stato al fine di non turbare procedure disciplinate da normative diverse dal sopraccitato decreto.</p>
Certificato di trasporto dei cadaveri	<p>Il certificato è richiesto ai sensi degli articolo 16 e 25 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.</p> <p>La Conferenza ne ha proposto l'abolizione anche perchè l'intervento medico previsto per la constatazione di morte, la compilazione del certificato ISTAT e la visita necroscopica rende inutile tale certificato.</p>
Parere igienico sanitario al rilascio dell'autorizzazione dell'abitabilità o agibilità	<p>Questa tipologia di adempimento non viene espressamente considerato nel Documento della Conferenza. Si fa comunque presente che ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del DPR 380/2001 ai fini del rilascio del permesso di costruire e del certificato di agibilità la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie può essere autocertificata (senza necessità di allegare il parere dell'ASL) laddove il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico - residenziali.</p>
Obbligo di isolamento di animali per il controllo della rabbia	<p>L'adempimento viene previsto dall'art. 86 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria" che sancisce l'obbligatorietà dell'isolamento e dell'osservazione dell'animale per 10 giorni da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente.</p> <p>La Conferenza ha ritenuto che, in considerazione dell'assenza prolungata nel territorio regionale di segnalazioni di casi di rabbia, sia in animali selvatici che domestici, e in considerazione, altresì, della specifica professionalità dei veterinari del servizio pubblico dell'Azienda sanitaria (professionalità che consente loro di discernere e valutare il grado di rischio sanitario, in relazione allo specifico evento), l'obbligatorietà dell'isolamento dell'animale morsicatore sia da valutare caso per caso dal Servizio Veterinario dell'Azienda competente per territorio.</p>
Visita veterinaria prima dello spostamento dei suini verso macelli e allevamenti interni alla regione (O.M. 23.02.2006, art. 1) e visita veterinaria per il rilascio della certificazione modello 7 RPV per spostamenti nell'ambito della regione (art. 42 D.P.R. 08.02.1954, n. 320)	<p>Nel Documento approvato dalla Conferenza viene richiamato genericamente l'obbligo della visita veterinaria, con relativa attestazione sanitaria, prima del carico dei suini domestici, da allevamento e da macello, da trasportare fuori comune, così come previsto con ordinanza ministeriale del 27 aprile 1983. L'ordinanza è stata emanata a seguito del manifestarsi sul territorio nazionale di numerosi focolai di Peste Suina Classica (PSC), malattia infettiva altamente contagiosa.</p> <p>La Conferenza ha suggerito la sospensione, in via temporanea e sperimentale della suddetta visita, precisando che, dopo il 1983 sono stati realizzati specifici piani di sorveglianza attiva e di controllo ed inoltre il rigoroso complesso delle misure di identificazione degli animali e delle aziende suinicole che li detengono, introdotto dal D.M. n. 427 del 18 ottobre 1991 e perfezionato dal D.P.R. n. 317 del 30 aprile 1996 ha permesso di realizzare un efficace sistema di anagrafe per la rintracciabilità degli animali nelle loro movimentazioni.</p> <p>Per questo, la Conferenza ha ritenuto che la mera visita dei suini prima del carico possa risultare del tutto superata e poco efficace anche alla luce del fatto che, nell'eventualità di insorgenza di malattie a carattere epizootico, trova comunque applicazione il disposto dell'art. 32 del Regolamento di Polizia Veterinaria in base al quale la competente Autorità sanitaria può disporre che la dichiarazione di provenienza degli animali sia integrata da un'attestazione sanitaria relativa alla visita favorevole degli animali prima del carico. In questo modo pertanto, come è già operante per le malattie infettive di altre specie animali, la visita veterinaria viene resa obbligatoria solo in caso di effettiva e comprovata necessità.</p>

d) Leggi regionali di rinvio a regolamenti di delegificazione

L'articolo 27 dello Statuto regionale attribuisce al Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, la facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento.

E' opportuno premettere che nel corso dell'ottava legislatura non sono state approvate leggi regionali in ottemperanza al dettato statutario.

Pare però utile fare cenno ad alcune leggi regionali che rinviano a provvedimenti amministrativi la regolamentazione di contenuti precedentemente disciplinati con fonte primaria.

Rientrano quindi in questa categoria le seguenti leggi regionali⁵⁴, delle quali si ritiene utile presentare un breve commento:

- **legge regionale 6 agosto 2007, n. 18** (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale)
- **legge regionale 1 luglio 2008, n. 19** (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna))
- **legge regionale 28 luglio 2008, n. 23** (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale)

La **legge regionale 6 agosto 2007, n. 18** (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) ha ridefinito il quadro degli strumenti della programmazione socio-sanitaria e dei soggetti coinvolti nella pianificazione, nella programmazione e nella gestione delle funzioni sociosanitarie.

In tale ridefinizione hanno trovato spazio tre significative azioni di semplificazione rispetto al dettato del precedente quadro legislativo regionale.

La prima riguarda l'unificazione dell'ambito di programmazione sanitaria con quello di programmazione socioassistenziale.

La legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61 (Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999), abrogata dalla l.r. 18/2007, trattava della sola programmazione sanitaria e definiva, all'articolo 1, comma 1 lettera d), due atti di programmazione distinti: il Piano sanitario regionale ed il Piano socioassistenziale regionale.

⁵⁴ Le due leggi regionali sottoelencate sono già state considerate nel paragrafo dedicato alle leggi di natura settoriale. I contenuti delle stesse rendono peraltro opportuno richiamarle anche in questa sezione.

La l.r. 18/2007 unifica e integra, fin dal titolo, i due ambiti di programmazione e definisce un solo atto di programmazione: il Piano socio-sanitario regionale (articolo 2 comma 2).

La seconda riguarda le modalità di approvazione del maggiore atto di programmazione.

La l.r. 61/1997 era, contestualmente, legge di principi e legge di attuazione degli stessi: essa, infatti, conteneva l'intero atto di programmazione (il Piano sanitario 1997-1999) ed i suoi allegati come parte integrante della legge stessa.

La l.r. 18/2007 si limita a definire i contenuti necessari e le modalità di approvazione del Piano: esso, come previsto all'art. 11, "è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e previo parere della Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria, nell'anno di inizio del periodo al quale si riferisce la programmazione".

La terza attiene alla definizione degli ambiti territoriali delle aziende sanitarie.

La l.r. 18/2007 non si limita ad abrogare la legge regionale 22 settembre 1994 n. 39 (Individuazione delle aziende sanitarie regionali) ma prevede, agli articoli 18, 20 e 21 che la definizione delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, di quelle ospedaliere-universitarie, e dei loro ambiti territoriali avvenga attraverso deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta Regionale.

La **legge regionale 1 luglio 2008, n. 19** (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna)) prevede che la delimitazione degli ambiti territoriali delle comunità montane avvenga con deliberazione del Consiglio regionale, laddove la normativa previgente stabiliva per via legislativa tale zonizzazione.

La **legge regionale 28 luglio 2008, n. 23** (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), nel ridefinire le strutture sulle quali si articola l'assetto organizzativo del Consiglio e della Giunta regionale, introduce rilevanti novità nell'individuazione dell'organo al quale compete approvarne gli eventuali cambiamenti.

La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale non hanno più bisogno di proporre all'organo legislativo l'istituzione, la modifica, o la soppressione delle direzioni regionali e dei relativi settori, ma possono direttamente trasfondere tali modifiche in provvedimenti di organizzazione la cui definitiva approvazione viene attribuita direttamente, per gli ambiti di rispettiva competenza, alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza medesimi.

Gli organi che si limitavano a proporre, ovvero Giunta regionale e Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale diventano gli organi che direttamente definiscono e approvano gli eventuali cambiamenti dell'assetto organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale. L'eliminazione del passaggio in Consiglio regionale per l'approvazione della istituzione, modifica, o soppressione delle direzioni e dei settori, oltre a rappresentare un consistente ridimensionamento dei poteri e delle competenze dell'assemblea legislativa, introduce una evidente semplificazione normativa, eliminando il passaggio in Consiglio regionale delle modiche che si vogliono apportare all'assetto organizzativo del Consiglio e della Giunta regionale.

Anche la nuova disciplina introdotta dalla l.r. 23/2008 per l'approvazione delle modifiche delle dotazioni organiche del personale regionale è riconducibile ad una attività di semplificazione normativa: l'approvazione degli eventuali cambiamenti di tali dotazioni organiche permane in capo all'organo legislativo, ma non sarà più necessaria un'autonoma deliberazione di tale organo, perché la ridefinizione di tali dotazioni dovrà essere inserita in un allegato alla legge finanziaria.



Conformemente a quanto previsto dall'art. 31 della l.r. 23/2008, l'organo legislativo approva contestualmente alla legge finanziaria, all'interno di un suo allegato, le eventuali ridefinizioni della dotazione organica del personale del ruolo del Consiglio e della Giunta regionale individuate rispettivamente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta regionale; l'autonoma delibera del Consiglio regionale di approvazione delle modifiche di tali dotazioni non sarà più necessaria perché tale provvedimento verrà riassorbito nell'iter di approvazione della legge finanziaria medesima.


5. Analisi della tipologia di approvazione delle leggi e degli emendamenti

All'inizio dell'VIII legislatura emergeva un dato decisamente in controtendenza rispetto agli anni precedenti: solo il 45% delle leggi era approvato a maggioranza, mentre il 55% era approvato all'unanimità dei votanti (in altre parole i votanti sono tutti favorevoli, mentre alcuni consiglieri non partecipano al voto, quindi concorrono a mantenere il numero legale, ma non si esprimono sul testo normativo).

Nel 2006 le percentuali si assestavano in sintonia con questa tendenza: 47% delle leggi approvate a maggioranza, e ben il 53% approvate all'unanimità (dei presenti 23%, dei votanti 30%).

Nel 2007 il 49% delle leggi è approvato a maggioranza (dato quindi in aumento), mentre il 51% all'unanimità (dato complessivo sommando il 17% delle leggi approvate all'unanimità dei presenti e il 34% all'unanimità dei votanti, come sopra definita).








Si nota quindi una leggera inversione di tendenza rispetto all'inizio di legislatura, tendenza che ora si avvicina di più agli andamenti della precedente VII legislatura.

Questi dati paiono comunque confermare l'indicazione secondo cui i testi, sottoposti all'esame dell'aula, siano stati esaminati e istruiti approfonditamente in sede di commissione pervenendo a stesure molto condivise, e, comunque, abbiano trovato nell'Aula momenti di sintesi e condivisione più evidenti.


Se esaminiamo la presenza di *proposte emendative*, ed il loro esito, durante l'esame in aula vediamo infatti che il 73% nel 2005, il 60% nel 2006 e ben il 79% nel 2007 delle leggi sono state approvate in via definitiva con emendamenti.






Analizziamo ora i dati relativi ai presentatori degli emendamenti e alla percentuale di successo nell'approvazione.


Nel 2005 il 13% degli emendamenti presentati è stato approvato, il 31% respinto e ben il 56% ritirato: si trattava evidentemente di emendamenti "di pressione e sollecitazione" politica per ottenere modifiche significative alle leggi (si pensi alle leggi finanziarie e di bilancio)



Nel 2006 gli emendamenti ritirati salgono al 76%, mentre gli approvati raggiungono l'11% e i respinti il 13%. Anche qui vale la stessa riflessione di cui sopra, tenuto conto che la maggior parte degli emendamenti ritirati era stata presentata sulle leggi regionali esaminate durante la sessione di bilancio.



Nel 2007 invece il 32% degli emendamenti è stato approvato, il 37% è stato respinto e il 31% ritirato: come si nota i dati sono molto diversi da quelli dei due anni precedenti.




Un'indicazione pare provenire dal fatto che le opposizioni hanno utilizzato anche altri strumenti regolamentari per esercitare la loro "pressione politica" in occasione di esame di leggi significative, esprimendo meno, dal punto di vista quantitativo, proposizioni emendative nel merito.

Sono comunque state oggetto di numerosi emendamenti sia le leggi finanziarie, sia quelle inerenti la sicurezza, il riordino di alcune società partecipate e dei servizi socio-sanitari regionali.


Gli emendamenti ritirati sono stati pressoché tutti presentati dalle opposizioni. Nei grafici relativi al 2007 il dettaglio di quanto qui sopra illustrato.

Dato interessante è anche quello della tipologia dei presentatori degli emendamenti approvati.


Nel 2005 il 38% degli emendamenti approvati è stato presentato dalla maggioranza, il 53% dall'opposizione e il 9% da firme congiunte di consiglieri di entrambi gli schieramenti: il dato è significativo per il fatto che la percentuale di successo degli emendamenti delle opposizioni supera quella della maggioranza, forse perché molte leggi riprendono testi già esaminati negli anni precedenti (si tenga conto che le maggioranze di governo della VII e VIII legislatura sono diverse).



Nel 2006 le percentuali si modificano e si riportano ai trend della passata legislatura: 68% degli emendamenti approvati sono stati presentati dalla maggioranza, il 23% dall'opposizione e il 9% da firme congiunte.



Nel 2007 il 17% degli emendamenti è stato presentato dalla maggioranza, il 76% dalle opposizioni e il 7% a firma congiunta. Le percentuali di successo si attestano sui seguenti valori: il 46% degli emendamenti approvati è stato presentato dalla maggioranza, il 42% dalle opposizioni e il 12% a firma congiunta.



Si evidenzia pertanto una modifica del trend del 2006, con un quasi pareggio nelle percentuali di "successo" emendativo delle forze politiche dei due opposti schieramenti, anche se tale dato è pesantemente influenzato dai numeri assoluti.

Quanto sopra pare confermare le osservazioni prima esposte sulle modalità di approvazione delle leggi in questi primi tre anni di legislatura che si presentano con andamenti non costanti e in parte differenti dalle precedenti legislature.


6. Analisi dell'attività istituzionale dell'Assemblea regionale


Nel corso del 2007 il Consiglio regionale si è riunito complessivamente 132 volte, in complessive 73 giornate.

Anno 2007	
Sedute di Consiglio	132
Giornate di Consiglio	73
Durata totale (in ore)	h. 369.34

Il numero di sedute e di giornate di Consiglio del 2007 registra un sensibile aumento rispetto al 2006.

I grafici che seguono offrono una comparazione con i corrispondenti periodi delle precedenti legislature (VI e VII), come meglio illustrato dai grafici che seguono.







L'attività consiliare è stata analizzata e suddivisa nelle categorie già utilizzate in passato, ovvero:

1. **attività legislativa** – ricomprende il tempo dedicato alla discussione delle proposte o disegni di legge successivamente al licenziamento da parte della Commissione competente. Il dibattito consiliare si articola nelle fasi dello svolgimento di una o più relazioni illustrative e conseguente discussione generale, della discussione dell'articolo e di eventuali emendamenti ad esso riferiti e della votazione finale. Compare in questa attività anche il tempo dedicato ad esaminare possibili ordini del giorno presentati in relazione ai provvedimenti legislativi discussi (articolo 78 Regolamento) o a questioni pregiudiziali strettamente collegate (articolo 63);
2. **attività amministrativa** – si riferisce alla discussione inerente alle deliberazioni, ivi comprese quelle di approvazione di regolamenti, nomine, valutazione di insindacabilità – nell'ambito di procedimenti giudiziari – nei confronti dei Consiglieri (l.r. 32/2001), decreti del Presidente del Consiglio. Sotto queste voci è presente anche il tempo dedicato agli adempimenti necessari ad ogni inizio legislatura relativamente ad eventuali dimissioni e surrogazioni successive a rinunce alla carica di Consigliere regionale, nonché agli adempimenti di cui agli articoli 20 e 22 dello Statuto e all'articolo 4 del Regolamento concernenti l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Consiglieri Segretari del Consiglio regionale;

3. **attività di indirizzo politico** – viene preso in esame il tempo dedicato al dibattito di mozioni e ordini del giorno non strettamente collegati ad altri atti normativi, aventi come oggetto argomenti di competenza regionale o di interesse generale, iscritti come singoli punti all’o.d.g. della seduta. Il loro svolgimento si articola nelle fasi di illustrazione, discussione e votazione finale;
4. **sindacato ispettivo** – il tempo dedicato a questa attività comprende lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze che, nel primo caso, si articola nella risposta della Giunta e nella replica, per non più di 5 minuti, dell’interrogante o uno degli interroganti, mentre, nel secondo caso, prevede l’illustrazione, per non più di 5 minuti, della domanda da parte dell’interpellante, cui segue la risposta della Giunta ed un’eventuale breve replica del Consigliere che l’ha presentata;
5. **dibattiti politici** – tale categoria comprende il tempo dedicato alle comunicazioni della Giunta regionale su argomenti di particolare interesse economico, politico e sociale, i Consigli straordinari convocati ad hoc su uno specifico tema e le assemblee aperte ex articolo 46 del regolamento consiliare;
6. **varie** – questa voce di tipo residuale comprende il tempo dedicato alle questioni procedurali di tipo pregiudiziale o preliminare, le questioni riconducibili al titolo “ordine dei lavori”, i saluti alle persone in visita al palazzo, le commemorazioni di personaggi di spicco nell’ambito politico o culturale oppure che hanno avuto una presenza di rilievo per la Regione (solitamente ex Consiglieri).


La ripartizione dei tempi lavorativi (effettuata, per comodità di calcolo, in minuti), al netto delle pause, è stata la seguente:

2007		
ATTIVITA'	PERCENTUALE	TOTALE
Attività legislativa	31%	6.730
Attività amministrativa	15%	3.320
Attività di indirizzo politico	4%	980
sindacato ispettivo	7%	1.500
dibattiti politici	17%	3.865
Varie	26%	5.779
TOTALE		minuti 22.174 = h. 369.34



Come per il passato, rimane elevata la percentuale dell'attività riconducibile alla voce "varie". Infatti, il peso percentuale di tale attività è superiore alle voci "attività amministrativa", "indirizzo politico", "sindacato ispettivo", "dibattiti politici" e viene superata unicamente dalla voce "attività legislativa", riconducibile alla funzione principale del Consiglio regionale.


Procedendo all'osservazione degli ulteriori grafici prodotti, che rilevano l'andamento dell'attività del Consiglio nel 2007 messa a confronto con quella del 2006, si constata un'attività consiliare più intensa, come peraltro deducibile dal numero totale di ore di dibattito effettuate (369.34 nel 2007 a fronte di 254.22 nel 2006). Fa eccezione il tempo dedicato all'attività di indirizzo politico e al sindacato ispettivo.







In particolare si registra un picco dell'attività nei mesi di luglio e settembre 2007, dovuto all'incidenza della voce "varie". Nel caso specifico, l'elevato numero di ore è stato dedicato al tentativo da parte dell'opposizione di rinviare l'esame del disegno di legge n. 267, *Norme per la programmazione socio sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale* (divenuto L.R. 18).



La sanità si riconferma come una delle materie che, insieme al bilancio e ai documenti collegati, assorbono buona parte dell'attività consiliare. E infatti, nel mese di ottobre ampio spazio dei lavori consiliari è stato occupato dall'esame della PDCR 161, *Piano socio sanitario regionale 2006-2010* (DCR 137-40212), e al dibattito sulla "Città della salute", mentre il mese di aprile è stato dedicato all'esame dei provvedimenti finanziari.

Di particolare rilievo anche l'attività legislativa del mese di novembre, in cui è stato esaminato e approvato il disegno di legge n. 344, *Disposizioni relative a politiche regionali in materia di sicurezza integrata* (divenuta L.R. 23).









7.CRP_net “Il tuo spazio per partecipare all'attività dell'Assemblea piemontese, commentando le notizie ed intervenendo nella discussione”

Il Consiglio Regionale del Piemonte ha realizzato, nell'ambito del progetto di e-Democracy, cofinanziato dal CNIPA, “**Sesamo la porta è aperta. Accesso al Palazzo Virtuale delle Pubbliche amministrazioni**”, una serie di servizi volti a promuovere la partecipazione dei cittadini, delle Associazioni e delle PA locali alle attività dell'Ente.

Il progetto, a cui partecipano i Consigli Regionali e le Giunte delle Regioni del Nord-Ovest, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, le province di Imperia, Torino, Alessandria, Asti e Cuneo, i comuni di Genova e Noli, si rivolge a cittadini, pubbliche amministrazioni ed esperti del settore e ha come finalità quella di creare un dialogo tra il cittadino, le imprese, le associazioni e gli Enti pubblici nell'ottica di una maggiore interazione tra Istituzione e società civile. Questo obiettivo viene perseguito razionalizzando e strutturando le forme di comunicazione tra istituzioni, promuovendo la partecipazione dei cittadini alle attività di governo, interpellando i cittadini con strumenti on line per la raccolta di suggerimenti, indicazioni e valutazioni, nonché sperimentando, attraverso l'utilizzo delle ICT, modalità di partecipazione alle decisioni politiche.

Nella realizzazione delle varie finalità che il Progetto si prefigge, sono state individuate da parte degli Enti partecipanti necessità diverse in relazione al territorio e alla legislazione di riferimento. Il risultato è un multiprogetto diversificato che, ad oggi, comprende quasi tutte le modalità di realizzazione del concetto di e-democracy con le attuali disponibilità tecnologiche

Il Consiglio Regionale del Piemonte ha attivato una sezione del proprio sito ufficiale dedicata ai servizi di e-democracy, denominata CRPNet che mette a disposizione i seguenti servizi:

- **sistema di gestione dei contenuti (Content Management System):** suddiviso nelle componenti di front-office (rivolto a cittadini e imprese) e back-office (in carico alla Redazione), il sistema è raggiungibile dal sito web istituzionale del Consiglio Regionale e prevede numerosi servizi:
 - **registrazione:** per accedere alle funzionalità partecipative. Il Consiglio Regionale potrà utilizzare le informazioni fornite (es. fascia di età, titolo di studio, area geografica...) a fini statistici o per creare opportuni panel di utenti da utilizzare su particolari tematiche di interesse
 - **forum:** per la discussione tra cittadini su argomenti relativi a specifici progetti di partecipazione democratica.
 - **news:** per leggere e commentare pubblicamente le novità inserite dalla Redazione.

- **newsletter**: per ricevere, su richiesta, informazioni via e-mail.
- **Iter Atti del Consiglio**: offre la possibilità di ricevere, direttamente sulla propria casella di posta elettronica, segnalazioni puntuali relative ai passaggi di stato degli atti. In particolare permette agli utenti registrati di selezionare da un apposito elenco gli atti (proposte e disegni di legge, proposte di deliberazione, ordini del giorno, mozioni, regolamenti) e/o la materia di appartenenza (es. agricoltura, sanità, istruzione...) e di seguirne l'iter consiliare attraverso un avviso automatico nella propria casella di posta. E' possibile consultare il materiale relativo all'atto selezionato collegandosi, attraverso, il link inserito nel messaggio di posta, alle banche dati regionali "Arianna" e "Atti del Consiglio". Il servizio, completamente automatico, è integrato con la banca dati delle Leggi Regionali Arianna.
- **scrivici**: per inviare osservazioni, porre domande e richiedere chiarimenti circa il materiale pubblicato sul sito (es. news, documenti, leggi).
- **FAQ (Frequently Asked Question)**: per trovare risposta alle domande ricorrenti.
- **sondaggi**: per raccogliere sulle diverse tematiche le opinioni di un campione di utenti.
- **consultazioni istituzionali**: è un servizio rivolto ai soggetti consultati dalle Commissioni consiliari nella fase di redazione dei testi dei progetti di legge che verranno poi discussi in aula. Il sistema mette a disposizione delle Commissioni uno strumento per l'indizione delle consultazioni e la pubblicazione del materiale da consultare; i soggetti consultati possono inviare le proprie memorie collegandosi e CRPNet.
- **sistema di web conference**: consente la partecipazione attiva da parte di soggetti che non possono essere presenti nella sede in cui avviene il confronto e la condivisione a distanza dei documenti di lavoro.
- **piattaforma di streaming audio/video**: permette di assistere a sedute, conferenze, incontri, nonché di consultare l'archivio delle registrazioni delle sedute e di assistervi in differita.

Questo progetto giunge dopo lungo processo di sviluppo del Sistema informativo del Consiglio regionale (SICr) imperniato sul nucleo centrale dell'attività legislativa

Il tema dell'e-democracy è affrontato secondo un modello ambizioso (OCSE 2001) che vede i cittadini partner nella policy-making, con tre livelli di coinvolgimento:

1. informazione - attivazione di un flusso comunicativo oneway per diffondere elementi informativi tra i cittadini;
2. consultazione - attivazione di un flusso comunicativo bidirezionale, per ottenere feedback dai cittadini;
3. partecipazione attiva - relazione collaborativa con i cittadini nel dare forma al dibattito politico.

CRP_net è coerente con questo al modello: uno spazio specifico per partecipare all'attività dell'Assemblea piemontese dove sono disponibili strumenti diversificati e complementari tra di loro, rivolti sia al singolo cittadino, sia alle organizzazioni. Il cittadino che entra nel palazzo virtuale ha la possibilità di trovare facilmente le informazioni su tutta l'attività consiliare e ricevere aggiornamenti sugli argomenti di suo interesse per poter poi commentare le notizie ed intervenire nella discussione in modo efficace

link

CRPNet: www.consiglioregionale.piemonte.it/crpnet

Sito ufficiale del Progetto Sesamo: www.progettosesamo.it

8. Monitoraggio degli atti di indirizzo politico

Gli atti di indirizzo politico costituiscono lo strumento mediante il quale il Consiglio esprime il proprio orientamento su questioni specifiche o di interesse generale e formula indicazioni e indirizzi politici alla Giunta, impegnandola ad intervenire.

Dopo la riforma costituzionale si è accentuato il ruolo di indirizzo e controllo del Consiglio rispetto all'attività della Giunta, come prevede peraltro il nuovo Statuto e che si concretizza mediante la presentazione e discussione degli ordini del giorno o mozioni presentati sia dalla maggioranza che dall'opposizione.

Nel corso dell'anno 2005 è stato avviato, su richiesta di un Consigliere regionale, l'Osservatorio sull'applicazione degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale. Questo organismo è diventato operativo attraverso la costituzione di un'unità flessibile "Osservatorio sull'applicazione degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale" istituito con determinazione dirigenziale.

L'unità flessibile, per acquisire informazioni sugli ordini del giorno di competenza della Giunta regionale, collabora attivamente con il preposto ufficio della Giunta regionale, individuato presso lo staff dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale.

Dall'anno 2005 è prevista una pubblicazione contenente i dati relativi agli ordini del giorno approvati in aula. Fino al 2007 tale pubblicazione è stata semestrale, per l'anno 2008 è prevista con cadenza quadrimestrale.

La pubblicazione, rinvenibile anche sul sito del Consiglio regionale all'indirizzo <http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/pubblicazioni.htm>, contiene lo stato di attuazione degli atti di indirizzo approvati dall'inizio della legislatura, nonché le azioni e gli atti che vengono assunti in relazione agli impegni indicati negli ordini del giorno. A tal fine nel monitoraggio vengono sistematicamente registrati gli atti riferiti all'applicazione degli ordini del giorno: circolari, deliberazioni, lettere di trasmissione, ovvero tutta la documentazione inerente gli atti di indirizzo.

Il Consiglio regionale dall'inizio della legislatura al 31 dicembre 2007 ha approvato 216 ordini del giorno su 889 atti di indirizzo presentati. Nel corso del 2007 il Consiglio regionale ha approvato 92 ordini del giorno. Di questi 92, 19 riguardano la Sanità (odg collegati al Piano socio sanitario 2007-2010), 15 Enti locali-Forme associative-Deleghe (odg collegati al disegno di legge relativo alla sicurezza) e 14 Temi generali, istituzionali - Rapporti con lo Stato come si evince dalla tabella sotto riportata.

Riepilogo ordini del giorno approvati dal Consiglio regionale nell'anno 2007

AREE TEMATICHE	TOT. ODG
Agricoltura	3
Assistenza e sicurezza sociale	2
Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio	1
Caccia e pesca	1
Cultura	3
Enti Locali - Forme associative - Deleghe	15
Industria - Commercio - Artigianato	2
Istruzione e Formazione Professionale	3
Lavoro - Movimenti migratori	12
Opere pubbliche - Edilizia	2
Organizzazione regionale	1
Partecipazione e informazione	0
Temi generali - istituzionali - Rapporti con lo Stato	14
Programmazione	4
Sanità	19
Sport - Tempo libero	0
Trasporti e comunicazioni	5
Turismo	0
Tutela dell'ambiente - Inquinamenti	4
Consulte - Commissioni	1

9. Partecipazione di genere

Attività istituzionale

Come nella precedente edizione e tenuto conto dell'importanza del tema, si è deciso di analizzare i dati rilevati sulla partecipazione di genere in riferimento ad attività istituzionali consiliari.

I dati del 2007 (e anche quelli rilevati dall'inizio della Legislatura) per quanto riguarda l'attività istituzionale delle Consigliere regionali dell'VIII Legislatura sono riportati nelle tabelle che seguono.

Nelle *tabelle 1a e 1b* si sono rilevati i dati relativi alla:

- presentazione di proposte di legge⁵⁵
- presentazione di atti di sindacato ispettivo
- presentazione di atti di indirizzo

Attività istituzionale VIII Legislatura: analisi di genere

Tabella 1a (Periodo dall'01/01/2007 al 31/12/2007)

N. Consiglieri totale	63 (100%)	N. Consigliere	8 (12,7%)
N. p.d.l. totale nel 2007	90 (100%)	N. p.d.l. sottoscritte da almeno una Consigliera nel 2007	51 (56,66 %)
	di cui 4 divenute leggi	Di cui come 1° firmatario:	16 (17,77 %)
N. Mozioni/ordini del giorno nel 2007	340 (100%)	N. Mozioni e ordini del giorno sottoscritti da almeno una Consigliera nel 2007	
		Mozioni 14 ; O.d.g. 174	Tot. 188 (55,29 %)
N. Interrogazioni/interpellanze nel 2007	747 (100%)	N. Interrogazioni e interpellanze sottoscritte da almeno una Consigliera nel 2007	
		Interrogazioni 178 ; Interpellanze 65	Tot. 243 (32,53%)

⁵⁵ N.B.: le p.d.l. per loro natura hanno una pluralità di sottoscrittori: in questa indagine si conteggiano le p.d.l. sottoscritte da almeno una (o più) Consigliera. Idem dicasi per gli altri atti censiti.

Tabella 1b (Periodo dall'inizio Legislatura al 31/12/2007)

N. Consiglieri totale	63 (100%)	N. Consigliere	8 (12,7%)
N. p.d.l. totale dall'inizio legislatura al 31/12/2007	383 (100%) di cui 27 divenute leggi	N. p.d.l. sottoscritte da almeno una Consigliera dall'inizio legislatura al 31/12/2007	203 (53,00 %) Di cui come 1° firmatario: 46 (12,01 %)
N. Mozioni/ordini del giorno dall'inizio legislatura al 31/12/2007	889 (100%)	N. Mozioni e ordini del giorno sottoscritti da almeno una Consigliera dall'inizio legislatura al 31/12/2007	Mozioni 41 ; O.d.g. 416 Tot. 457 (51,40%)
N. Interrogazioni/interpellanze dall'inizio legislatura al 31/12/2007	1990 (100%)	N. Interrogazioni e interpellanze sottoscritte da almeno una Consigliera dall'inizio legislatura al 31/12/2007 nel 2007	Interrogazioni 437 ; Interpellanze 215 Tot. 652 (32,76%)

Le Consigliere regionali della VIII Legislatura sono 8 su un totale di 63, cioè il 12,7%.

Sul totale delle 383 proposte di legge presentate nella VIII Legislatura, fino al 31/12/2007, quelle sottoscritte da almeno una Consigliera sono 203, cioè il 53% del totale; in 46 casi almeno una Consigliera è "primo firmatario" (22,66%).

Nel 2007, sul totale di 90 proposte di legge presentate, quelle sottoscritte da almeno una Consigliera sono 51 (56,66% del totale) e di queste 16 hanno una Consigliera come primo firmatario (31,37%).

Rispetto al totale delle p.d.l. presentate nei due periodi considerati (383 e 90) invece, la percentuale delle p.d.l. con primo firmatario donna è nei due periodi rispettivamente del 12,01% e del 17,77% , percentuale che risulta in crescita rispetto alla precedente indagine. È importante notare, infine, che più della metà delle p.d.l. è sottoscritta da almeno una Consigliera. Dal confronto dei due periodi emerge un ulteriore incremento di attività propositive da parte delle Consigliere.

Le materie verso cui risulta maggiore l'interesse delle Consigliere, nel 2007, risultano essere la sanità e l'organizzazione regionale.

Tabella 2 Attività legislativa: partecipazione femminile distribuita per materia (dati VIII Legislatura dal 1/1/2007 al 31/12/2007)

MATERIE	N. Leggi (valore assoluto)	N. Leggi in %	N. P.d.l. (valore assoluto)	N. P.d.l. in %
Agricoltura			3	5,88 %
Assistenza e sicurezza sociale			2	3,92 %
Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio			3	5,88 %
Caccia - Pesca				
Controlli amministrativi				
Cultura	1 (pdl n°274 l.r.14/2007)	25%	2	3,92 %
Enti Locali - Forme associative - Deleghe			1	1,96 %
Industria - Commercio - Artigianato			3	5,88 %
Istruzione e Formazione Professionale			3	5,88 %
Lavoro - Movimenti migratori	1 (pdl n°502 l.r.25/2007)	25%	5	9,80 %
Opere pubbliche - Edilizia			3	5,88 %
Organizzazione regionale	1 (pdl n°441 l.r.11/2007)	25%	8	15,68 %
Partecipazione e informazione			1	1,96 %
Pianificazione territoriale - Urbanistica			1	1,96 %
Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato			1	1,96 %
Programmazione				
Sanita'	1 pdl n°405 (21/2007)	25%	11	21,56 %
Sport - Tempo libero			1	1,96 %
Trasporti e comunicazioni				
Turismo			2	3,92 %
Tutela dell'ambiente - Inquinamenti			1	1,96 %
	Tot. 4	100%	Tot.51	100 %

Nomine di competenza del Consiglio regionale

Esaminando i dati relativi alla presenza femminile nelle nomine di competenza del Consiglio regionale risulta quanto segue.


Nel corso del 2007 sono stati nominati 59 uomini e 17 donne su un totale complessivo di 76 soggetti.

La percentuale relativa alla presenza femminile è, quindi, del 22%, come risulta dal grafico sottostante.

Volendo effettuare una comparazione rispetto ai dati in possesso, dall'inizio della VIII legislatura, risulta che la percentuale di donne nominate nel corso del 2005 è stata del 28% per scendere poi al 23% nel corso del 2006, fino alla citata percentuale del 22% nel 2007.

Si rileva, pertanto, una diminuzione della percentuale di donne nominate dal Consiglio regionale negli enti e nelle istituzioni varie.

Totale nominati	Uomini	Donne
76	59	17



10. Prima nota in ordine alla fiscalità regionale: possibili ricadute applicative del disegno di legge "Attuazione dell'articolo 119 della Costituzione: delega al Governo in materia di federalismo fiscale"

a. Introduzione sui principi costituzionali

La disciplina costituzionale del federalismo fiscale si trova principalmente nell'articolo 119 della Costituzione, ma anche in altre disposizioni, specialmente nell'art. 117 sul riparto delle competenze.

Per quanto riguarda la competenza delineata dall'art. 117, le **regioni** hanno **potestà legislativa esclusiva** nella materia tributaria non espressamente riservata alla legislazione dello Stato, il quale mantiene la competenza legislativa esclusiva in materia di sistema tributario statale (art. 117, seconda comma, Cost.); la materia inerente l'armonizzazione dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario rientra, invece, tra le materie di **legislazione concorrente** (art. 117, terzo comma, Cost.).

Altre disposizioni in materia finanziaria si trovano nell'art. 81 Cost. che prevede l'obbligo di copertura delle spese⁵⁶, e nell'art. 53, secondo comma, Cost., che stabilisce il principio generale di progressività, per cui anche le regioni devono improntare il prelievo tributario a criteri di progressività in funzione delle politiche economiche e fiscali perseguite.

Come già accennato, i profili essenziali del federalismo fiscale sono delineati nell'articolo 119 della Costituzione. Il primo comma, riconosce alle regioni e agli enti locali **autonomia di entrata e di spesa**, che si sostanzia nell'attribuzione di:

- risorse autonome (derivanti da tributi ed entrate propri e da partecipazioni ai tributi erariali aventi ad oggetto il gettito riferibile ai rispettivi territori),
- un fondo perequativo per i territori con ridotta capacità fiscale,
- risorse di natura aggiuntiva che lo Stato può destinare a regioni ed enti locali per favorire lo sviluppo ed il riequilibrio economico e sociale e comunque per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni.

Il dettato costituzionale, al comma 1, sembra equiparare, per quanto riguarda l'autonomia finanziaria, la posizione delle regioni a quella degli enti locali (i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa), tuttavia, opera in materia tributaria la **riserva di legge** relativa di cui all'articolo 23 Cost., a favore del legislatore statale o regionale.

⁵⁶ La Corte Costituzionale, nella sentenza 213/2008, ha ricordato che tale principio è vincolante anche per le regioni.

Inoltre, al **legislatore regionale** spetta assicurare il **coordinamento finanziario e tributario** (anche al fine di evitare la frammentazione o moltiplicazione dei tributi) sulla base dei principi stabiliti dalla legge statale. D'altro canto, anche il legislatore regionale deve imporre la propria potestà impositiva in armonia con la Costituzione e con i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, posti, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., dal legislatore statale.

Pertanto, alla luce dell'articolo 119 Cost., può desumersi che spetta al legislatore nazionale, in sede di attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo, scegliere le modalità di esplicazione dell'autonomia finanziaria locale mediante la concorrenza di **leggi statali, leggi regionali e regolamenti locali**.⁵⁷

Per le regioni, la massima espressione di autonomia finanziaria e anche principale fonte di finanziamento regionale, prevista dall'art. 119 Cost., consiste sicuramente nella possibilità di emanare tributi propri. A tale proposito, la Corte Costituzionale ha ricordato che i **tributi propri** vanno identificati con quelli **istituiti e stabiliti con legge regionale** e quindi ha dichiarato l'illegittimità nei casi in cui le regioni hanno tentato di modificare la disciplina dei tributi regionali imposti da norme statali⁵⁸.

Il potere impositivo delle regioni deve dunque esplicarsi in armonia con le norme costituzionali, nonché con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e internazionale. Si ricorda che anche la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha dichiarato che la normativa regionale in materia tributaria deve essere conforme al diritto comunitario⁵⁹.

Nell'ambito dei suddetti principi costituzionali, si colloca la potestà legislativa delle regioni in materia tributaria; tuttavia, l'attuazione del federalismo fiscale richiede una disciplina puntuale delle funzioni riservate a ciascuna categoria di enti, che sarà prevista dai decreti legislativi attuativi, da emanarsi a norma dell'art. 2 del disegno di legge "Attuazione dell'articolo 119 della Costituzione: delega al Governo in materia di federalismo fiscale", che viene esaminato al paragrafo successivo.

⁵⁷ La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 37/2004 (ricorrenti le regioni Emilia Romagna e Basilicata contro alcune disposizioni della legge finanziaria del 2002) ha osservato che, per l'attuazione del disegno costituzionale di cui all'art. 119, è necessario l'intervento del legislatore nazionale per chiarire "gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva rispettivamente di Stato, regioni ed enti locali".

⁵⁸ In tal senso, sentenza Corte Cost. 296/2003 (la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tre norme della legge regionale del Piemonte n. 5 agosto 2002, n. 20 "Legge finanziaria per l'anno 2002" in materia di Irap e tassa automobilistica) e sentenza Corte Cost. 297/2003 (la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge della Regione Veneto 9 agosto 2002, n. 18 in materia di tassa automobilistica); in entrambi i casi la Corte ha dichiarato trattarsi di tributi rientranti nella competenza statale e non propri della regione.

⁵⁹ Corte di Giustizia CE, sentenza 21 giugno 2007, causa C-173/05, che dichiara incompatibile con il diritto comunitario la legge 2/2002 della regione Sicilia che aveva istituito un tributo regionale sul passaggio di gasdotti attraverso il proprio territorio.

b. Disegno di legge "Attuazione dell'articolo 119 della Costituzione: Delega al Governo in materia di federalismo fiscale"⁶⁰

Allo scopo di dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione, il Governo ha approvato, in data 3 ottobre 2008, il disegno di legge delega sul federalismo fiscale.

La sua finalità è di assicurare autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni⁶¹. A questo scopo viene prevista una radicale modifica delle norme di finanziamento e di spesa: per quanto riguarda il finanziamento dei livelli essenziali si prevede il superamento graduale della spesa storica a favore dei fabbisogni standard, per le altre spese il superamento avviene attraverso il meccanismo della perequazione fiscale.

Per la prima tipologia di spese, il superamento della spesa storica è previsto in un periodo sostenibile; per le altre spese nel termine di cinque anni.

Il Governo dovrà predisporre entro **ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge i decreti attuativi.**

Le ricadute di questo provvedimento sul sistema istituzionale saranno molto forti e significative; si è quindi ritenuto importante leggere questo disegno di legge sotto il profilo degli effetti che avrà a livello regionale.

Il **ruolo della regione** si delinea già scorrendo i criteri e gli obiettivi a cui dovranno attenersi i decreti legislativi. Infatti la legge delega, con riguardo ai presupposti non assoggettati a imposizione da parte dello Stato, prevede che i futuri decreti debbano **garantire alle regioni la potestà di:**

- a) istituire tributi regionali e locali;
- b) determinare variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia;
- c) dare facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi delle compartecipazioni regionali;
- d) prevedere impossibilità di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; nel caso in cui tali interventi siano operati dallo Stato, essi sono possibili solo se c'è contestuale attribuzione di altre tributi o modifica di aliquote, con quantificazione finanziaria in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

⁶⁰ Sul tema si segnala la pubblicazione Focus n.17 dell'ottobre 2008, rinvenibile sul sito all'indirizzo <http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/focus.htm>

⁶¹ La legge delega prevede anche il concorso delle regioni speciali al sistema di perequazione, mentre rimane ferma la specificità e la competenza esclusiva delle norme di attuazione. L'attuazione di detti principi è demandata alla fase di attuazione in cui dovranno essere rispettati i limiti imposti dai rispettivi Statuti speciali. Nel caso in cui siano assegnate nuove funzioni alle Regioni a Statuto speciale, ma anche a quelle a Statuto ordinario, saranno previste modalità di finanziamento attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise.

Sono poi indicati una serie di altri criteri e finalità volte a delimitare l'ambito di intervento statale rispetto alle regioni. Si prevede così:

- a) garanzia alle regioni, oltre che agli enti locali, di un adeguato livello di flessibilità fiscale con una forte apporto di tributi manovrabili;
- b) lealtà istituzionale tra i vari livelli di governo per conseguire gli obiettivi della finanza pubblica nazionale e rispettare i vincoli dell'Unione Europea;
- c) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;
- d) piena collaborazione del Governo con le regioni e gli enti locali, al fine di condividere la definizione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni nonché la determinazione dei fabbisogni standard;
- e) principio di premialità per i comportamenti virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e meccanismi sanzionatori per il mancato rispetto di finalità e funzioni assegnate.

La funzione legislativa della regione si esplicherà anche attraverso l'adozione di leggi regionali che, partendo dalle **regole della legge statale**, differenzino, previa concertazione con gli enti locali, le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in considerazione delle diversità regionali.

c. I tributi delle regioni

La legge delega classifica nuovamente i tributi⁶² dei quali dispongono le Regioni in:

- **tributi propri derivati**, disciplinati dalla legge statale e il cui gettito è attribuito alle regioni;
- **aliquote riservate alle regioni sulle basi imponibili dei tributi erariali**;
- **tributi propri**, istituiti dalle regioni su basi imponibili non assoggettati ad imposizione erariale.

La **regione**, per quanto riguarda le prime due fattispecie di tributi potrà **modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento** stabiliti dalla legge statale; potrà inoltre **disporre esenzioni, detrazioni, deduzioni, speciali agevolazioni**.

La modalità di ripartizione dei tributi e delle compartecipazioni assegnate avviene in conformità al **principio di territorialità**, e dovrà tener conto:

- a) del luogo di consumo per i tributi che hanno come presupposto i consumi,
- b) della localizzazione dei cespiti per i tributi a carattere patrimoniale,
- c) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione,
- d) della residenza del percettore per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche.

Il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione⁶³.

⁶² Le regioni minor capacità fiscale beneficeranno di un **fondo perequativo** a favore delle regioni con alimentato: dai **gettiti prodotti nelle singole regioni** dalla compartecipazione regionale all'IVA; con quote **dell'addizionale regionale all'IRPEF**.

Le risorse del fondo dovranno finanziare la differenza fra il fabbisogno necessario a coprire le spese relative ai livelli essenziali - calcolate in base ai costi standard - e il gettito regionale dei tributi che le finanziano; nonché **le esigenze finanziarie derivanti dalla copertura delle altre spese**. La ripartizione del fondo tra le regioni deve avvenire **senza alterare la graduatoria tra le regioni fissata in base alla capacità fiscale per abitante** e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale. In sede di stesura finale è stato anche previsto che alla **regione presa come riferimento per il livello minimo sufficiente** delle aliquote dei tributi tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per le prestazioni essenziali, **sia garantita la copertura del differenziale tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi**.

⁶³ Le regioni, in sede di prima applicazione delle nuove normative, hanno garanzia della piena copertura del differenziale certificato tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi.

d. Le spese delle regioni

La legge delega disciplina anche le **spese da finanziare proprie delle regioni** connesse alle loro competenze legislative. Queste vengono distinte in:

- A. **spese rientranti nel vincolo della lett. m), secondo comma, dell'art. 117** della Costituzione, in cui rientrano quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione. L'ammontare di tale spese è calcolato nel rispetto dei **costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni**. Deve essere erogato in condizione di efficienza e appropriatezza⁶⁴.

Queste spese verranno finanziate:

- **con il gettito**, valutato ad aliquota e base imponibile uniforme, **di tributi regionali** da individuare in base al principio di correlazione, della compartecipazione regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'IVA;
- **con quote specifiche del fondo perequativo**, così da garantire un finanziamento integrale in ciascuna Regione; in **via transitoria tali spese sono finanziate anche con il gettito dell'IRAP**.

Le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinate al finanziamento di tali spese sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento in almeno una Regione; qualora il gettito sia insufficiente concorre la perequazione.

- B. **altre spese**; le altre spese verranno finanziate:

- con il gettito dei **tributi propri**;
- con **quote del fondo perequativo**. In particolare tali spese sono finanziate dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'IRPEF che sia tale da compensare integralmente l'importo complessivo attualmente trasferito dallo Stato alle regioni per queste spese.

- C. **spese finanziate con i contributi speciali**, con i finanziamenti dell'Ue e con i cofinanziamenti statali di cui al quinto comma dell'art. 119 Cost. E' prevista anche la **fiscalità di sviluppo** in conformità col diritto comunitario⁶⁵.

⁶⁴ Per quanto riguarda la spesa per il trasporto pubblico locale, nella quantificazione del finanziamento si deve far riferimento ai costi standard e a un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale.

⁶⁵ **Verranno soppressi i trasferimenti statali diretti** al finanziamento delle spese di cui alla lettera A) e lettera B).

e. Fondi regionali a favore di comuni e province

L'attuazione del federalismo fiscale comporterà per la regione cambiamenti non solo nell'imposizione tributaria, ma anche nel collegamento dei tributi ad una spesa pubblica, pertanto la regione stessa dovrà apportare variazioni nella propria contabilità.

Nel bilancio regionale saranno istituiti **due Fondi, uno a favore dei Comuni, l'altro a favore delle province**, con l'indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti a titolo di concorso per il finanziamento per le funzioni da loro svolte.

Inoltre, sulla base di accordi in Conferenza unificata e previa concertazione con gli enti locali, le regioni, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato per la perequazione, potranno correggere le valutazioni della spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture.

I fondi ricevuti dalle Regioni, **entro venti giorni dal ricevimento, dovranno essere trasferiti agli enti di competenza**. In caso di inottemperanza, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

f. Riflessi sulla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della regione Piemonte"

La legge regionale di contabilità del Piemonte è conseguenza attuativa del decreto legislativo 76 del 2000⁶⁶, decreto legislativo che completa un ricco periodo di riforme legislative.

L'articolo 2 della legge regionale prevede che l'ordinamento finanziario regionale sia retto da criteri atti a consentire alla finanza regionale di concorrere, con la finanza statale e locale, al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

In riferimento a codesti obiettivi e tenuto conto dei numerosi elementi innovativi introdotti dal disegno di legge delega è auspicabile un aggiornamento della legislazione contabile regionale e quindi una sistematica rivisitazione dell'impianto contabile regionale.

Le rideterminazioni delle spese incidono direttamente sul potere regionale di spesa, ma indirettamente richiedono un sistema contabile con uno schema di bilancio adeguato sia nello stato di previsione della spesa sia nello stato di previsione dell'entrata.

In particolare, il capo VII, relativo ai fondi statali assegnati alla regione, potrà essere maggiormente articolato in base alle nuove tipologie di fondi introdotte con questo disegno di legge. In tal modo il sistema contabile regionale potrà rispondere più adeguatamente ai criteri e ai principi contenuti nell'art. 3⁶⁷ della l.r. 7/2001.

⁶⁶ Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 2000.

⁶⁷ Art. 3. (Criteri e principi dell'ordinamento contabile della Regione)

g. Margini di intervento regionale nella disciplina dei propri tributi

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

I limiti dell'autonomia tributaria regionale in materia di IRAP sono individuati in termini generali all'interno dell'articolo 16 del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che recita :

Art. 16.(Determinazione dell'imposta)

- 1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.*
- 2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento*
- 3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.*

1. L'ordinamento contabile della Regione si attiene ai seguenti criteri e principi fondamentali:

- a) conferimento di chiarezza e trasparenza ai documenti contabili al fine di consentire ai cittadini la massima conoscenza e comprensibilità dei fatti contabili ed economici che riguardano l'attività della Regione, e di favorire le forme della partecipazione secondo i dettati dello Statuto della Regione;
- b) fissazione di regole affinché l'attività finanziaria ed economica della Regione sia retta da criteri di economicità e di efficacia;
- c) osservanza dei principi, stabiliti in materia di distinzione tra ruolo di direzione politico-amministrativa, e di gestione amministrativa dalla legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale).

2.L'ordinamento contabile della Regione e' predisposto:

- a) tenendo conto delle norme sul conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e successive modificazioni e integrazioni, e conseguenti provvedimenti di attuazione, e dei principi che regolano il detto conferimento;
- b) applicando i principi generali della delegificazione, della semplificazione e della accelerazione delle procedure, in base il disposto di cui all'articolo 20, comma 7, della l. 59/1997.

Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

I margini d'intervento del legislatore regionale, originariamente previsti nell' art. 50 del decreto legislativo 446/1997⁶⁸, hanno ricevuto un successivo incremento con la disciplina introdotta dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), che recita:

Art.3. (Aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e rideterminazione delle aliquote erariali)

1. A decorrere dall'anno 2000, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF dello 0,5 per cento e dell'1 per cento previste dall'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono elevate, rispettivamente, allo 0,9 per cento e all'1,4 per cento.

2. A decorrere dal 2001 le aliquote dell'IRPEF previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotte di 0,4 punti percentuali.

3. L'acconto dell'IRPEF e' ridotto, relativamente al periodo d'imposta 2001, dal 98 per cento al 95 per cento.

■ La disciplina attuale di tale tributo nella nostra Regione è da rinvenirsi nell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), che recita :

Art. 1 (Aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è determinata nella misura dello 0,9 per cento per i redditi fino a euro 15.000,00 e nella misura dell'1,4 per cento per i redditi superiori a euro 15.000,00.

2. Le aliquote sono applicate sul reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

⁶⁸ Art. 50 Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. E' istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non e' deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

2. L'addizionale regionale e' determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale e' dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.

3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 e' fissata allo 0,50 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1 per cento.

Tassa Automobilistica

Ogni Regione entro il 10 novembre di ogni anno può determinare con propria legge gli importi della tassa automobilistica con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1 gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente⁶⁹.

Compartecipazione Iva

Trattandosi di una compartecipazione a un tributo erariale, non ha ovviamente senso chiedersi quale siano i limiti della potestà tributaria regionale, che ovviamente non sussistono, si ricorda soltanto che l'articolo 2 del decreto legislativo 56/2000 ha istituito a partire dal 2001, per le Regioni a Statuto ordinario una compartecipazione all'Iva, in misura pari al 25,7% del gettito complessivo dell'Iva realizzato nel penultimo anno precedente a quello considerato, al netto di quanto devoluto alle Regioni a Statuto Speciale e delle risorse UE. e che Il DPCM del 17.05.01 ha rideterminato l'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto nella misura del 38,55%.

La quota, che compete a ciascuna Regione viene determinata sulla base della media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'Istat a livello regionale negli ultimi tre anni; essa viene stabilita ogni anno entro il 30 settembre con DPCM, sulla base di parametri riferiti alla popolazione residente, alla capacità fiscale, ai fabbisogni sanitari ed alla dimensione geografica di ciascuna Regione.

Partecipazione regionale al gettito dell'accisa sulla benzina

Trattandosi di una partecipazione regionale ad una quota dell'accisa statale sulla benzina si richiamano le considerazioni svolte a proposito della "Compartecipazione Iva" in merito all'insussistenza di un'autonomia tributaria regionale in questa materia ; si ricorda soltanto che l'articolo 4 del decreto legislativo 56/2000 recita :

Art. 4. Aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine

1. A decorrere dall'anno 2001, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' elevata da lire 242 a lire 250 per ciascun litro di benzina venduta.

⁶⁹ Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.421)

Art. 24 Poteri delle regioni.

1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione può determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente.

Addizionale Regionale Imposta Sostitutiva Gas Metano (ARISGAM)

L'entità dell'addizionale, commisurata ai metri cubi di gas metano erogati, viene determinata da ciascuna Regione entro i limiti minimi di L.10 (€ 0,0052) e massimi di L.60 (€ 0,0310) conformemente al disposto dell'articolo 9 del decreto legislativo 398/1990, così come modificato dal comma 153⁷⁰ dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Nella Regione Piemonte le leggi che regolano la materia sono la L.R. 9/1992, la L.R. 47/1993 e la L.R. 34/2001.

Ai sensi della L.R. n. 9/92 l'ARISGAM è applicata al consumo di gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli necessari per la produzione di energia elettrica, negli usi di cantiere ed in operazioni di campo nell'attività di coltivazione di idrocarburi, per i consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano in prodotti chimici di natura diversa gli oli minerali, i gas di petrolio e gli altri idrocarburi naturali o artificiali, gassosi o liquefatti.

La misura dell'addizionale è fissata dall'art. 1 della legge n. 47/93 in una somma pari alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque essa non può essere superiore a L.50 (€ 0,0258) per metro cubo di gas erogato. Ciò significa che le variazioni delle aliquote relative all'accisa sul gas metano si ripercuotono automaticamente sulla misura delle aliquote dell'addizionale, senza poter comunque superare la soglia massima di 50 £ (€ 0,0258)/mc.

Per il 2002, ai sensi della L.R. n. 34 del 13/12/01, la misura dell'addizionale non può essere superiore a £ 30 (€ 0,0155) per metro cubo di gas erogato. Cessando a partire dal 2003 gli effetti di tale disposizione, si fa riferimento alla previgente normativa statale e regionale in materia, che prevede che la misura massima per l'addizionale sia pari a € 0,0258/mc.

Per il 2008 entra in vigore il nuovo sistema di tassazione previsto dall'art. 2 del d.lgs. 26/07 basato per gli usi civili su fasce di consumo, in sostituzione del previgente sistema basato sulle tipologie di usi.

⁷⁰ 153. La misura massima dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni, è determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2008 la misura delle aliquote di addizionale all'accisa per il gas naturale per combustione per usi **civili** è determinata come segue:

Consumi fino a 120 mc annui	€ 0,019 per metro cubo
Consumi superiori a 120 mc annui e fino a 480 mc annui	€ 0,0258 per metro cubo
Consumi superiori a 480 mc annui e fino a 1560 mc annui	€ 0,0258 per metro cubo
Consumi superiori a 1560 mc annui	€ 0,0258 per metro cubo

Per il 2008, in riferimento all'**accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale**, viene prorogata fino al 31/12/2008 l'agevolazione consistente nella riduzione del 40% dell'aliquota di accisa sul gas naturale per consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno. Dunque le aliquote applicate per gli usi industriali sono le seguenti:

Usi industriali non superiori a 1.200.000 mc annui	€ 0,006249 per metro cubo
Usi industriali superiori a 1.200.000 mc annui	€ 0,0052 per metro cubo

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Istituzione, presupposto del tributo, individuazione dei soggetti passivi, base imponibile, destinatari del tributo e margine di intervento regionale sono disciplinati all'interno dell'articolo 3 commi 24-29 della legge. 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che recitano :

24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (104).

25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.

26. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

27. Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad

investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.

28. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 13 marzo 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge .

La nostra Regione ha disciplinato la materia all'interno dell'articolo 5 della Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), che recita :

Art. 5 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti di cui all' articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Determinazione dei nuovi importi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'ammontare del tributo speciale per il conferimento nelle discariche allestite per i rifiuti non pericolosi è fissato in euro 0,005 per ogni chilogrammo di rifiuti speciali non pericolosi conferiti, comprensivi dei rifiuti urbani sottoposti a trattamento, come definito dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili in attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e in euro 0,025 per ogni chilogrammo di rifiuti urbani non sottoposti a trattamento come definito dal sopramenzionato programma regionale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'ammontare del tributo speciale per il conferimento nelle discariche allestite per i rifiuti pericolosi è fissato in euro 0,01 per ogni chilogrammo di rifiuti speciali pericolosi conferiti .

Tasse sulle concessioni regionali

I margini dell'intervento regionale in materia di tasse sulle concessioni regionali sono contenuti all'interno del comma 5 dell'articolo 3⁷¹ della L. 16-5-1970 n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), che recita:

5. Con legge regionale possono essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.

■ L'articolo 55 (Tasse sulle concessioni delle regioni a statuto ordinario) del D.Lgs 446/1997 attribuisce alle Regioni una ulteriore facoltà:

1. Le regioni a statuto ordinario hanno la facoltà di non applicare, anche limitatamente ad alcune, le tasse sulle concessioni regionali di cui al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230.

Imposta sulle concessioni statali

I margini dell'intervento tributario regionale su questo tributo sono stati individuati dall'articolo 2 della legge 281 /1970, che recita :

⁷¹ **3.** Tasse sulle concessioni regionali.

1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria.

2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:

a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;

b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;

c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimento od atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;

d) eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.

3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.

4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa.

5. Con legge regionale possono essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.

6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.

7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato.

8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

9. La tariffa di cui al comma 1 è emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed entrata in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione.

Art. 2. Imposta sulle concessioni statali.

L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione.

L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso .

■ Per ciò che concerne la nostra Regione l'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1983 n. 8 (Determinazione dell'ammontare dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile. Modifica all' articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 1) recita:

Art. 1. Ammontare dell'imposta

1. L' articolo 2 della legge 13 gennaio 1975, n. 1, e' sostituito dal seguente:

In attuazione dell' art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, l'ammontare dell'imposta di cui al precedente articolo 1, e' determinato in misura pari al corrispondente canone di concessione .

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

La legge 549/95, istitutiva della tassa in questione ha disposto all'art. 3 comma 21 che le regioni e le province autonome devono determinare l'importo della tassa per il diritto allo studio entro il limite minimo di £. 120 mila ed il massimo di lire 200 mila, quest'ultimo da aggiornarsi per ogni anno accademico sulla base del tasso di inflazione programmato.

La Regione Piemonte, da canto suo, con Legge Regionale del 1° agosto 1996, n. 53 ha determinato l'importo della stessa, con decorrenza dall'anno accademico 1996/1997 in lire 170 mila.

Con la stessa L. 53/96, la Regione Piemonte ha precisato che, qualora entro il mese di giugno non si provveda alla rideterminazione dell'importo della tassa, la stessa risulti dovuta nella misura stabilita per l'anno precedente.

La legge finanziaria regionale 2004 (L.R. 9/2004, art. 5) ha successivamente stabilito che: *a decorrere dall'anno accademico 2004-2005 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 3 della L.R. 53/96 è determinato in € 110,00;* per gli anni successivi la Giunta regionale aggiorna tale importo con riferimento alla variazione annuale dell'indice generale dell'Istituto Generale di Statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie e gli operai.

PARTE SECONDA

Il rapporto sullo stato della legislazione regionale piemontese

(Contributo al Rapporto sulla legislazione della Camera dei Deputati)



Contributo del Consiglio regionale del Piemonte al

Rapporto sullo stato della legislazione

della Camera dei Deputati

Rilevazione anno 2007

PREMESSA

Il questionario per il rapporto 2008 sulla legislazione è stato impostato sulla falsariga di quello dell'anno scorso, con alcuni elementi di novità, che concernono, in particolare, l'implementazione del modulo dedicato alla finanza regionale ed alcune limitate modifiche riguardanti gli altri moduli, apportate sulla scorta dell'esperienza dell'anno scorso.

SOMMARIO

MODULO 1: DATI QUANTITATIVI	7
1.1. - Numero e dimensione delle leggi regionali e delle province autonome	7
1.2. - Iniziativa legislativa delle leggi promulgate	10
1.3. - Durata dell'iter di approvazione delle leggi	12
1.4. - Natura delle leggi e impugnativa costituzionale	13
1.5. - Numero e dimensione dei regolamenti della GIUNTA regionale e delle province autonome	14
1.6. - Numero e dimensione dei regolamenti del CONSIGLIO regionale e delle province autonome	17
1.7. - Dati quantitativi complessivi sull'iniziativa legislativa	18
MODULO 2: CLASSIFICAZIONE DELLE LEGGI	19
2.1. - Fonte giuridica della potestà legislativa	19
2.2. - Tipologia della normazione	23
2.3. Classificazione delle leggi per macrosettore e per materia	27
2.4. Classificazione dei regolamenti per macrosettore e per materia	34
MODULO 3: RIORDINO NORMATIVO, QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE LEGISLATIVE	40
3.1. - Strumenti del riordino normativo	40
3.2. - Tecnica redazionale	42

3.3. – Strumenti per la qualità della legislazione	43
3.4. – Strumenti per la valutazione delle politiche legislative	50
3.5. – Personale e attività formative	54
MODULO 4: RAPPORTI TRA GIUNTA E CONSIGLIO	55
4.1. – Rapporti tra Giunta e Consiglio	55
4.2. – Composizione del Consiglio	58
MODULO 5: APPROVAZIONE E ATTUAZIONE DELLO STATUTO E APPLICAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI IN MATERIA DI INTESE INTERTERRITORIALI	60
5.1. - Procedimento di formazione e approvazione dello Statuto	60
5.2. - Attuazione dello Statuto regionale	62
5.3. Organi e procedure di consultazione di enti locali e forze sociali	68
5.4. Prima applicazione delle nuove norme del Titolo V della Costituzione in materia di intese interterritoriali	70
MODULO 6: POLITICHE DI SETTORE	72
6.1. - Politiche regionali nel settore della sanità nell'anno 2007	72
6.1.1. – Elenco delle leggi regionali che hanno disciplinato la materia e eventuale impugnazione da parte dello Stato	72
6.1.2. - Elenco delle leggi regionali connesse ad interventi dello Stato nel settore	73
6.1.3. - Elenco delle leggi regionali che prevedono successivi atti del Consiglio regionale e ricognizione degli atti attuativi	75
6.1.4 - Elenco dei regolamenti regionali adottati e indicazione delle disposizioni regionali che li hanno previsti	77
6.1.5. - Elenco dei regolamenti regionali adottati e indicazione delle disposizioni statali che li hanno previsti	78
6.1.6. – Eventuali deliberazioni di natura non legislativa adottate dal Consiglio regionale in materia	79

6.1.7. – Atti amministrativi di maggiore rilevanza dei quali si ha notizia adottati dalla Giunta regionale in materia	80
6.1.8. – Governo della spesa sanitaria	82
6.1.9. – Tutela della salute	88
6.2. - Politiche regionali nel settore dei servizi sociali nell’anno 2007	90
6.2.1. – Elenco delle leggi regionali che hanno disciplinato la materia e eventuale impugnazione da parte dello Stato	90
6.2.2. – Elenco delle leggi regionali connesse ad interventi dello Stato nel settore	91
6.2.3. – Elenco delle leggi regionali che prevedono successivi atti del Consiglio regionale e ricognizione degli atti attuativi	92
6.2.4: Elenco dei regolamenti regionali adottati e indicazione delle disposizioni regionali che li hanno previsti	93
6.2.5. – Eventuali deliberazioni di natura non legislativa adottate dal Consiglio regionale in materia	94
6.2.6. - Atti amministrativi di maggiore rilevanza dei quali si ha notizia adottati dalla Giunta regionale in materia	95
6.2.7. – Progetti di legge in itinere	97
6.2.8. – Politiche sociali	103
6.3. - Leggi finanziarie e politiche tributarie della regione	112
6.3.1. – Nuove disposizioni legislative o regolamentari sul procedimento di formazione e sull’oggetto della legge finanziaria – anno 2007	112
6.3.2. - Legge finanziaria regionale e altre leggi regionali connesse (collegate) alla manovra di bilancio 2008	113
6.3.3. – Contenuti delle leggi finanziarie per l’anno 2008	114
6.3.4. – Processo di bilancio per il 2008	115
6.3.5. - Descrizione dei principali contenuti della legge finanziaria 2008 e degli eventuali collegati	116
6.3.6. - Politiche di contenimento della spesa pubblica – anno 2007	116
6.3.7. - Politiche di contenimento della spesa pubblica – anno 2007(segue)	117
6.3.8. - Finanza locale – anno 2007	118
6.3.9. - Politica tributaria – anno 2007	119
6.3.10. – Patto di stabilita’ per le Regioni a statuto speciale: intese e accordi per il Patto di stabilita	120

MODULO 7: FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA NELL'ANNO 2007	121
7.1. - Partecipazione diretta della Regione in delegazioni del Governo (ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 131/2003)	121
7.2. – Partecipazione della Regione alla fase ascendente	122
7.3. – Attuazione del diritto comunitario (fase discendente)	124
7.3.1. - Statuti, estremi delle leggi regionali che disciplinano il procedimento di attuazione delle politiche comunitarie e estremi delle leggi comunitarie regionali	124
7.3.2. - Modalita' di attuazione della normativa comunitaria previste nelle leggi comunitarie o in altre leggi	125
7.3.3. - Provvedimenti effettivamente adottati in attuazione degli obblighi comunitari	125
7.3.4 - Provvedimenti regionali che sostituiscono l'eventuale disciplina statale preventiva (cedevole)	126
7.3.5. - Contributo della regione alla elaborazione della legge comunitaria nazionale (art. 8 della legge n. 11/2005)	127
7.4. – Profili organizzativi interni	128
7.4.1. - Organi consiliari competenti per i profili comunitari	128
7.4.2 - Sessioni comunitarie (o, comunque, dibattiti su indirizzi relativi alle politiche comunitarie) del consiglio regionale o di sue commissioni	129
7.4.3 - Atti notificati dal Consiglio regionale alla Commissione europea (le c.d. 'notifiche')	130

MODULO 1: DATI QUANTITATIVI

1.1. - Numero e dimensione delle leggi regionali e delle province autonome

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	2007
1.1.1.	numero totale delle leggi	29
1.1.2.	numero totale degli articoli delle leggi	378
1.1.3.	numero totale dei commi delle leggi	1005
1.1.4.	numero totale dei caratteri delle leggi	423458

Allegato: indicare gli estremi ed i titoli delle leggi approvate

Legge regionale 26 GENNAIO 2007, n. 1

Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

Legge regionale 26 GENNAIO 2007, n. 2

Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato.

Legge regionale 19 FEBBRAIO 2007, n. 3

Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura.

Legge regionale 28 FEBBRAIO 2007, n. 4

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2007.

Legge regionale 26 MARZO 2007, n. 5

Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia.

Legge regionale 30 MARZO 2007, n. 6

Ulteriore proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007.

Legge regionale 2 APRILE 2007, n. 7
Soppressione Osservatori regionali.

Legge regionale 4 APRILE 2007, n. 8
Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada).

Legge regionale 23 APRILE 2007, n. 9
Legge finanziaria per l'anno 2007.

Legge regionale 23 APRILE 2007, n. 10
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009.

Legge regionale 8 MAGGIO 2007, n. 11
Modifica della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36).

Legge regionale 21 MAGGIO 2007, n. 12
Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'Autostrada A/26. Abrogazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24.

Legge regionale 28 MAGGIO 2007, n. 13
Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.

Legge regionale 18 GIUGNO 2007, n. 14
Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie".

Legge regionale 29 GIUGNO 2007, n. 15
Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte.

Legge regionale 17 LUGLIO 2007, n. 16
Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2006.

Legge regionale 26 LUGLIO 2007, n. 17
Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A..

Legge regionale 6 AGOSTO 2007, n. 18
Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale.

Legge regionale 6 AGOSTO 2007, n. 19
Costituzione della società per azioni denominata Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. - Piemonte). Soppressione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte).

Legge regionale 31 OTTOBRE 2007, n. 20
Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

Legge regionale 6 NOVEMBRE 2007, n. 21
Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti.

Legge regionale 5 DICEMBRE 2007, n. 22
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie.

Legge regionale 10 DICEMBRE 2007, n. 23
Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata.

Legge regionale 17 DICEMBRE 2007, n. 24
Tutela dei funghi epigei spontanei.

Legge regionale 21 DICEMBRE 2007, n. 25
Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro.

Legge regionale 21 DICEMBRE 2007, n. 26
Norme per l'esposizione delle bandiere delle minoranze linguistiche-storiche presenti sul territorio della Regione Piemonte.

Legge regionale 21 DICEMBRE 2007, n. 27
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2008.

Legge regionale 28 DICEMBRE 2007, n. 28
Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa.

Legge regionale 28 DICEMBRE 2007, n. 29
Riduzione addizionale regionale all'IRPEF.

Note:

1.2. - Iniziativa legislativa delle leggi promulgate

indicare in termini numerici ed in percentuale le leggi in base all'iniziativa, specificando l'iniziativa mista quali soggetti coinvolga:

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		2007
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	
1.2.1.	numero totale delle leggi	29
1.2.2.	numero delle leggi di iniziativa della GIUNTA	21
1.2.3.	% delle leggi di iniziativa della GIUNTA sul totale delle leggi	72,4%
1.2.4.	numero delle leggi di iniziativa del CONSIGLIO	6
1.2.5.	% delle leggi di iniziativa del CONSIGLIO sul totale delle leggi	20,7%
1.2.6.	numero delle leggi di iniziativa degli ENTI LOCALI	2
1.2.7.	% delle leggi di iniziativa degli ENTI LOCALI sul totale delle leggi	6,9%
1.2.8.	numero totale delle leggi di iniziativa POPOLARE	
1.2.9.	% totale delle leggi di iniziativa POPOLARE sul totale delle leggi	
1.2.10.	numero totale delle leggi di iniziativa MISTA	
1.2.11.	% totale delle leggi di iniziativa MISTA sul totale delle leggi	
1.2.12.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / CONSIGLIO	
1.2.13.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / ENTI LOCALI	

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>
	2007
1.2.14.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / INIZIATIVA POPOLARE
1.2.15.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: CONSIGLIO / ENTI LOCALI
1.2.16.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: CONSIGLIO / INIZIATIVA POPOLARE
1.2.17.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / CONSIGLIO / ENTI LOCALI
1.2.18.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / CONSIGLIO/ INIZ:VA POPOLARE
1.2.19.	... <i>altro</i>

Sarebbe utile indicare, se possibile, nell'ambito delle leggi di iniziativa consiliare, il numero e la percentuale delle leggi attribuibili all'iniziativa di consiglieri appartenenti a gruppi politici di maggioranza e di quelle attribuibili all'iniziativa di consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.
Delle **6** (100%) proposte di legge divenute leggi (L.R. 8, 11,14, 21, 24, 25), **5** (83,3%) sono state presentate congiuntamente da maggioranza e opposizione e **1** (16%) (l.r.24/2007) è stata presentata dalla sola maggioranza

Note:

1.3. - Durata dell'iter di approvazione delle leggi

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	2007
1.3.1	Numero totale delle leggi approvate	29
1.3.2.	numero delle leggi il cui iter è compreso tra 1 e 30 giorni	8
1.3.3.	numero delle leggi il cui iter è compreso tra 31 e 90 giorni	3
1.3.4.	numero delle leggi il cui iter è compreso tra 91 e 180 giorni	7
1.3.5.	numero delle leggi il cui iter è compreso tra 181 e 360 giorni	5
1.3.6.	numero delle leggi il cui iter è stato superiore a 360 giorni	6

Per l'inizio dell'iter si considera la data della prima seduta della Commissione consiliare competente in cui si è avviato l'esame del provvedimento

Note:

1.4. - Natura delle leggi e impugnativa costituzionale:

Indicare le leggi delle regioni e delle province autonome, distinte in ordinarie e statutarie, impugnate dal Governo davanti alla Corte costituzionale, nonché le leggi impuginate dalla Regione/Provincia autonoma, con indicazione sintetica – ove possibile – dell'oggetto del contenzioso, nel corso del 2007.

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE			
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare le</i>	Estremi e titolo della legge	Oggetto ed esito dell'impugnativa
1.4.1.	leggi "ORDINARIE" regionali/provinciali oggetto di impugnativa del Governo davanti alla Corte costituzionale	LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 19 FEBBRAIO 2007 (ISTITUZIONE DEL PARCO FLUVIALE GESSO E STURA)	<p>Articoli censurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 12, comma 2 per supposta violazione dell'art. 117, comma 2 lett. s) Cost (contrasto con l'art. 145, comma 3 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio") nonché della legislazione di principio in materia di "governo del territorio" e "valorizzazione dei beni culturali". - pendente
1.4.2.	leggi "STATUTARIE" regionali oggetto di impugnativa del Governo davanti alla Corte costituzionale		
1.4.3.	leggi statali oggetto di impugnativa da parte della Regione/Provincia autonoma		

Note:

1.5. - Numero e dimensione dei regolamenti della GIUNTA regionale e delle province autonome

Indicare il numero dei regolamenti regionali/provinciali, distinti secondo le specificazioni richieste:

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		2007
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	
1.5.1.	numero totale dei regolamenti della GIUNTA	12
1.5.2.	numero totale degli articoli dei regolamenti della GIUNTA	135
1.5.3.	numero totale dei commi dei regolamenti della GIUNTA	379
1.5.4.	numero totale dei caratteri dei regolamenti della GIUNTA	234905
1.5.5.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.5.1. il numero dei regolamenti adottati in base a COMPETENZA PRO- PRIA (articolo 117, sesto comma, della Costituzione)</i>	12
1.5.6.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.5.1. il numero dei regolamenti adottati in base a COMPETENZA DELE- GATA (articolo 117, sesto comma, della Costituzione)</i>	0
1.5.7.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.5.1. il numero dei regolamenti sui quali è stato acquisito il PARERE CONSILIARE</i>	1 (Regolamento. n. 2/R)

Allegato: indicare gli estremi dei regolamenti emanati nel corso del 2007, segnalando le leggi che ne hanno previsto l'emanazione.

Regolamento 12 febbraio 2007, n. 1/R

Regolamento regionale recante: Modifiche al regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11/R (Disciplina dell'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica).

Legge che ne ha previsto l'emanazione: Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque).

Regolamento 05 marzo 2007, n. 2/R

Regolamento regionale recante: Disciplina delle Conferenze di pianificazione previste dall'articolo 31 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come inserito dall'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1.

Legge che ne ha previsto l'emanazione: Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

Regolamento 12 marzo 2007, n. 3/R

Regolamento regionale recante: Ulteriori disposizioni in materia di procedimenti di concessione delle agevolazioni alle imprese per interventi di ri-localizzazione di cui all'articolo 4 quinquies della legge 16 luglio 1997, n. 228, come già disciplinati dai regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R e 11 giugno 2001, n. 8/R.

Legge che ne ha previsto l'emanazione: Legge 16 luglio 1997, n. 228 (Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione).

Regolamento 26 marzo 2007, n. 4/R

Regolamento regionale recante: Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 8 del regolamento regionale 20 giugno 2005 n. 4/R (Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68).

Legge che ne ha previsto l'emanazione: Legge regionale 30 maggio 1980 n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa).

Regolamento 07 maggio 2007, n. 5/R

Regolamento regionale recante: Modifiche agli articoli 7, 10, 12, 13, 15, 19, 20 e 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dai regolamenti regionali 31 gennaio 2005, n. 1/R, 23 maggio 2005, n. 3/R, 7 settembre 2005, n. 5/R e 23 ottobre 2006, n. 11/R.

Legge che ne ha previsto l'emanazione: Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) e Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004).

Regolamento 18 giugno 2007, n. 6/R

Regolamento regionale recante: Attuazione della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5 (Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati).

Legge che ne ha previsto l'emanazione: Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 5.

Regolamento 25 giugno 2007, n. 7/R

Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).

Legge che ne ha previsto l'emanazione: Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque).

Regolamento 17 luglio 2007, n. 8/R

Regolamento regionale recante: Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).

Legge che ne ha previsto l'emanazione: Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque).

Regolamento 30 luglio 2007, n. 9/R

Regolamento regionale recante: Nuove disposizioni di attuazione della Convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la programmazione comune di interventi per il settore artigiano. Abrogazione del regolamento regionale 25 novembre 2002, n. 15/R.

Legge che ne ha previsto l'emanazione: Legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato);

Regolamento 29 ottobre 2007, n. 10/R

Regolamento regionale recante: Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).

Legge che ne ha previsto l'emanazione: Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque).

Regolamento 05 novembre 2007, n. 11/R

Regolamento regionale recante: Modifiche al regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3/R (Ulteriori disposizioni in materia di procedimenti di concessione delle agevolazioni alle imprese per interventi di rilocalizzazione di cui all'articolo 4 quinquies della legge 16 luglio 1997, n. 228, come già disciplinati dai regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R e 11 giugno 2001, n. 8/R).

Legge che ne ha previsto l'emanazione: Legge 16 luglio 1997, n. 228 (Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione).

Regolamento 28 dicembre 2007, n. 12/R

Regolamento regionale recante: Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).

Legge che ne ha previsto l'emanazione: Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque).

Note:

1.6. - Numero e dimensione dei regolamenti del CONSIGLIO regionale e delle province autonome:

Indicare il numero dei regolamenti regionali/provinciali, distinti secondo le specificazioni richieste:

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		2007
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	
1.6.1.	numero totale dei regolamenti del CONSIGLIO a rilevanza esterna (esclusi i regolamenti interni)	/
1.6.2.	numero totale degli articoli dei regolamenti del CONSIGLIO	/
1.6.3.	numero totale dei commi dei regolamenti del CONSIGLIO	/
1.6.4.	numero totale dei caratteri dei regolamenti del CONSIGLIO	/
1.6.5.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.6.1.</i> il numero dei regolamenti adottati in base a COMPETENZA PRO- PRIA (articolo 117, sesto comma, della Costituzione)	/
1.6.6.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.6.1.</i> il numero dei regolamenti adottati in base a COMPETENZA DELE- GATA (articolo 117, sesto comma, della Costituzione)	/

Allegato: indicare gli estremi dei regolamenti emanati nel corso del 2007, segnalando le leggi che ne hanno previsto l'emanazione.

Note:

1.7. - Dati quantitativi complessivi sull'iniziativa legislativa:

Indicare il numero dei progetti di legge presentati, divisi per iniziativa:

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE			
n. del quesito	Oggetto del quesito: rilevare ed indicare il numero dei progetti di legge presentati nelle Regioni ordinarie dall'inizio dell'VIII legislatura al 31.12.2007 e quelli presentati nel corso del solo 2007	VIII legislatura (al 31.12.2007)	2007
1.7.1.	numero totale dei progetti di legge presentati	508 (3+1 ritirati)	123 (1 ritirato)
1.7.2.	numero dei progetti di legge di iniziativa della Giunta	101	31
1.7.3.	numero dei progetti di legge di iniziativa consiliare	369	87
1.7.4.	numero dei progetti di legge di iniziativa del Consiglio delle autonomie locali		
1.7.5.	numero dei progetti di legge di iniziativa degli enti locali	18	1
1.7.6.	Numero dei progetti di legge di iniziativa popolare	2	1
1.7.7.	Numero totale delle proposte di legge presentate alle Camere	18 (1 d.d.l.)	3

Note: La numerazione dei progetti di legge presentati sino al 31/12/2007 arriva a 508. Quattro progetti di legge risultano non presenti come testi in banca dati in quanto ritirati in fase iniziale. Si tratta del p.d.l. n.109 del 2005, dei p.d.l. n. 249 e n. 335 del 2006 e del p.d.l. 489 del 2007.
1.7.7: Il d.d.l. n. 369 della Giunta è una proposta di legge presentata alle Camere

MODULO 2: CLASSIFICAZIONE DELLE LEGGI

2.1. - Fonte giuridica della potestà legislativa

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	2007
2.1.1.	Numero totale delle leggi	29
2.1.2.	numero delle leggi emanate in forza di potestà legislativa CONCORRENTE	23
2.1.3.	numero delle leggi emanate in forza di potestà legislativa RESIDUALE	6
2.1.4.	numero delle leggi emanate in forza di potestà legislativa MISTA*	

*Indicare al punto 2.1.4 esclusivamente le leggi di incerta classificazione, che sfuggono ad una chiara individuazione del titolo competenziale in base al criterio della prevalenza.

Allegato: indicare gli estremi delle leggi regionali/provinciali divise in base alla potestà legislativa.

Potestà residuale	Potestà concorrente
<p>Legge regionale n. 7 del 2 aprile 2007 Soppressione Osservatori regionali.</p>	<p>Legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2007 Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).</p>
<p>Legge regionale n. 11 del 8 maggio 2007 Modifica della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36).</p>	<p>Legge regionale n. 2 del 26 gennaio 2007 Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato.</p>
<p>Legge regionale n. 15 del 29 giugno 2007 Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte</p>	<p>Legge regionale n. 3 del 19 febbraio 2007 Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura.</p>
<p>Legge regionale n. 17 del 26 luglio 2007 Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a..</p>	<p>Legge regionale n. 4 del 28 febbraio 2007 Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2007.</p>
<p>Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR - Piemonte spa). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte) .</p>	<p>Legge regionale n. 5 del 26 marzo 2007 Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia.</p>
<p>Legge regionale n. 26 del 21 dicembre 2007 Norme per l'esposizione delle bandiere delle minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio della Regione Piemonte.</p>	<p>Legge regionale n. 6 del 30 marzo 2007 Ulteriore proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007.</p>
	<p>Legge regionale n. 8 del 4 aprile 2007 Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada).</p>

	Legge regionale n. 9 del 23 aprile 2007 Legge finanziaria per l'anno 2007.
	Legge regionale n. 10 del 23 aprile 2007 Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009.
	Legge regionale n. 12 del 21 maggio 2007 Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'Autostrada A/26. Abrogazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24.
	Legge regionale n. 13 del 28 maggio 2007 Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.
	Legge regionale n. 14 del 18 giugno 2007 Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie '.
	Legge regionale n. 16 del 17 luglio 2007 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2006
	Legge regionale n. 18 del 6 agosto 2007 Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale
	Legge regionale n. 20 del 31 ottobre 2007 Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri .
	Legge regionale n. 21 del 6 novembre 2007 Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti
	Legge regionale n. 22 del 5 dicembre 2007 Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie.

	Legge regionale n. 23 del 10 dicembre 2007 Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata.
	Legge regionale n. 24 del 17 dicembre 2007 Tutela dei funghi epigei spontanei.
	Legge regionale n. 25 del 21 dicembre 2007 Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro.
	Legge regionale n. 27 del 21 dicembre 2007 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2008.
	Legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa.
	Legge regionale n. 29 del 28 dicembre 2007 Riduzione addizionale regionale all'IRPEF ¹ .

Note:

1. Si richiama, in proposito, la sentenza della Corte Costituzionale 2/2006 con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti della legge regionale 35/2001 delle Marche che aveva disposto una riduzione addizionale dell'IRPEF. La Corte ha ammesso la progressività nella determinazione delle aliquote all'addizionale IRPEF, ribadendo, però, che l'addizionale regionale, in quanto istituita e disciplinata dalla legislazione statale (art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997), è da considerarsi – secondo la costante giurisprudenza costituzionale – tributo statale e non «proprio» della Regione, le quali possono, pertanto, integrare detta disciplina, solo nei limiti stabiliti dalla legislazione statale.

2.2. - Tipologia della normazione:

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il numero delle leggi di cui al modulo 1.1.1, suddivise secondo le seguenti tipologie</i>	2007
2.2.1.	Numero totale delle leggi	29
2.2.2.	Leggi istituzionali	
2.2.3.	Leggi di settore	16
2.2.4.	Leggi intersettoriali	
2.2.5.	Leggi provvedimento	
2.2.6.	Leggi di manutenzione normativa (incluse le leggi di interpretazione autentica)	3
2.2.7.	Leggi di bilancio	8
2.2.8.	Leggi di abrogazione generale	2

LEGENDA

Leggi istituzionali: sono quelle che recano le discipline istituzionali a carattere generale (per es: disciplina generale delle nomine, etc.); le leggi istitutive di singoli enti (per es: istituto zooprofilattico, museo, ente economico, etc. vanno inserite nelle leggi settoriali, e quindi nel macrosettore e nella materia di competenza.

Leggi di settore: leggi che incidono su singoli settori dell'ordinamento (per es: istituzione di un museo, etc.), specificando le leggi di riordino;

Leggi intersettoriali: leggi che incidono contestualmente su più settori, specificando le leggi di riordino;

Leggi provvedimento: leggi a contenuto puntuale per singoli beneficiari (per es: intervento a favore del museo di...; incentivo per sanare un'azienda, etc.);

Leggi di manutenzione normativa: leggi che si limitano a modificare o integrare la normativa previgente

N.B.: le leggi di settore si classificano come tali quando il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa; quando le leggi, anche settoriali, si limitano a modificare e novellare leggi previgenti vanno classificate come leggi di manutenzione normativa.

Allegato: indicare gli estremi delle leggi regionali/provinciali divise per tipologia, specificando, se possibile, se si tratta di leggi di riordino.

Anno 2007:

LEGGI ISTITUZIONALI: //;

LEGGI DI SETTORE:

- **Legge regionale n. 2 del 26 gennaio 2007**
Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato.
- **Legge regionale n. 3 del 19 febbraio 2007**
Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura.
- **Legge regionale n. 5 del 26 marzo 2007**
Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia.
- **Legge regionale n. 13 del 28 maggio 2007**
Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.
- **Legge regionale n. 14 del 18 giugno 2007**
Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie.
- **Legge regionale n. 15 del 29 giugno 2007**
Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte
- **Legge regionale n. 17 del 26 luglio 2007**
Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a..
- **Legge regionale n. 18 del 6 agosto 2007**
Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale
- **Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007**
Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR - Piemonte spa). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte) .
- **Legge regionale n. 20 del 31 ottobre 2007**
Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri .

- **Legge regionale n. 21 del 6 novembre 2007**
Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti
- **Legge regionale n. 23 del 10 dicembre 2007**
Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata.
- **Legge regionale n. 24 del 17 dicembre 2007**
Tutela dei funghi epigei spontanei.
- **Legge regionale n. 25 del 21 dicembre 2007**
Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro.
- **Legge regionale n. 26 del 21 dicembre 2007**
Norme per l'esposizione delle bandiere delle minoranze linguistiche-storiche presenti sul territorio della Regione Piemonte.
- **Legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007**
Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa.

LEGGI INTERSETTORIALI: //

LEGGI PROVVEDIMENTO: //

LEGGI DI MANUTENZIONE NORMATIVA (incluse le leggi di interpretazione autentica):

- **Legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2007**
Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).
- **Legge regionale n. 8 del 4 aprile 2007**
Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada).
- **Legge regionale n. 11 del 8 maggio 2007**
Modifica della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1995, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36).

LEGGI DI BILANCIO:

- **Legge regionale n. 4 del 28 febbraio 2007**
Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2007.
- **Legge regionale n. 6 del 30 marzo 2007**
Ulteriore proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007.
- **Legge regionale n. 9 del 23 aprile 2007**
Legge finanziaria per l'anno 2007.
- **Legge regionale n. 10 del 23 aprile 2007**
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009.
- **Legge regionale n. 16 del 17 luglio 2007**
Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2006
- **Legge regionale n. 22 del 5 dicembre 2007**
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie.
- **Legge regionale n. 27 del 21 dicembre 2007**
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2008.
- **Legge regionale n. 29 del 28 dicembre 2007**
Riduzione addizionale regionale all'IRPEF:

LEGGI DI ABROGAZIONE GENERALE:

- **Legge regionale n. 7 del 2 aprile 2007**
Soppressione Osservatori regionali.
- **Legge regionale n. 12 del 21 maggio 2007**
Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'Autostrada A/26. Abrogazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24.

Note:

2.3. Classificazione delle leggi per macrosettore e per materia

Indicare le leggi promulgate nel corso del 2007, suddivise per macrosettore e per materia

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
Macrosettore	Materia	
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (<i>ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva</i>)	Estremi e titolo completo della legge Legge regionale 2 APRILE 2007, n. 7 Soppressione Osservatori regionali. Legge regionale 8 MAGGIO 2007, n. 11 Modifica della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte). Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36).
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta	
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	
	Personale e amministrazione	
Enti locali e decentramento		Legge regionale 29 GIUGNO 2007, n. 15 Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte. Legge regionale 21 DICEMBRE 2007, n. 26 Norme per l'esposizione delle bandiere delle minoranze linguistiche-storiche presenti sul territorio della Regione Piemonte.

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
Macrosettore	Materia	Estremi e titolo completo della legge
	Altro (per es: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)	
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato	
	Professioni (incluse le nuove figure professionali: per es., naturopata, etc.)	
	Industria	
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	Legge regionale 28 MAGGIO 2007, n. 13 Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.
	Ricerca, trasporto e produzione di energia	
	Miniere e risorse geotermiche	
	Commercio, fiere e mercati	
	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)	
	Agricoltura e foreste	Legge regionale 17 DICEMBRE 2007, n. 24 Tutela dei funghi epigei spontanei.
	Caccia, pesca e itticoltura	
Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale		

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE	
Macrosettore	Materia
	Estremi e titolo completo della legge Legge regionale 26 LUGLIO 2007, n. 17 Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A..
Territorio ambiente e infrastrutture	Legge regionale 26 GENNAIO 2007, n. 1 Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). Legge regionale 19 FEBBRAIO 2007, n. 3 Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura.
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
	Risorse idriche e difesa del suolo
	Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc)
	Viabilità
	Legge regionale 21 MAGGIO 2007, n. 12 Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'Autostrada A/26. Abrogazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24.

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE	
Macrosettore	Materia
	Estremi e titolo completo della legge Legge regionale 6 AGOSTO 2007, n. 19 Costituzione della società per azioni denominata Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. - Piemonte). Soppressione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte).
	Trasporti
	Protezione civile
	Altro (per es.:usi civici)
SERVIZI alla persone e alla comunità	Legge regionale 6 AGOSTO 2007, n. 18 Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale. Legge regionale 31 OTTOBRE 2007, n. 20 Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri. Legge regionale 6 NOVEMBRE 2007, n. 21 Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti.
	Tutela della salute
	Alimentazione
	Servizi sociali
	Istruzione scolastica e universitaria
	Legge regionale 28 DICEMBRE 2007, n. 28 Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa.

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE	
Macrosettore	Materia
	Estremi e titolo completo della legge
Formazione professionale	Legge regionale 26 GENNAIO 2007, n. 2 Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato
Lavoro	Legge regionale 21 DICEMBRE 2007, n. 25 Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro.
Previdenza complementare e integrativa	
	Legge regionale 26 MARZO 2007, n. 5 Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia.
	Legge regionale 4 APRILE 2007, n. 8 Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada).
Beni e attività culturali	Legge regionale 18 GIUGNO 2007, n. 14 Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie".
Ricerca scientifica e tecnologica	
Ordinamento della comunicazione	
Spettacolo	

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
Macrosettore	Materia	Estremi e titolo completo della legge
	Sport	
	Altro (per es: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e consumatori; contrasto all'usura; etc.)	Legge regionale 10 DICEMBRE 2007, n. 23 Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata.
		Legge regionale 28 FEBBRAIO 2007, n. 4 Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2007.
		Legge regionale 30 MARZO 2007, n. 6 Ulteriore proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007
		Legge regionale 23 APRILE 2007, n. 9 Legge finanziaria per l'anno 2007.
		Legge regionale 23 APRILE 2007, n. 10 Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009.
		Legge regionale 17 LUGLIO 2007, n. 16 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2006
		Legge regionale 5 DICEMBRE 2007, n. 22 Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie.
		Legge regionale 21 DICEMBRE 2007, n. 27 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2008.
Finanza regionale	Bilancio	

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
Macrosettore	Materia	Estremi e titolo completo della legge
	Contabilità regionale	
	Tributi	Legge regionale 28 DICEMBRE 2007, n. 29 Riduzione addizionale regionale all'IRPEF.
Multisettores ¹		

N. B.: Ogni legge deve essere classificata, in base al criterio della prevalenza, in un solo macrosettore ed in una sola materia, eventualmente segnalando a parte, in una apposita nota, la disciplina, da parte della legge stessa, di ulteriori materie.

Note:

¹ Si inseriscono qui tutte le leggi non ascrivibili, per diversi motivi, agli altri settori, come, ad esempio, i collegati, le leggi di semplificazione, le leggi di abrogazione, etc.

2.4. Classificazione dei regolamenti per macrosettore e per materia

Indicare i regolamenti emanati nel corso del 2007, suddivisi per macrosettore e per materia:

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
Macrosettore	Materia	Estremi e titolo dei regolamenti
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (<i>ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva</i>)	
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta	
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	
	Personale e amministrazione	
	Enti locali e decentramento	
	Altro (per es: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)	
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato	Regolamento 30 luglio 2007, n. 9/R Regolamento regionale recante: Nuove disposizioni di attuazione della Convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la programmazione comune di interventi per il settore artigiano. Abrogazione del regolamento regionale 25 novembre 2002, n. 15/R.
	Professioni	

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
Macrosettore	Materia	Estremi e titolo dei regolamenti
	Industria	<p>Regolamento 12 marzo 2007, n. 3/R Regolamento regionale recante: Ulteriori disposizioni in materia di procedimenti di concessione delle agevolazioni alle imprese per interventi di rilocalizzazione di cui all'articolo 4 quinquies della legge 16 luglio 1997, n. 228, come già disciplinati dai regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R e 11 giugno 2001, n. 8/R.</p> <p>Regolamento 05 novembre 2007, n. 11/R Regolamento regionale recante: Modifiche al regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3/R (Ulteriori disposizioni in materia di procedimenti di concessione delle agevolazioni alle imprese per interventi di rilocalizzazione di cui all'articolo 4 quinquies della legge 16 luglio 1997, n. 228, come già disciplinati dai regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R e 11 giugno 2001, n. 8/R).</p>
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	
	Ricerca, trasporto e produzione di energia	Regolamento 18 giugno 2007, n. 6/R Regolamento regionale recante: Attuazione della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5 (Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati).
	Miniere e risorse geotermiche	
	Commercio, fiere e mercati	
	Turismo	
	Agricoltura e foreste	

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
Macrosettore	Materia	Estremi e titolo dei regolamenti
Territorio ambiente e infrastrutture	Caccia, pesca e itticoltura	
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	
	Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)	
		Regolamento 07 maggio 2007, n. 5/R Regolamento regionale recante: Modifiche agli articoli 7, 10, 12, 13, 15, 19, 20 e 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dai regolamenti regionali 31 gennaio 2005, n. 1/R, 23 maggio 2005, n. 3/R, 7 settembre 2005, n. 5/R e 23 ottobre 2006, n. 11/R.
	Territorio e urbanistica	
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
Macrosettore	Materia	Estremi e titolo dei regolamenti
	Risorse idriche e difesa del suolo	<p>Regolamento 12 febbraio 2007, n. 1/R Regolamento regionale recante: Modifiche al regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11/R (Disciplina dell'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica).</p> <p>Regolamento 05 marzo 2007, n. 2/R Regolamento regionale recante: Disciplina delle Conferenze di pianificazione previste dall'articolo 31 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come inserito dall'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1.</p> <p>Regolamento 25 giugno 2007, n. 7/R Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).</p> <p>Regolamento 17 luglio 2007, n. 8/R Regolamento regionale recante: Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).</p> <p>Regolamento 29 ottobre 2007, n. 10/R Regolamento regionale recante: Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).</p> <p>Regolamento 28 dicembre 2007, n. 12/R Regolamento regionale recante: Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).</p>

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
Macrosettore	Materia	Estremi e titolo dei regolamenti
	Opere pubbliche	
	Viabilità	
	Trasporti	
	Protezione civile	
	Altro (per es.:usi civici)	
	Tutela della salute	
	Alimentazione	
	Servizi sociali	
	Istruzione scolastica	
	Formazione professionale	
Servizi alla persone e alla comunità	Lavoro	
	Previdenza complementare e integrativa	
	Beni e attività culturali	
	Ricerca scientifica e tecnologica	
	Ordinamento della comunicazione	

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
Macrosettore	Materia	Estremi e titolo dei regolamenti
	Spettacolo	Regolamento 26 marzo 2007, n. 4/R Regolamento regionale recante: Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 8 del regolamento regionale 20 giugno 2005 n. 4/R (Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68).
	Sport	
	Altro (per es: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e consumatori; contrasto all'usura; etc.)	
	Bilancio	
Finanza regionale	Contabilità regionale	
	Tributi	
Multisettores ²		

N. B.: Ogni regolamento deve essere classificato, in base al criterio della prevalenza, in un solo macrosettore ed in una sola materia, eventualmente segnalando a parte, in una apposita nota, la disciplina, da parte del regolamento stesso, di ulteriori materie.

Note:

² Si inseriscono qui tutti i regolamenti non ascrivibili, per diversi motivi, agli altri settori.

MODULO 3: RIORDINO NORMATIVO, QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE LEGISLATIVE

3.1. - Strumenti del riordino normativo

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		2007
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	
3.1.1.	numero totale dei TESTI UNICI approvati	
3.1.2.	<i>tra quelli di cui al quesito 3.1.1.</i> il numero dei TESTI UNICI COMPILATIVI approvati	
3.1.3.	<i>tra quelli di cui al quesito 3.1.1.</i> il numero dei TESTI UNICI LEGISLATIVI approvati	
3.1.4.	numero totale delle LEGGI DI RIORDINO approvate	
3.1.5.	<i>tra quelle di cui al quesito 3.1.4.</i> il numero delle LEGGI DI RIORDINO che adottano la tecnica redazionale del TESTO NUOVO	
3.1.6.	<i>tra quelle di cui al quesito 3.1.4.</i> il numero delle LEGGI DI RIORDINO che adottano la tecnica redazionale della NOVELLA	
3.1.7.	<i>tra quelle di cui al quesito 3.1.4.</i> il numero delle LEGGI DI RIORDINO che adottano la tecnica redazionale MISTA	
3.1.8.	numero delle leggi regionali che prevedono l'adozione di successivi ATTI della GIUNTA	17
3.1.9.	<i>nelle leggi di cui al quesito 3.1.8.</i> il numero complessivo degli ATTI della GIUNTA di cui è prevista l'adozione	80
3.1.10.	<i>negli atti di cui al quesito 3.1.8.</i> il numero complessivo degli ATTI della GIUNTA effettivamente adottati	19
3.1.11.	numero delle leggi regionali che prevedono l'adozione di successivi ATTI del CONSIGLIO	7
3.1.12.	<i>nelle leggi di cui al quesito 3.1.11.</i> il numero complessivo degli ATTI del CONSIGLIO di cui è prevista l'adozione	17

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	2007
3.1.13.	<i>negli atti di cui al quesito 3.1.11.</i> il numero complessivo degli ATTI del CONSIGLIO effettivamente adottati	8
3.1.14.	Numero totale delle leggi regionali emanate dalla I legislatura al 31/12/2007	1984
3.1.15.	Numero totale delle leggi regionali abrogate al 31/12/2007	1037
3.1.16.	numero delle leggi regionali abrogate nell'anno solare di riferimento	6
3.1.17.	numero totale di abrogazioni DIFFERITE di leggi o di articoli di leggi	Nel 2007 5 leggi e 6 art.
3.1.18.	<i>tra quelle di cui al quesito 3.1.19.</i> il numero delle abrogazioni DIFFERITE a data certa	2 art.
3.1.19.	<i>tra quelle di cui al quesito 3.1.19</i> il numero delle abrogazioni CONDIZIONATE al verificarsi di un evento	5 leggi e 4 art.
3.1.20.	Numero totale dei regolamenti emanati dalla I legislatura al 31/12/2007	230
3.1.21.	Numero totale dei regolamenti regionali abrogati al 31/12/2007	84
3.1.22.	Numero totale dei regolamenti abrogati nell'anno solare di riferimento	1

Note:

Ai punti 3.1.9 e 3.1.12 si è indicato il numero complessivo degli adempimenti posti in capo, rispettivamente, alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale in quanto non è a priori possibile determinare se nell'ambito di un successivo provvedimento attuativo si darà seguito ad un solo adempimento ovvero, in maniera congiunta, a più adempimenti.

3.2. – Tecnica redazionale

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		2007
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il numero delle leggi regionali e delle province autonome in base alla tecnica redazionale:</i>	
3.2.1.	Numero totale delle leggi	29
3.2.2.	Testo nuovo	22
3.2.3.	Novella	5
3.2.4.	Tecnica mista ³	2
3.2.5.	Testo unico	

N.B.: le leggi che adottano esclusivamente o prevalentemente la tecnica della novella corrispondono alle leggi di manutenzione normativa di cui al punto 2.2.6.

Note:

³ Voce da utilizzare dove non sia possibile o agevole dare un giudizio di prevalenza di una tecnica sull'altra (ad esempio: leggi generali di riordino normativo; leggi di semplificazione (quando contengono, oltre ad una serie di abrogazioni di norme, anche disposizioni nuove o di manutenzione dell'ordinamento); etc.)

3.3. – Strumenti per la qualità della legislazione

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE			
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>indicare se la Regione/Provincia autonoma nel corso del 2007 ha introdotto novità nei seguenti ambiti</i>	Sì	No
3.3.1.	prevede norme sulla qualità redazionale della legislazione	4	No, ma si ricorda che l'articolo 48 dello Statuto stabilisce: "(Qualità della legislazione) 1. I testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione"
3.3.2.	Prevede norme sulla qualità redazionale degli atti amministrativi o è stata comunque posta, in sede consiliare, tale questione		No
3.3.3.	ha adottato il manuale di tecnica legislativa dell'O.L.I.	5	No, ma si ricorda che con delibera dell'Ufficio di Presidenza del 18/9/2002 n. 152 è stata adottata la nuova edizione aggiornata del manuale di tecnica legislativa dell'OLI, già adottato formalmente nella sua prima versione nel

⁴ Indicare le normative e/o gli strumenti individuati.

⁵ Indicare con quale atto.

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>indicare se la Regione/Provincia autonoma nel corso del 2007 ha introdotto novità nei seguenti ambiti</i>	Sì / No
3.3.4.	ha previsto strumenti di monitoraggio sull'applicazione del manuale di tecnica legislativa	1995 con un atto deliberativo del Consiglio regionale ⁶ No, ma si ricorda che nella fase di presentazione degli atti il Settore Affari Istituzionali effettua un controllo formale sulla ricevibilità e sulla rispondenza alle tecniche di drafting. Nella fase istruttoria viene predisposta, a cura del Settore Commissioni, l'analisi dei nodi critici. Per una descrizione dei contenuti, si rimanda in nota
3.3.5.	Ha previsto l'uso di formule standardizzate riferite a fattispecie normative tipiche	Non in modo formalizzato

⁶ Specificare quali strumenti.

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>indicare se la Regione/Provincia autonoma nel corso del 2007 ha introdotto novità nei seguenti ambiti</i>	Sì / No
3.3.6.	Ha previsto controlli sulla coerenza ordinamentale dei progetti di legge in relazione al Titolo V della Parte II della Costituzione	7 Vedi risposta al quesito 3.3.4
3.3.7.	Ha previsto controlli sulla coerenza normativa dei progetti di legge	7 Vedi risposta al quesito 3.3.4
3.3.8.	Ha previsto controlli sulla coerenza finanziaria dei progetti di legge	7 Vedi risposta al quesito 3.3.4
3.3.9.	Cura un rapporto annuale regionale sulla legislazione. Ha in corso altre iniziative sulla qualità della legislazione (linguaggio normativo, glossari, organizzazione di convegni, seminari ed altri momenti di approfondimento sui temi della qualità normativa, raccolta e distribuzione di pubblicazioni e documenti in materia, etc.). Prevede altri strumenti sulla qualità redazionale della legislazione (indicare quali)	Si. Inoltre alcuni colleghi del Consiglio regionale hanno partecipato al Gruppo di lavoro nazionale, istituito dall'OLI, per la revisione della I parte del manuale regiona-

⁷ Indicare quali controlli sono previsti, la fonte normativa e l'organo cui tali controlli sono affidati.

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>indicare se la Regione/Provincia autonoma nel corso del 2007 ha introdotto novità nei seguenti ambiti</i>	Sì / No
		<p>Sì</p> <p>le “regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi” Il manuale dopo essere stato sottoposto all’approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali potrà essere recepito dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta regionale.</p>
3.3.10.	pubblica sul B.U.R. fonti notiziali a corredo della legge regionale	<p>No, ma si ricorda che sul BUR sono pubblicati i dati dei “Lavori preparatori” e le “Note” al testo</p>
3.3.11.	Indicare le eventuali rettifiche di atti normativi (correzioni di errori materiali) pubblicate sul B.U.R.	8
3.3.12.	pubblica su mezzi a stampa o informatici (specificare quali) descrizioni sintetiche dei contenuti essenziali delle leggi	3
		<p>Sì. Nel 2007 è entrato in funzione il</p>

⁸ Indicare quali (ad esempio: lavori preparatori, testi di legge coordinati, note, etc.).

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE			
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>indicare se la Regione/Provincia autonoma nel corso del 2007 ha introdotto novità nei seguenti ambiti</i>	Sì	No
		<p>sito CrpNet dove fra gli altri servizi si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • News • I ter Atti del Consiglio IAC (vedi nota per i contenuti) 	<p>zati a tale scopo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notizie • Informazioni • Arianna • Dossier virtuale delle leggi e delle delibere – in particolare per le leggi più significative è redatta una specifica <u>Scheda descrittiva</u> della legge che è inserita nel Dossier nella fase “vigenza” • Atti del Consiglio • Rapporto sulla legislazione • Laboratorio giuridico • Archivio giuridico documentale. <p>Collana “Il diritto nella rete” (Si rimanda alla nota per una descrizione più puntuale dei singoli contenuti)</p>
3.3.13.	le proposte di legge sono accompagnate da relazioni (se sì, indicare quali: relazione generale, analisi finanziaria, analisi di fattibilità, AIR, analisi giuridica, etc.)		No, comunque le proposte di legge sono accompagnate dalla relazione generale e dall'analisi fi-

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE			
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>indicare se la Regione/Provincia autonoma nel corso del 2007 ha introdotto novità nei seguenti ambiti</i>	Sì	No
			nanziana. Nella fase istruttoria gli uffici competenti predispongono un'analisi tecnico-giuridica

Note:

Riferimento quesito 3.3.4. (3.3.5./3.3.6./3.3.7./3.3.8). La fase di presentazione degli atti è regolamentata da un *apposita circolare* del Presidente del Consiglio emanata nel marzo 2003. In fase istruttoria di Commissione, l'analisi dei nodi critici, è esplicitata attraverso una scheda ove trovano spazio i rilievi formulati dai referenti legistici per materia, sia di natura formale sia sostanziale. La sezione *formale* esplicita i rilievi legati alla necessità di procedere ad una ristesura degli articoli secondo le regole del drafting e della appropriatezza del linguaggio. I rilievi sono mossi sulla base dell'applicazione degli indirizzi condivisi ed assunti con il manuale di tecnica legislativa e sono accompagnati da un allegato che propone la riformulazione del testo in applicazione delle osservazioni mosse. La sezione *sostanziale* segnala l'esistenza di nodi critici di natura complessa. Riporta infatti rilievi che paventano ipotesi di mancato coordinamento o contrasto con la Carta costituzionale, lo statuto, la normativa comunitaria con la segnalazione della eventuale necessità di notifica del provvedimento, le leggi nazionali e regionali, la coerenza del livello della gerarchia della fonte assunta, le previsioni di bilancio e finanziarie.

Nel IV Rapporto sulla legislazione regionale piemontese il capitolo, numero quattro, è dedicato alla "qualità della normazione nell'esperienza del Consiglio regionale del Piemonte" (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/ossleg.htm>)

Riferimento quesito 3.3.12. Di seguito si fornisce una sintetica descrizione dei contenuti dei mezzi stampa e informatici elencati.

"**Notizie**" è un periodico cartaceo di informazione e notizie della Regione Piemonte realizzato in collaborazione dagli Uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta. "**Informazioni**" è un'agenzia settimanale (cartacea e su sito web – <http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/inforegione/index.htm>;) a cura della Direzione Comunicazione-Ufficio Stampa del Consiglio regionale del Piemonte. "**Arianna**" è un sistema documentale specialistico, utile supporto informatico per il legislatore e, allo stesso tempo fonte informativa completa, sempre aggiornata, facilmente accessibile sul web del Consiglio regionale e semplice da consultare per i cittadini (apposito motore di ricerca). Contiene tutte le leggi regionali promulgate ed i regolamenti emanati dalla Regione Piemonte: il testo di legge (storico e coordinato), i progetti di legge, le relazioni di accompagnamento, le informazioni che descrivono l'iter, quelle che classificano la legge e ne evidenziano i contenuti

più importanti, consentendo di navigare tra i vari testi. “**Dossier virtuale delle leggi e delle Delibere**” è uno strumento per l’informatizzazione dell’iter dei progetti di legge e delle deliberazioni consiliari: tutti i documenti che precedono, accompagnano e seguono l’esame e l’approvazione di questi atti (compresi testi e schede descrittive delle leggi) da parte dell’Assemblea regionale sono consultabili on-line (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/dvpdint/jsp/Start.jsp>).

“**Atti del Consiglio**” è una banca dati composta di tre archivi: Delibere e proposte di deliberazione, Mozione ed ordini del giorno, Interrogazioni e interpellanze. E’ consultabile per ordine cronologico, per aree tematiche o attraverso un motore di ricerca (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/attidelconsiglio/Start.html>).

“**Rapporto sulla legislazione**” è un’applicazione, collegata ad Arianna, che permette di conoscere in qualunque momento in modo automatico lo stato della legislazione. Consente di effettuare analisi qualitative e quantitative su tutta la produzione legislativa (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/raplegis/prima.html>)

“**Laboratorio giuridico**” è una struttura interattiva del Consiglio e della Giunta regionale, che contiene: manuali, vocabolari, guide, flussi, griglie e schede che sono a disposizione, sul sito web del Consiglio regionale, non solo degli addetti ai lavori, ma anche dei cittadini. Rappresenta uno spazio di formazione e scambio di conoscenze ed esperienze sulle tecniche legislative, ed un utile strumento per il monitoraggio della produzione normativa non solo regionale (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/index.htm>).

“**Archivio giuridico documentale**” è una banca dati contenente materiale documentale di natura normativa, giurisprudenziale e dottrinale, composta da schede d’archivio e news aggiornate quotidianamente. Essa è stata realizzata per mettere a disposizione degli interessati un servizio informativo completo: dalle notizie più recenti agli approfondimenti su tematiche di rilevanza regionale e nazionale (con motore di ricerca) (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/LGEXTR/servlet/ServNOTI>).

Collana “**Il diritto nella rete**” è una guida alla ricerca dei siti on-line per consentire una facile ricerca e consultazione delle risorse giuridiche presenti nel Web. Una pubblicazione della collana è dedicata ai principali motori di ricerca, alle banche dati, ai portali e siti di materie giuridiche e legislative e alle riviste specializzate on line. Altre pubblicazioni sono rivolte ad aree tematiche specifiche come: Agricoltura, Ambiente e Lavoro. Il servizio consente di raggiungere con immediatezza le informazioni più importanti nelle varie aree di interesse (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/multimedia/index.htm>)

Vedi anche la seguente sezione sul sito web C.R.: <http://www.consiglioregionale.piemonte.it/giuridico/index.htm>

“**CrpNet**” <http://www.consiglioregionale.piemonte.it/crpnet/> è un portale realizzato nell’ ambito del progetto Sesamo <http://www.progettosesamo.it/> di attuazione dell’ **e-Democracy** . Il sistema **Iter Atti del Consiglio IAC** permette al cittadino registrato su CrpNet di essere tempestivamente informato sullo stato dell’ iter di disegni e proposte di legge, proposte di delibera, interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno e regolamenti. Ogni volta che lo stato dell’iter cambia il cittadino riceverà una mail di notifica. Nella sezione **News** vengono pubblicate, fra le altre notizie, brevi note descrittive a scopo divulgativo che accompagnano i testi delle leggi e dei progetti del legge presentati.

3.3.11 - Sono state apportate correzioni di errori materiali alle L.r. 6/2007; 15/2007; 28/2007.

3.4. – Strumenti per la valutazione delle politiche legislative

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		Sì	No
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>indicare se la Regione/Provincia autonoma nel corso del 2007 ha introdotto novità nei seguenti ambiti</i>	Il controllo sull'attuazione delle leggi e la predisposizione degli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali vengono riconosciuti in capo al Consiglio Regionale dall'articolo 71 dello Statuto che stabilisce: "1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti. 2. Il Consiglio definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti	
3.4.1.	Se lo Statuto, singole leggi o altri atti normativi contengono disposizioni sulla valutazione ex ante (analisi di fattibilità, AIR, altro) e sulla valutazione ex post (controllo sull'attuazione delle leggi e delle politiche pubbliche)		

		<p>dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative. L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) trova la sua disciplina all'interno dell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 13. "Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione."</p>	NO
3.4.2.	Se, indipendentemente dalla previsione normativa di cui al punto precedente, vengono esercitati controlli ex ante ed ex post e su quale base (regolamento consiliare, delibere di organi vari, altro)		
3.4.3.	Se sono state approvate leggi che prevedono "clausole valutative", cioè specifici articoli o singoli commi che attribuiscono ai soggetti incaricati dell'attuazione della legge il mandato di procedere e di comunicare all'organo legislativo le informazioni necessarie a conoscere tempi e modalità di implementazione e a valutare le conseguenze che ne sono scaturite per la collettività	<p>Nel corso del 2007 sono state promulgate cinque leggi regionali contenenti una clausola valutativa. Esse sono: Legge regionale 11 gennaio 2007, n. 1 "Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani</p>	

	<p>regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)".</p> <p>Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13. "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia".</p> <p>Legge regionale 6 giugno 2007, n. 14 "Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie "</p> <p>Legge regionale 6 novembre 2007, n. 21 "Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti"</p> <p>Legge regionale 28 dicembre 2007, n 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa</p>	
--	--	--

3.4.4.	Se esistono strutture consiliari specificamente dedicate a svolgere valutazioni ex ante ed ex post (se sì, indicare quali)	NO
3.4.5.	<p>Se i risultati di attività informative legate al controllo e alla valutazione delle politiche sono stati presentati e /o discussi nelle Commissioni competenti e/o in Aula</p>	<p>Le relazioni contenenti le risposte alle domande valutative poste attraverso la clausola inserita in legge, sono presentate, unitamente ad una scheda di lettura apposita, alle Commissioni competenti per materia. Nel corso del 2007 sono state presentate le relazioni relative alle seguenti leggi: Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3; legge regionale 7 febbraio 2006 n. 8.</p>
3.4.6.	Se, a seguito dell'esame di cui al punto precedente, sono state compiute formali valutazioni da parte delle Commissioni e dell'Aula attraverso specifici atti (risoluzioni, atti di indirizzo, determinazioni, etc.)	NO

3.5. – Personale e attività formative

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE			
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>indicare se la Regione/Provincia autonoma nel corso del 2007 ha introdotto novità nei seguenti ambiti</i>	Si	No
3.5.1.	Se, in generale, il personale addetto al riordino normativo, alla qualità della legislazione ed alla valutazione ex ante ed ex post appare numericamente e qualitativamente adeguato ai compiti da svolgere (possibilmente, indicare in allegato il numero degli addetti, le qualifiche che possiedono, le strutture in cui operano, fornendo anche un organigramma generale del Consiglio regionale per permettere un confronto)	Si dal punto di vista qualitativo (allegato 1 - “Organigramma Consiglio regionale”), soprattutto di profilo giuridico	No dal punto di vista quantitativo- Mancano altresì figure di profilo economico, statistico ecc, per consentire un approccio multidisciplinare soprattutto alla fase della valutazione ex post.
3.5.2.	Se sono previste forme di collaborazione tra uffici del Consiglio e della Giunta regionale per un miglioramento della qualità della legislazione, specificando i vari profili in cui questa collaborazione si sviluppa e se esistono, in materia, protocolli di intesa o altri documenti derivanti da un accordo tra le due parti	Si	
3.5.3.	Se sono previste attività formative, anche in collaborazione con altre Regioni, sui vari aspetti della qualità della legislazione ed in cosa si sostanziano	Si	

Note:

Rif. 3.5.2 – Stipulato un *Protocollo d'intesa* tra la Direzione Segreteria dell'Assemblea regionale del Consiglio regionale e Direzione Affari istituzionali e processo di delega della Giunta regionale relativo a “Flusso integrato dei testi degli atti normativi e dossier virtuale” del 20 giugno 2002 e successive integrazioni

Rif. 3.5.3. - “*Laboratorio giuridico*” è una struttura interattiva del Consiglio e della Giunta regionale, che contiene: manuali, vocabolari, guide, flussi, griglie e schede che sono a disposizione, sul sito web del Consiglio regionale, non solo degli addetti ai lavori, ma anche dei cittadini. Rappresenta uno spazio di formazione e scambio di conoscenze ed esperienze sulle tecniche legislative, ed un utile strumento per il monitoraggio della produzione normativa non solo regionale (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/index.htm>).

Nel quadro del Progetto *CAP/Re* : proseguimento collaborazione, anche a livello interregionale; partecipazione e organizzazione seminari. Partecipazione al Gruppo lavoro OLI per revisione manuale di drafting.

MODULO 4: RAPPORTI TRA GIUNTA E CONSIGLIO

4.1. – Rapporti tra Giunta e Consiglio

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		nel 2007
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare</i>	
4.1.1.	numero delle interrogazioni e interpellanze presentate	752
4.1.2.	numero delle interrogazioni e interpellanze discusse o che hanno ottenuto risposta	258
4.1.3.	numero degli atti di indirizzo presentati (mozioni, ordini del giorno, altro)	340
4.1.4.	numero degli atti di indirizzo discussi e conclusi (mozioni, ordini del giorno, altro)	157 di cui 93 approvati
4.1.5.	Se si sono verificati casi in cui gli atti di indirizzo e controllo discussi abbiano riguardato l'attività normativa regionale. Se sì, quali?	55
4.1.6.	numero delle sedute del Consiglio regionale alle quali ha partecipato il Presidente della Giunta	85 (vedi nota)
4.1.7.	numero delle sedute del Consiglio regionale nelle quali ha preso la parola il Presidente della Giunta	41
4.1.8.	numero di assessori 'esterni' nella Giunta regionale	14
4.1.9.	numero delle sedute del Consiglio regionale alle quali hanno partecipato gli assessori	132
4.1.10.	numero delle sedute del Consiglio regionale nelle quali gli assessori hanno preso la parola	88
4.1.11.	Se gli interventi in Consiglio dei membri della Giunta hanno riguardato l'attività normativa. In caso affermativo, quali atti hanno interessato?	Sì (vedi nota)
4.1.12.	Numero ed estremi dei regolamenti sui quali è stato acquisito il parere consiliare	1
4.1.13.	Numero ed estremi dei regolamenti di giunta nel cui procedimento di formazione è stato comunque coinvolto il Consiglio regionale, con esclusione dei pareri di cui al punto precedente	//

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		nel 2007
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare</i>	
4.1.14.	numero dei pareri su atti non regolamentari della Giunta nel cui procedimento di formazione è stato comunque coinvolto il Consiglio regionale	24
4.1.15.	Indicare il numero degli atti amministrativi approvati dal Consiglio regionale, divisi nelle seguenti tipologie:	
4.1.15.1.	<i>Piani, programmi e progetti</i>	12
4.1.15.2.	<i>Criteri e indirizzi</i>	2
4.1.15.3.	<i>Piani di riparto</i>	1
4.1.15.4.	<i>Approvazione di atti di enti dipendenti</i>	0
4.1.15.5.	<i>Pareri a Ministeri o altri organi statali</i>	0
4.1.15.6.	<i>Nomine</i>	29
4.1.15.7.	<i>Altri provvedimenti</i>	7
4.1.15.8.	Totale parziale degli atti indicati ai punti precedenti	51
4.1.15.9.	<i>Atti rientranti nell'autonomia contabile del Consiglio</i>	4
4.1.15.10.	<i>Atti rientranti nell'autonomia organizzativa-istituzionale del Consiglio</i>	7
4.1.15.11.	Totale parziale degli atti indicati ai due punti precedenti	11
4.1.15.12.	Totale generale	62

Note:

4.1.6/4.1.7/4.1.9/4.1.10 - Una giornata di Consiglio può corrispondere ad una o più sedute. Nel **2007 sono state convocate 132 sedute consiliari, corrispondenti a 73 giornate.**

4.1.8 - Nello Statuto non è prevista l'incompatibilità tra la carica di Consigliere e quella di Assessore, però, in questa legislatura, è stato deciso che gli Assessori non dovessero essere contemporaneamente consiglieri. Durante la prima seduta di insediamento del Consiglio regionale, n. 5 Consiglieri si sono dunque dimessi perché chiamati a ricoprire l'incarico di Assessore. Pertanto, la Giunta è composta interamente da Assessori esterni.

4.1.11 – Gli Assessori sono intervenuti su tutte le leggi (vedi elenco al punto 1.1.), ad eccezione delle leggi n. 11, 12, 15, 24 e 26.

4.1.4 – I restanti 64 atti di indirizzo si intendono ritirati, respinti, superati.

4.1.9 - Ad ogni seduta ha partecipato almeno un Assessore.

4.1.15.9 – Si segnala la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 15 (Adozione del manuale delle procedure contabili)

4.2. – Composizione del Consiglio:

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE			
n. del quesito	Oggetto del quesito: indicare, con i relativi riferimenti normativi:	VIII legislatura	Riferimento normativo
4.2.1.	Il numero complessivo dei consiglieri	63 (60+3 per premio governabilità)	Art. 17 St. Legge 108/1968
4.2.2.	Qual è il numero di consiglieri necessari per costituire un gruppo	2 - Vedi nota	Art. 13 Reg int CR
4.2.3.	Quanti sono i gruppi presenti in Consiglio	18 (17 +1 Gruppo misto) al 31.12.2007	Art. 13 Reg.int.CR
4.2.4.	Quante sono le Commissioni permanenti	8+1	Art.21 Reg.interno CR e DCR 73/19606 del 13/06/2006
4.2.5.	Quante sono le Commissioni speciali	1	Art.31 ST- art.40 Reg Int.CR- DCR 125/15133 del 17/04/2007 (comm.ne di indagine conoscitiva)

Note:

4.2.1: Non è stata adottata legge elettorale regionale-- si applica legge 108/1968 e s.m.

4.2.2: L'art 13 del Reg.interno prevede che:

- costituiscono Gruppo i consiglieri, qualunque sia il numero, eletti nella stessa lista purchè presentata in non meno della metà delle province fra cui quella del capoluogo;
- costituiscono gruppo i consiglieri, qualunque ne sia il numero, purchè trovino corrispondenza in gruppi costituiti presso il Parlamento

- "I Gruppi che si costituiscono successivamente devono essere formati da almeno due consiglieri; salvo che, indipendentemente dal numero, trovano corrispondenza in gruppi costituiti presso il Parlamento Nazionale (Camera o Senato)". (comma 2 bis* - vigente)
 - è prevista altresì la costituzione del Gruppo misto.
- * **N.B.** A partire dalla IX legislatura regionale il comma 2 bis dell'art. 13 entrerà in vigore nel seguente testo: 'I gruppi che si costituiscono successivamente devono essere formati:
- a) da almeno 3 Consiglieri;
 - b) da almeno 2 Consiglieri, nel caso in cui trovino corrispondenza in Gruppi costituiti presso il Parlamento Nazionale (Camera o Senato)
 - c) da almeno 2 Consiglieri nel caso di aggregazione tra Gruppi consiliari costituiti ai sensi del comma 1' (DCR n 95-43604 del 22/12/2006)

MODULO 5: APPROVAZIONE E ATTUAZIONE DELLO STATUTO E APPLICAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI IN MATERIA DI INTESE INTERTERRITORIALI

(specificare con precisione gli estremi degli atti e di pubblicazione o altre forme di pubblicità o reperibilità)

5.1. - Procedimento di formazione e approvazione dello Statuto

Le Regioni e le Province autonome che ancora non hanno concluso il procedimento per l'approvazione del nuovo Statuto, indichino lo stato dell'iter relativo:

Regione/Provincia autonoma	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rispondere, ove possibile, anche con riferimento alle modifiche successive dello statuto già approvato</i>
5.1.1.	Regioni a Statuto ordinario: indicare l'evoluzione del procedimento nell'anno solare 2007 (non iniziato l'iter/in commissione/in assemblea/impugnata la legge/in attesa di referendum/in attesa di promulgazione), specificando in particolare:
5.1.1.1	Se è stata istituita una commissione speciale o assegnata la materia ad una commissione permanente e con quale atto (precisamente individualmente)
5.1.1.2	Lo stato dell'esame in commissione, con indicazione degli atti all'esame, dei soggetti proponenti l'iniziativa, dei soggetti consultati o auditi, e della data dell'eventuale approvazione di un testo intermedio o definitivo
5.1.1.3	Lo stato dell'esame in assemblea, con indicazione dell'eventuale approvazione in prima o seconda deliberazione di un testo "A", dell'eventuale deliberazione di un diverso testo "B", dell'eventuale coordinamento formale. Indicare sempre anche i risultati delle votazioni
5.1.1.4	La data della pubblicazione notiziale e il n. del BUR. Segnalare anche l'eventuale ripubblicazione notiziale in seguito a correzione o modifica del testo già pubblicato

Regione/Provincia autonoma	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rispondere, ove possibile, anche con riferimento alle modifiche successive dello statuto già approvato</i>
5.1.1.5	La data dell'eventuale impugnativa governativa e della pubblicazione sulla GURI e sul BUR; l'eventuale decisione della Corte costituzionale con la data della pubblicazione sulla GURI e sul BUR; l'eventuale seguito del giudicato (data della nuova doppia deliberazione legislativa o della "presa d'atto" non legislativa e dell'eventuale nuova pubblicazione notiziale)
5.1.1.6	La data d'avvio delle eventuali iniziative di referendum confermativo e lo stato di avanzamento del successivo iter procedimentale
5.1.1.7	La data della promulgazione, della pubblicazione necessaria sul BUR e dell'entrata in vigore
5.1.2.	Regioni a Statuto ordinario: Indicare gli estremi delle leggi o dei progetti di legge concernenti la disciplina del referendum statutario e delle altre leggi istituzionali (quelle di cui al quesito 2.2.2)
5.1.3.	Regioni a Statuto speciale: indicare lo stato del procedimento di revisione dello statuto al 31.12.2007, specificando se è stata istituita una commissione o altro organo speciale e gli eventuali atti prodotti
5.1.4	Regioni a Statuto speciale: Indicare gli estremi delle leggi cd. statutarie o di governo (vale a dire di quelle speciali leggi a procedimento rinforzato introdotte dalla l. cost. n. 2 del 2001) o dei relativi progetti di legge, specificando, se possibile, le stesse informazioni richieste alle regioni ordinarie ai precedenti punti 5.1.1.1 - 5.1.1.7

Note:

5.2. - ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE

Le Regioni a Statuto ordinario che hanno concluso già nella precedente legislatura il procedimento per l'approvazione del nuovo Statuto indicano lo stato di attuazione:

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rispondere scegliendo fra le alternative proposte</i>
<i>Per le Regioni a Statuto ordinario che hanno concluso già nella precedente legislatura il procedimento per l'approvazione del nuovo Statuto:</i>	
5.2.1.	Indicare le leggi di attuazione previste dallo Statuto (con esclusione delle "riserve di legge")
5.2.2.	Indicare gli estremi ed il titolo delle leggi di attuazione approvate al 31.12.2007. In questo caso, per "leggi di attuazione" vanno intese non solo quelle previste dallo Statuto (richiamate nella precedente domanda), ma tutte le leggi che comunque si autoqualificano di attuazione dello Statuto nel periodo di riferimento
	<p>Legge regionale n. 30 del 7 agosto 2006 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali)"</p> <p>Legge regionale n. 25 del 26 luglio 2006 "Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum"</p> <p>Legge regionale n. 26 del 21 dicembre 2007 "Norme per l'esposizione delle bandiere delle minoranze linguistiche-storiche presenti sul territorio della Regione Piemonte"</p>

Proposta di legge regionale n. 92 presentata il 30 Giugno 2005 “Norme di prima attuazione degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione al fine di promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive nella elezione del Consiglio regionale del Piemonte” e assegnata alla Commissione VIII in sede referente in data 25 luglio 2005.

Proposta di legge n. 290/2006 “Disciplina e attività del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro” assegnata per l’esame in sede referente all’VIII Commissione permanente e per l’esame in sede consultiva alla I Commissione permanente in data 6 giugno 2006; richiamata in Aula, ex art. 34, commi 1 e 4 del Regolamento interno in data 11 luglio 2007; rinviata alle Commissioni, ex art. 34, comma 5 del Regolamento interno in data 30 luglio 2007; iscritta all’ordine del giorno dell’Aula, ex art. 34, comma 6 del Regolamento interno in data 25 settembre 2007.

Disegno di legge regionale n. 303 presentato il 20 Giugno 2006 “Norme di attuazione della parità di trattamento e del divieto di ogni forma di discriminazione nelle materie di competenza regionale”; assegnata all’esame in sede referente alla VIII Commissione permanente e all’esame in sede consultiva alla I Commissione permanente in data 29 giugno 2006.

Indicare la fase del procedimento dei progetti di legge per l’attuazione dello Statuto al 31.12.2007 (non iniziato l’iter / in Commissione / in Assemblea / altro

5.2.3.

		<p>Disegno di legge n. 322/2006 “Nuova disciplina del Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro”, assegnato all’esame in sede referente alla VIII Commissione permanente e all’esame in sede consultiva alla I Commissione permanente.</p> <p>Disegno di legge n. 294 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Piemonte all’attività normativa comunitaria e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari” presentato il 14 giugno 2006 e assegnato all’esame in sede referente alla Commissione permanente.</p> <p>Disegno di legge regionale n. 476 presentato il 26 Settembre 2007 “Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali)”, assegnato alla commissione VIII in sede referente in data 1 ottobre 2007.</p>
5.2.4.	Indicare la procedura seguita per l’approvazione delle leggi di attuazione dello Statuto, con specifico riguardo alla eventuale istituzione di una Commissione speciale, alla costituzione di gruppi di lavoro, alla individuazione di priorità	Per l’approvazione delle leggi di attuazione dello Statuto si è seguito l’iter di approvazione delle leggi ordinarie regionali e sono demandate alla VIII Commissione permanente “Affari istituzionali”.
5.2.5.	Indicare l’iniziativa delle leggi e dei progetti di legge per l’attuazione dello statuto	Legge regionale n. 30 del 7 agosto 2006 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali)”: raccoglie le pdl n. 67, 81, 95 e

128, tutte di iniziativa consiliare

Proposta di legge regionale n. 92 presentata il 30 Giugno 2005 "Norme di prima attuazione degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione al fine di promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive nella elezione del Consiglio regionale del Piemonte" **di iniziativa consiliare**.

Legge regionale n. 25 del 26 luglio 2006 "Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum": raccoglie le pdl 280 e 286, **di iniziativa dei consiliare**.

Proposta di legge n. 290/2006 "Disciplina e attività del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro", **di iniziativa consiliare** .

Disegno di legge regionale n. 303 presentato il 20 Giugno 2006 "Norme di attuazione della parità di trattamento e del divieto di ogni forma di discriminazione nelle materie di competenza regionale", **di iniziativa della giunta regionale**.

Disegno di legge n. 322/2006 "Nuova disciplina del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro", **di iniziativa della giunta regionale**.

		<p>Legge regionale n. 26 del 21 dicembre 2007 “Norme per l’esposizione delle bandiere delle minoranze linguistiche-storiche presenti sul territorio della Regione Piemonte”, di iniziativa degli enti locali.</p> <p>Disegno di legge regionale n. 476 presentato il 26 Settembre 2007 “Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali)”, di iniziativa della giunta, raccoglie anche la pdl 124 di iniziativa di un consigliere regionale.</p>
5.2.6.	Se è iniziato il procedimento di revisione del regolamento consiliare indicare la fase del procedimento al 31.12.2007 (approvato il nuovo regolamento / approvate modifiche parziali / esame in Assemblea / esame in Commissione o Giunta (specificare) /iniziativa)	<p>Alla Giunta per il regolamento di cui all’articolo 35 dello Statuto è in discussione la proposta di deliberazione n. 322 recante “Nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale” e il documento “Statuto dell’opposizione e ruolo del Consiglio regionale nel sistema bipolare e dell’alternanza (per una democrazia governante)” .</p>
5.2.7.	Indicare se è stato costituito l’organo di garanzia statutaria e gli estremi dell’atto costitutivo	<p>Quanto all’istituzione effettiva della Commissione di garanzia, sul BUR del 15.2.2007 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle candidature. Il 12.7.07 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle candidature dei professori universitari (BUR n. 28 del 12.7.07) in quanto, dovendosi eleggere due professori universitari tra i componenti, una delle due candidature presentate era stata successivamente ritirata. Non è ancora stata approvata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza per le ulteriori modalità di funzionamento e</p>

		organizzazione della Commissione. (Nomina effettuata in data 26 febbraio 2008 con DCR n. 165-9981)
<i>Per le Regioni a Statuto speciale:</i>		
5.2.8.	Indicare le norme di attuazione degli Statuti approvate (o il cui iter è iniziato) successivamente alle riforme del 2001, specificando gli eventuali aspetti per cui si è tenuta in qualche conto la clausola di maggior favore	
5.2.9.	Se è iniziato il procedimento di revisione del regolamento consigliare indicare la fase del procedimento al 31.12.2007 (approvato il nuovo regolamento / approvate modifiche parziali / esame in Assemblea / esame in Commissione o Giunta (specificare / iniziativa)	

Note:

5.3. Organi e procedure di consultazione di enti locali e forze sociali

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		nel 2007
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rispondere indicando il numero o scegliendo fra le alternative proposte:</i>	
5.3.1.	Indicare gli estremi della legge istitutiva del Consiglio delle autonomie locali e la data della sua effettiva costituzione	Legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 Non ancora istituito (Vedi nota)
5.3.2.	Elencare le eventuali proposte di iniziativa legislativa avanzate dal Consiglio delle autonomie locali o dall'organo analogo	
5.3.3.	Elencare i provvedimenti sui quali il Consiglio delle autonomie locali o l'organo analogo hanno espresso pareri obbligatori, specificando se sono stati resi nei termini	
5.3.4.	Elencare eventuali altri atti prodotti dal Consiglio delle autonomie locali o dall'organo analogo (per es. osservazioni, proposte, richieste, designazioni, etc.)	
5.3.5.	Elencare i procedimenti legislativi nei quali è stata inserita la partecipazione del Consiglio delle autonomie locali o dell'organo analogo	
5.3.6.	Elencare i procedimenti per l'approvazione di regolamenti o di atti amministrativi generali nei quali è stata inserita la partecipazione del Consiglio delle autonomie locali o dell'organo analogo	
5.3.7.	Indicare gli estremi della legge istitutiva di un organo rappresentativo delle forze sociali che può essere consultato nei procedimenti legislativi e amministrativi e la data della sua effettiva costituzione	Vedi nota
5.3.8.	Elencare le eventuali proposte di iniziativa legislativa avanzate dall'organo rappresentativo delle forze sociali	
5.3.9.	Elencare i procedimenti legislativi nei quali è stata inserita la partecipazione dell'organo rappresentativo delle forze sociali	
5.3.7.	elencare i procedimenti per l'approvazione di regolamenti o di atti amministrativi generali nei quali è stata inserita la partecipazione dell'organo rappresentativo delle forze sociali	
5.3.8.	Elencare i pareri espressi dall'organo rappresentativo delle forze sociali	

Note:

5.3.1. In seguito all'entrata in vigore della l.r. 30/2006, è stato costituito un gruppo di lavoro per i primi adempimenti della stessa, in primo luogo per dare attuazione al dettato dell' art. 5 della legge che demanda al Consiglio regionale l'approvazione della deliberazione che definisce compiutamente le modalità di svolgimento delle elezioni, il numero delle sezioni elettorali per provincia, le modalità di presentazione e formazione delle liste, il numero minimo ed il numero massimo di candidati per ogni lista nonché le modalità di proclamazione degli eletti e le eventuali surrogazioni.

Al momento è ancora attiva la “**Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali**” istituita con legge regionale 34 del 1998. Entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali, la Conferenza verrà ricostituita nella composizione e con le funzioni stabilite dalla l.r. 30/2006

5.3.7. Si riporta l'art. 87 dello Statuto che prevede l'istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro **CREL** (non ancora attuato):

“1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro contribuisce all'elaborazione delle politiche di sviluppo della Regione.

2. La legge ne regola l'attività, ne disciplina la composizione e ne fissa i requisiti per la partecipazione”.

Si vedano inoltre i progetti di legge indicati al punto **5.2.3**

5.4. Prima applicazione delle nuove norme del Titolo V della Costituzione in materia di intese interterritoriali

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>indicare:</i>
5.4.1.	<p>se è stato dato avvio al percorso per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni di autonomia secondo quanto previsto dall'art. 116.3 Cost. e precisare lo stato di avanzamento del procedimento con i relativi atti</p> <p>SI</p> <p>Il CR ha svolto un dibattito generale sul tema il 31 ottobre 2006, approvando l'OdG .n 480 con mandato alla Commissione consiliare di definire "le linee di una possibile proposta di riforma" attraverso ampio confronto.</p> <p>Sono state presentate ed assegnate alla Commissione consiliare Affari istituzionali tre proposte di deliberazione di iniziativa consiliare (vedi nota). Le tre proposte non sono state ancora esaminate nel merito, tuttavia il tema è stato più volte oggetto di dibattito generale all'interno della stessa Commissione. Sulla base degli indirizzi emersi dal dibattito gli uffici competenti della Giunta e del Consiglio hanno svolto approfondimenti in merito alle materie eventualmente inte-</p>
	<p>fino al 31.12.2007</p>

		ressate dall'attuazione dell'art. 116, c. 3, Cost., nonché sulle procedure percorribili dalla Regione ai sensi dell'articolo citato. Alla fine del 2007 la Giunta ha preannunciato l'imminente presentazione di una sua proposta, successivamente presentata in data 30 gennaio 2008.
5.4.2.	lo stato di avanzamento del procedimento concernente eventuali intese interregionali ai sensi dell'art. 117.8 Cost. e precisare gli atti compiuti (dall'iniziativa, anche informale, alla legge di ratifica)	
5.4.3.	lo stato di avanzamento del procedimento concernente eventuali accordi con Stati o intese con enti territoriali interni ad altro Stato ai sensi dell'art. 117.9 Cost., precisando gli atti compiuti (dall'iniziativa, anche informale, all'eventuale atto finale del consiglio)	

Note:

5.4.1 Nel 2007 sono state presentate due proposte di deliberazione:

- **pdcr n. 273** "Risoluzione concernente l'iniziativa per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la Regione Piemonte ai sensi degli articoli 116, comma 3, della Costituzione", di iniziativa consiliare
- **pdcr n. 287** "Piattaforma di proposte per l'avvio del percorso per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione Piemonte ai sensi degli articoli 116, comma 3, della Costituzione", anch'essa di iniziativa consiliare

Tali proposte si aggiungono alla pdcr n. 208 "Approvazione del documento di indirizzo per l'avvio del procedimento di individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la Regione Piemonte ai sensi degli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione", presentata nel 2006

MODULO 6: POLITICHE DI SETTORE

6.1. - Politiche regionali nel settore della sanità nell'anno 2007

6.1.1. – Elenco delle leggi regionali che hanno disciplinato la materia e eventuale impugnazione da parte dello Stato			
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE			
Progressivo	estremi della legge	articoli interessati	impugnata (SI/NO)
6.1.1.1	Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007)	15, 19, 20, 21, 22, 23	NO
6.1.1.2.	Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale)	tutti	NO
6.1.1.3.	Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)	tutti	NO
6.1.1.4.	Legge regionale 6 novembre 2007, n. 21 (Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti)	tutti	SI (art. 3)
6.1.1.5.	Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie)	22	NO

Note:

6.1.2. - Elenco delle leggi regionali connesse ad interventi dello Stato nel settore		
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
Progressivo	estremi della legge regionale che attua l'intervento (specificare articoli e commi)	estremi della legge statale che prevede l'intervento (-dem)
6.1.2.1.	Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), articolo 22	Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 796, lettera g)
6.1.2.2.	Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), articolo 6	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), articolo 2, comma 2-bis
6.1.2.3.	Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), articolo 7, comma 1	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), articolo 3, comma 14
6.1.2.4.	Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), articolo 7, comma 2, lettere c) e d)	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), articolo 3-bis, commi 6 e 7
6.1.2.5.	Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), articolo 8	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), articolo 3-quater

6.1.2.6.	Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), articolo 10, comma 2	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), articolo 14, comma 2
6.1.2.7.	Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), articolo 10, comma 3	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), articolo 2, comma 2-quater
6.1.2.8.	Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), articolo 24, comma 2	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), articolo 3
6.1.2.9.	Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), articolo 24, comma 4	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), articolo 5, comma 3

Note:

6.1.3. - Elenco delle leggi regionali che prevedono successivi atti del Consiglio regionale e ricognizione degli atti attuativi		
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
Progressivo	estremi della legge regionale che prevede atti successivi (specificare articoli e commi)	estremi degli atti regionali di attuazione (idem oppure risposta NO)
6.1.3.1.	Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), articolo 7, comma 1	NO
6.1.3.2.	Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), articolo 10, comma 3	NO
6.1.3.3.	Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), articolo 11, comma 2	Deliberazione di Consiglio regionale 24 ottobre 2007, n. 137-40212 (Piano socio-sanitario regionale 2007-2010)
6.1.3.4.	Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), articolo 13, comma 4	NO
6.1.3.5.	Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), articolo 18, comma 1	Deliberazione di Consiglio regionale 22 ottobre 2007, n. 136-39452 (Individuazione delle aziende del sistema sanitario regionale)

6.1.3.6	Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), articolo 18, comma 4	Deliberazione di Consiglio regionale 22 gennaio 2008, n. 163-3204 (Spostamento dei Comuni di Venaria, Pianezza, Druento, S. Gillio, La Cassa e Givoletto dall'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale TO 4 all'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale TO 3)
6.1.3.7	Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), articolo 19, comma 1	Deliberazione di Consiglio regionale 22 ottobre 2007, n. 136-39452 (Individuazione delle aziende del sistema sanitario regionale)
6.1.3.8	Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), articolo 20, comma 1	Deliberazione di Consiglio regionale 22 ottobre 2007, n. 136-39452 (Individuazione delle aziende del sistema sanitario regionale)
6.1.3.9	Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), articolo 21, comma 1	Deliberazione di Consiglio regionale 22 ottobre 2007, n. 136-39452 (Individuazione delle aziende del sistema sanitario regionale)

Note:

6.1.4 - Elenco dei regolamenti regionali adottati e indicazione delle disposizioni regionali che li hanno previsti		
Regione/Provincia autonoma		
Progressivo	estremi del regolamento regionale	estremi dell'atto regionale che lo ha previsto (specificare articoli e commi)
6.1.4.1.		
6.1.4.2.		
6.1.4.3.		
6.1.4.4.		
6.1.4.5.		

Note:

6.1.5. - Elenco dei regolamenti regionali adottati e indicazione delle disposizioni statali che li hanno previsti		
Regione/Provincia autonoma		
Progressivo	estremi del regolamento regionale	estremi dell'atto statale che lo ha previsto (specificare articoli e commi)
6.1.5.1.		
6.1.5.2.		
6.1.5.3.		
6.1.5.4.		
6.1.5.5.		

Note:

6.1.6. – Eventuali deliberazioni di natura non legislativa adottate dal Consiglio regionale in materia	
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE	
Progressivo	estremi della deliberazione del Consiglio regionale
6.1.6.1.	Deliberazione di Consiglio regionale 20 febbraio 2007, n. 111-7662 (Ratifica, ai sensi dell'art. 57 comma 3 dello Statuto, della D.G.R. 28 dicembre 2006, n. 65-5053 relativa all'approvazione dell'elenco degli interventi per l'attivazione delle procedure di sottoscrizione di un nuovo accordo di programma tra Stato e Regione in materia di edilizia sanitaria)
6.1.6.2.	Deliberazione di Consiglio regionale 19 giugno 2007, n. 131-23049 (Approvazione del programma degli investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie per l'attivazione delle procedure di sottoscrizione di un nuovo accordo di programma tra Stato e Regione)
6.1.6.3.	Deliberazione di Consiglio regionale 22 ottobre 2007, n. 136-39452 (Individuazione delle aziende del sistema sanitario regionale)
6.1.6.4.	Deliberazione di Consiglio regionale 24 ottobre 2007, n. 137-40212 (Piano socio-sanitario regionale 2007-2010)

Note:

6.1.7. – Atti amministrativi di maggiore rilevanza dei quali si ha notizia adottati dalla Giunta regionale in materia	
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE	
Progressivo	estremi della deliberazione della Giunta regionale
6.1.7.1.	D.G.R. 29 gennaio 2007, n. 37-5180 "D.G.R. n. 56-3322 del 3 luglio 2006: Intesa, ai sensi dell'art. 8 – comma 6- della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all'art. 1 – comma 280 – della L. 23 dicembre 2005, n. 266 – Indirizzi applicativi – Modificazioni ed integrazioni".
6.1.7.2.	D.G.R. 5 febbraio 2007, n. 38-5228 "Approvazione della Convenzione tra Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per il collegamento funzionale dei Centri Regionali di Coordinamento e Compensazione finalizzato all'interscambio e emo-componenti".
6.1.7.3.	D.G.R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274 "Recepimento del D.P.C.M. 28.02.2003 recante "Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy".
6.1.7.4.	D.G.R. 19 febbraio 2007, n. 36-5324 "Approvazione del progetto sicurezza nei cantieri edili – anni 2007-2008".
6.1.7.5.	D.G.R. 5 marzo 2007, n. 34-5440 "Programma regionale di eradicazione e controllo della malattia di Aujeszky".
6.1.7.6.	D.G.R. 5 marzo 2007, n. 44- 5449 "Cure domiciliari. Indirizzi per modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 62-9692 del 16.6.2003 s.m.i."
6.1.7.7.	D.G.R. 2 aprile 2007, n. 10-5605 " Riorganizzazione delle attività riabilitative della Regione Piemonte – Prime direttive alle Aziende Sanitarie Regionali".
6.1.7.8.	D.G.R. 16 aprile 2007, n. 1-5682 "Adempimenti art. 1, comma 180, legge 31/1/2004 e art. 1, comma 796, legge 296/2006. Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale. Affidamento incarico di consulenza esterna ai sensi della L. R. n. 6/88. Accantonamento di euro 85.000,00 sul cap. 11946 del bilancio 2007 a favore della Direzione Programmazione Sanitaria".
6.1.7.9.	D.G.R. 23 aprile 2007, n. 57-40 "Disposizioni in ordine all'art. 1, comma 796, lettera Z, legge 296/2006 (Finanziaria 2007)".
6.1.7.10.	D.G.R. 5 luglio 2007, n. 59-6349 "Piani di riqualificazione dell'assistenza e di riequilibrio economico-finanziario 2007/2010. Direttive alle Aziende Sanitarie Regionali".
6.1.7.11.	D.G.R. 17 luglio 2007, n. 5-6391 "Attuazione Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 796, lettera o) (Legge finanziaria 2007). Sconti prestazioni specialistiche da parte degli erogatori privati.

6.1.7.12	D.G.R. 23 luglio 2007, n. 3-6466 "Rete Regionale di Assistenza Intensiva Neonatale".
6.1.7.13	D.G.R. 30 luglio 2007, n. 83-6614 "Emergenza Sanitaria 118 – Presa d'atto della costituzione del Dipartimento Interaziendale per l'Emergenza Sanitaria Territoriale 118".
6.1.7.14	D.G.R. 30 luglio 2007, n. 84-6615 "Revisione della direttiva per i PRR delle ASR e degli accantonamenti relativi ai rinnovi dei contratti nazionali del personale del SSN da inserire nei bilanci consuntivi delle ASR".
6.1.7.15	D.G.R. 3 agosto 2007, n. 19-6647 "Riorganizzazione e razionalizzazione delle attività di laboratorio analisi. Prime indicazioni alle Aziende Sanitarie Regionali".
6.1.7.16	D.G.R. 28 maggio 2007, n. 2-5947 "Promozione degli interventi mirati a prevenire i danni alla salute provocati da eccessi di temperatura ambientale".
6.1.7.17	D.G.R. 3 settembre 2007, n. 39-6789 "Piani di riqualificazione dell'assistenza e di riequilibrio economico-finanziario delle Aziende Sanitarie Regionali per l'anno 2006".
6.1.7.18	D.G.R. 29 ottobre 2007, n. 23-7251 "Assistenza sanitaria all'estero presso i Centri di Altissima Specializzazione. Individuazione dei Centri di Riferimento Regionali e indirizzi per la ridefinizione delle loro funzioni".
6.1.7.19	D.G.R. 29 ottobre 2007, n. 81-7308 "Piani di riqualificazione dell'assistenza e di riequilibrio economico-finanziario delle Aziende Sanitarie Regionali per l'anno 2006 – Integrazione".
6.1.7.20	D.G.R. 26 novembre 2007, n.60-7586 "Recepimento accordo sulla stabilizzazione del personale del Comparto del Servizio Sanitario Regionale ai sensi della Legge n. 296/2006".
6.1.7.21	D.G.R. 17 dicembre 2007, n. 22-7777 "Accordo Stato-Regioni del 23.03.2005:obiettivi regionali sulla formazione del personale sanitario".
6.1.7.22	D.G.R. 10 dicembre 2007, n. 6-7659 "Estensione della fascia delle esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica ed abolizione del limite d'età".
6.1.7.23	D.G.R. 3 dicembre 2007, n. 42-7694 "Art. 1 comma 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Utilizzo delle quote vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 per l'anno 2007. Approvazione delle schede di progetto".

Note:

6.1.8. – Governo della spesa sanitaria	
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE	
Progressivo	Misure adottate e contenuti degli accordi
6.1.8.1.	<p>All'inizio della XIV legislatura, il decreto-legge n. 347/2001 (attuativo dell'Accordo Stato Regioni dell'8 agosto 2001) ha definito con maggiore precisione i compiti e le responsabilità di Stato e regioni ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa. Nel corso della legislatura si sono succeduti altri provvedimenti di rilievo a livello nazionale, finalizzati al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nel comparto sanitario, fino alle leggi finanziarie per il 2006 e 2007, che, nel fissare i livelli massimi di spesa per la spesa sanitaria complessiva (e per quella di singoli comparti come, ad esempio, la spesa farmaceutica), hanno individuato via via nuovi strumenti e procedure per garantire il rispetto di tali obiettivi.</p> <p>Appare utile l'individuazione delle principali misure adottate dalle singole regioni per il rispetto – per la parte di loro competenza – dei vincoli ad esse posti dalla legge statale e dall'Intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza Stato-regioni (e successive intese in materia) e delle eventuali difficoltà tecniche emerse nella elaborazione delle politiche di contenimento della spesa. In particolare, andrebbero precisati i contenuti degli accordi previsti dalla legislazione vigente tra i Ministeri della salute e dell'economia e le Regioni per le quali si fosse riscontrato il mancato conseguimento degli obiettivi prefissati.</p>
	<p>Come già evidenziato nella precedente edizione del presente rapporto, l'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) stabilisce che, al fine del raggiungimento del livello complessivo di spesa previsto dal comma 164 della medesima legge, l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, rispetto al livello previsto, per l'anno 2004, dall'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, e rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, sia subordinato alla stipulazione di una specifica intesa, che contenga specifici adempimenti per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del contenimento della dinamica dei costi.</p> <p>In base all'Intesa, stipulata a livello di Conferenza Stato-regioni in data 23 marzo 2005, le regioni sono tenute ad adottare il Piano regionale per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione di cui all'allegato 2 dell'Intesa stessa, coerentemente con il vigente Piano sanitario nazionale.</p> <p>All'adempimento si è dato attuazione con D.G.R. 4 luglio 2005, n. 39-415 e con D.G.R. 23 gennaio 2006, n. 43-2046. Con tali deliberazioni si è approvato l'elenco dei progetti relativi al Piano regionale della prevenzione. Si fa inoltre presente che il Piano socio-sanitario regionale 2007-2010 dedica un intero capitolo al profilo della prevenzione, provvedendo a ridefinire la mappa della rete dei servizi e a delineare lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e formazione degli operatori.</p>

L'Intesa prevede inoltre che le regioni siano tenute ad adottare provvedimenti che prevedano uno standard di posti letto ospedalieri accreditati non superiore a 4,5 posti letto per mille abitanti, comprensivi della riabilitazione e della lunga degenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici. Rispetto a tali standard l'Intesa consente una variazione che, in ogni caso, non può superare il 5% in più in rapporto alle diverse condizioni demografiche delle regioni.

All'adempimento si è dato esecuzione con la DGR 27 settembre 2005, n. 2-944. Con tale deliberazione si sono fissati i parametri relativi ai tassi di ospedalizzazione per mille abitanti, riferiti agli anni 2005, 2006 e 2007, nonché i parametri di dotazione di posti letto per mille abitanti, riferiti agli anni 2005, 2006 e 2007. Tali scelte dimensionali sono state ribadite in sede di approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2007-2010.

Le regioni sono tenute ad adottare provvedimenti per promuovere il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno ed il potenziamento di forme alternative al ricovero ospedaliero, con il conseguimento di una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata. L'Intesa prevede che le regioni garantiscano, entro l'anno 2007, il mantenimento dei tassi di ospedalizzazione per ricoveri ordinari e per ricoveri in regime diurno entro il 180 per mille abitanti residenti, di cui quelli in regime diurno di norma pari al 20%, precisando gli obiettivi intermedi per gli anni 2005 e 2006. All'adempimento si è dato esecuzione con la DGR 27 settembre 2005, n. 2-944. Con tale deliberazione si sono fissati criteri guida che prevedono, in capo alle ASR la razionalizzazione dell'organizzazione dell'assistenza di ricovero con modalità dipartimentali. Viene inoltre previsto che qualsiasi aumento della

dotazione di posti letto per ricoveri ordinari venga sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale alla tutela della salute. Le scelte organizzative di passaggio da un'assistenza sanitaria di tipo ospedaliero ad una di tipo alternativo al ricovero sono state confermate dal Piano socio-sanitario regionale 2007-2010 che provvede a delineare la mappa dei gruppi di cure primarie (gcp) e delle case della salute.

Ai fini di garantire l'ottimizzazione del monitoraggio e del controllo della spesa sanitaria, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).

Le regioni sono tenute ad adottare misure specifiche dirette a prevedere che, ai fini della confermabilità dell'incarico di Direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i poli-clinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario costituisce grave inadempienza.

All'adempimento si è dato esecuzione con D.G.R. 4 novembre 2005, n. 99-1315. Tale deliberazione prevede che l'accertato e non giustificato mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi del NISS costituisce grave inadempienza per la valutazione dell'operato dei Direttori generali.

Le regioni si impegnano a rispettare l'obbligo di garantire, in sede di programmazione regionale, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso sia in sede di preventivo annuale, che di conto consuntivo.

A tale fine le regioni sono tenute a realizzare forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e a rispettare l'obbligo dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, ove si prospettassero situazioni di squilibrio.

Le regioni si impegnano infine ad adottare provvedimenti per definire l'obbligo per le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i Policlinici universitari e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad effettuare spese solo nei limiti degli obiettivi economico-finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento.

A tali adempimenti si è dato seguito con D.G.R. 28 dicembre 2005, n. 91-1950. Il provvedimento approva sistemi di stesura del conto economico e del rendiconto finanziario sulla base di modelli ministeriali.

E' importante sottolineare che gli obblighi posti a carico delle Regioni dall'Intesa 23 marzo 2005 sono stati integralmente conformati dall'articolo 1, comma 274, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) e che, al fine di puntualizzare in maniera più precisa l'intero panorama degli adempimenti regionali, la Conferenza Stato-Regioni in data 5 ottobre 2006 ha emanato un'ulteriore Intesa concernente un nuovo "Patto sulla Salute". Il Patto è finalizzato ad individuare le disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007-2009, ad attuare una revisione straordinaria dei Livelli Essenziali di Assistenza sulla base di principi e criteri ivi enunciati, a prevedere un ulteriore concorso dello Stato per il percorso di rientro strutturale dai disavanzi delle Regioni in difficoltà e ad enucleare alcune tematiche di particolare rilevanza per il Servizio Sanitario

quali la realizzazione di nuovi programmi di investimento in edilizia sanitaria, la revisione dei sistemi di accreditamento delle strutture pubbliche e private e la definizione e diffusione di linee guida e protocolli per la razionalizzazione dei percorsi diagnostici e di cura.

E' inoltre opportuno rilevare che l'articolo 1, comma 274, della citata legge 266/2005, stabilisce che, ove si prospettino situazioni di squilibrio economico a livello aziendale, i singoli Direttori generali, pena dichiarazione di decadenza, presentino adeguati piani di riqualificazione e riequilibrio finanziario (PRR).

A tal fine si sottolinea che con DGR 27 aprile 2006, n. 7-2697 la Giunta regionale, si è previsto che l'elaborazione dei PRR si articoli in due scansioni temporali:

nella prima fase è prevista l'elaborazione di un piano a breve termine, con obiettivi da perseguire nel corso dell'anno, al fine di dare attuazione agli indirizzi nazionali e regionali già emanati per il corrente anno;

nella seconda fase è prevista l'elaborazione di un piano di medio periodo, finalizzato a:

- ridefinire la posizione delle attività sanitarie aziendali nella rete regionale;
- razionalizzare l'attuale articolazione dei servizi;
- rilanciare il ruolo dei distretti nel governo dei processi assistenziali;
- sviluppare "in logica sovrazionale" le attività amministrative e di supporto;
- presentare, "nel caso di previsto accorpamento di più aziende", uno studio di fattibilità dell'accorpamento, garantendo un corretto equilibrio tra decentramento dei servizi

		<p>sanitari ed accentramento dei servizi amministrativi e di supporto.</p> <p>Con singole delibere di Giunta adottate in data 4 dicembre 2006 si è provveduto alla presa d'atto di ciascun PRR a breve termine nonché a rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'avvio delle azioni di riorganizzazione.</p> <p>Con DGR 5 luglio 2007, n. 59-6349 e DGR 30 luglio 2007, n. 84-6615 sono inoltre state date indicazioni alle aziende sanitarie per la stesura dei PRR riferiti all'arco temporale 2007-2010.</p> <p>E' opportuno inoltre ricordare che, in attuazione dell'art. 1, comma 796, lettera o) della legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007) è stata emanata la DGR 17 luglio 2007, n. 5-6391 che autorizza le strutture private ad operare uno sconto del 2% degli importi per le prestazioni specialistiche erogate.</p> <p>In chiusura è opportuno ricordare che, al fine di dare attuazione all'articolo 1, comma 280, della legge 266/2005, la Giunta regionale con DGR 3 luglio 2006 n. 56-3322 modificata con DGR 29 gennaio 2007 n. 37-5180, ha approvato il Piano attuativo regionale per il governo delle liste di attesa definendo idonei indicatori applicativi ed identificando criteri per il monitoraggio dei valori rilevati e per la conseguente informazione all'utenza.</p>
--	--	---

Note:

6.1.9. – Tutela della salute	
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE	
Progressivo	Scelte politiche e modelli organizzativi
6.1.9.1.	<p>La materia "tutela della salute", in base al titolo V, è oggetto di legislazione concorrente di Stato e Regioni, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato nella definizione dei livelli minimi delle prestazioni.</p> <p>Occorre approfondire le scelte politiche più significative adottate dalle singole Regioni nel campo della tutela della salute (ivi inclusa la definizione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dagli standard nazionali), anche in caso di mancanza di una legislazione nazionale nelle specifiche materie.</p> <p>Ugualmente sembra utile conoscere lo sviluppo dell'autonomia regionale per quanto riguarda la scelta di modelli organizzativi.</p>
	<p>E' importante evidenziare che con legge regionale 18/2007 sono state approvate nuove norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale (sintetizzate e articolate).</p> <p>In attuazione della legge regionale 18/2007 è stato quindi approvato, con Deliberazione di Consiglio regionale 24 ottobre 2007, n. 137-40212 il Piano socio-sanitario regionale 2007, che per la prima volta assume la veste di provvedimento deliberativo di rango non legislativo, mentre con Deliberazione di Consiglio regionale 22 ottobre 2007, n. 136-39452 è stato approvato il riassetto delle aziende sanitarie regionali attraverso la definizione degli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie.</p> <p>Dal punto di vista dell'adozione di provvedimenti amministrativi correlati all'attuazione della tematica relativa ai livelli essenziali di assistenza non si riscontrano rilevanti novità rispetto alla prassi già evidenziata nella precedente edizione del presente rapporto, mentre, seppure non direttamente riconnesso all'applicazione dei LEA, pare comunque opportuno ripercorrere per sommi capi le scelte regionali in tema di compartecipazione alla spesa sanitaria.</p> <p>In aggiunta a quanto già evidenziato nella precedente edizione del Rapporto, si sottolinea che dal 1 novembre 2006 per effetto</p>

della DGR 25 settembre 2006 n. 49-3136, sono esenti dal ticket regionale sui farmaci i cittadini residenti con età superiore ai 65 anni ed appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a 15 mila euro, incrementato fino a 18.200 euro in presenza di coniugi a carico, mentre per effetto della DGR 20 marzo 2006 n. 54-2431 sono riconosciuti esenti i cittadini disoccupati non in attesa di prima occupazione compresi negli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego, gli iscritti nelle liste di mobilità e i cittadini in cassa integrazione straordinaria.

Si evidenzia infine che a decorrere dal 19 maggio 2007, data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge 17 maggio 2007, n. 64 di conversione del decreto legge 20 marzo 2007, n. 23, è stato abolito il ticket di 10 euro sulle ricette per visite specialistiche ed esami diagnostici, mentre con DGR 10 dicembre 2007, n. 51-7754 si è stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2008 è integralmente abolito il ticket sui farmaci per i residenti il cui reddito familiare riferito all'anno precedente è inferiore a 36.151,68 euro.

Note:

6.2. - Politiche regionali nel settore dei servizi sociali nell'anno 2007:

Viene richiesta l'indicazione di tutti gli atti con funzioni programmatiche es. leggi di riordino, piani sociali regionali, progetti obiettivi, piani di zona, sia atti che disciplinano le diverse aree, materno-infantile, famiglia, donne in difficoltà, anziani. disabili, dipendenze, esclusione sociale, immigrati, misure di contrasto alla povertà, IPAB, sistema informativo servizi sociali (SISS)

6.2.1. – Elenco delle leggi regionali che hanno disciplinato la materia e eventuale impugnazione da parte dello Stato			
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE			
Progressivo	estremi della legge	articoli interessati	impugnata (SI/NO)
6.2.1.1	Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007)	5, 24, 25, 26, 27, 31, 62	NO
6.2.1.2.	Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie)	12	NO
6.2.1.3.			
6.2.1.4.			
6.2.1.5.			

Note:

6.2.2. – Elenco delle leggi regionali connesse ad interventi dello Stato nel settore		
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
Progressivo	estremi della legge regionale che attua l'intervento (specificare articoli e commi)	estremi della legge statale che prevede l'intervento (idem)
6.2.2.1.	Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), articolo 25, comma 2	Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 1259
6.2.2.2.		
6.2.2.3.		
6.2.2.4.		
6.2.2.5.		

Note:

6.2.3. – Elenco delle leggi regionali che prevedono successivi atti del Consiglio regionale e ricognizione degli atti attuativi		
Regione/Provincia autonoma		
Progressivo	estremi della legge regionale che prevede atti successivi (specificare articoli e commi)	estremi degli atti regionali di attuazione (idem oppure risposta NO)
6.2.3.1.		
6.2.3.2.		
6.2.3.3.		
6.2.3.4.		
6.2.3.5.		

Note:

6.2.4: Elenco dei regolamenti regionali adottati e indicazione delle disposizioni regionali che li hanno previsti		
Regione/Provincia autonoma		
Progressivo	estremi del regolamento regionale	estremi dell'atto regionale che lo ha previsto (specificare articoli e commi)
6.2.4.1.		
6.2.4.2.		
6.2.4.3.		
6.2.4.4.		
6.2.4.5.		

Note:

6.2.5. – Eventuali deliberazioni di natura non legislativa adottate dal Consiglio regionale in materia	
Regione/Provincia autonoma	
Progressivo	estremi della deliberazione del Consiglio regionale e della eventuale pubblicazione sul BUR
6.2.5.1.	
6.2.5.2.	
6.2.5.3.	
6.2.5.4.	
6.2.5.5.	

Note:

6.2.6. - Atti amministrativi di maggiore rilevanza dei quali si ha notizia adottati dalla Giunta regionale in materia	
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE	
Progressivo	estremi della deliberazione della Giunta regionale e della eventuale pubblicazione sul BUR
6.2.6.1.	D.G.R. 29 gennaio 2007, n.45-5186 "Individuazione delle attività in materia socio-assistenziale. Quantificazione risorse destinate alla Direzione Politiche Sociali".
6.2.6.2.	D.G.R. 12 marzo 2007, n.43-5493 "Attivazione delle procedure per la realizzazione del Piano regionale triennale degli interventi e dei servizi sociali".
6.2.6.3.	D.G.R. 10 aprile 2007, n.20-5674 "Art.40 L.R. 14/2006. Conferma criteri per l'accesso ai contributi di cui al Fondo Regionale per il sostegno delle vittime di pedofilia".
6.2.6.4.	D.G.R. 21 maggio 2007, n.51-5943 "Trasferimento di risorse finanziarie al Fondo Nazionale per il Servizio Civile per il finanziamento di progetti di Servizio Civile nella regione Piemonte".
6.2.6.5.	D.G.R. 11 giugno 2007, n.35-6125 "Criteri di partecipazione al bando riservato ai Comuni singoli o associati, alle Comunità montane e alle Comunità collinari della Regione Piemonte per l'attivazione di progetti in materia di servizio civico volontario delle persone anziane".
6.2.6.6.	D.G.R. 11 giugno 2007, n.36-6126 "L.R. n. 36/02 "Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa aggregativa e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli Istituti cattolici e dagli altri Enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso l'attività di oratorio".
6.2.6.7.	D.G.R. 11 giugno 2007, n.55-6144 "LL.RR. nn.38/94 e 9/07 – Criteri per l'assegnazione dei contributi agli Organismi di coordinamento e collegamento di organizzazioni di Volontariato a carattere regionale interregionale o interprovinciale, iscritti nella sezione regionale del Registro e operanti nell'ambito delle politiche di Welfare".
6.2.6.8	D.G.R. 11 giugno 2007, n.29-6119 "Progetto di assistenza e di integrazione sociale ex art. 18 d.lgs n. 286/1998 del T.U. immigrazione "Come Together" dell'Associazione Gruppo Abele finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri."

6.2.6.9	D.G.R. 18 giugno 2007, n.31-6180 “L.R. 23 aprile 2007, n.9 – Potenziamento rete di servizi per la prima infanzia – Programma di finanziamento anni 2007/2008/2009 – Criteri per l’accesso e la concessione di contributi regionali anno 2007”.
6.2.6.10	D.G.R. 9 luglio 2007, n.14-6363 “Modalità di interventi nel settore del contrasto alla devianza e alla criminalità e a favore delle persone in esecuzione penale o ex detenuti. Area adulti.”
6.2.6.11	D.G.R. 5 luglio 2007, n.58-6348 “Approvazione protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria in materia di adozione internazionale”.
6.2.6.12	D.G.R. 17 luglio 2007, n.52-6438 “Servizio Civile Nazionale – L. 6 marzo 2001, n.64 e d.lgs n. 77 del 5 aprile 2002, art. 5 – Approvazione delle modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzare in Piemonte, nonché dei criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi”.
6.2.6.13	D.G.R. 30 luglio 2007, n.64-6596 “Finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Approvazione criteri di ripartizione e di assegnazione. Anno 2007”.
6.2.6.14	D.G.R. 22 ottobre 2007, n.74-7301 “Approvazione Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d’Aosta in materia di adozione internazionale”.

Note:

6.2.7. – Progetti di legge in itinere		
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
Progressivo		Scelte politiche (strumenti adottati) e modelli organizzativi
6.2.7.1.	Qualora non fosse stata approvata una legge di riordino dei servizi sociali dopo il 2001, è attualmente all'esame del Consiglio un progetto di legge sulla materia?	<p>Per quanto concerne la revisione dei modelli organizzativi delle politiche sociali è necessario ricordare che la Regione Piemonte ha approvato la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” con la quale, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale e verticale, provvede a definire in maniera dettagliata i compiti della Regione e degli Enti locali, a delineare i meccanismi di autorizzazione e accreditamento delle strutture residenziali, a prevedere i canali di finanziamento delle politiche sociali e ad elencare i singoli interventi di welfare in cui la Regione è impegnata. Come già evidenziato nelle precedenti edizioni del rapporto, tra i numerosi adempimenti che la legge regionale delega alla Giunta regionale meritano di essere segnalati l’individuazione delle linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona (DGR 3 agosto 2004 n. 51-13234), la definizione di criteri per il riparto del fondo regionale per le politiche sociali (DGR 28 giugno 2004 n. 21-12880), l’approvazione delle linee guida riguardante le attività formative per gli operatori dei servizi sociali (DGR 27 giugno 2005 n. 33-357) e la definizione di criteri e modalità di convenzionamento delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti con le ASL e con gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali (DGR 30 marzo 2005 n. 18-15227).</p>

6.2.7.2.

Elencare i progetti di legge all'esame del Consiglio, nel settore dei servizi sociali, che rivestano particolare rilievo in materie quali: famiglia, minori, politiche per i giovani, donne, anziani, disabili, IPAB, terzo settore, povertà, immigrazione, dipendenze, detenuti, politiche per la casa, salute mentale (con riferimento agli aspetti sociali), organizzazione dei servizi, finanziamenti o fondi specifici destinati alle politiche sociali

Tutela e valorizzazione della famiglia:

- **PDL 8** "Norme per la tutela e la promozione della famiglia e della maternità", presentata da Gruppi di minoranza;
- **PDL 17** "Interventi a sostegno delle giovani coppie di sposi" presentata da Gruppi di minoranza;
- **PDL 84** "Interventi a tutela della maternità delle donne non occupate" presentata da Gruppi di maggioranza;
- **PDL 110** "Interventi regionali a sostegno delle famiglie, delle scelte di procreazione e degli impegni di cura" presentata da Gruppi di maggioranza;
- **PDL 158** "Interventi urgenti per il sostegno del ruolo della donna all'interno della famiglia" presentata da Gruppi di minoranza;
- **PDL 299** "Interventi a sostegno delle persone con familiari a carico" presentata da Gruppi di maggioranza;
- **PDL 300** "Tutela e promozione della famiglia" presentata da Gruppi di maggioranza;
- **PDL 302** "Promozione della famiglia" presentata da Gruppi di minoranza;
- **PDL 362** "Interventi a sostegno dell'evoluzione della famiglia e della maternità" presentata da Gruppi di minoranza;
- **PDL 394** "Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare" presentata da Gruppi di maggioranza;
- **PDL 398** "Interventi a sostegno delle famiglie numerose" presentata da Gruppi di minoranza.

Tutti i provvedimenti sono in corso di esame presso la competente Commissione consiliare.

Minori:

- **PDL 29** “Disposizioni per la promozione di asili nido e altri servizi educativi per la prima infanzia nelle aziende e negli enti piemontesi” presentata da Gruppi di minoranza;
- **PDL 138** “Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza”, presentato da Gruppi di maggioranza;
- **PDL 377** “Istituzione della figura del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza”, presentato da Gruppi di minoranza;
- **PDL 431** “Servizio educativo domiciliare per l’infanzia”, presentato da Gruppi di maggioranza;

Tutti i provvedimenti sono in corso di esame presso la competente Commissione consiliare.

Politiche per i giovani:

- **PDL 237** “Interventi per la promozione di progetti di Multiculturalità tra la fascia giovanile della popolazione”, presentato da Gruppi di minoranza;
- **PDL 351** “Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno delle comunità giovanili” presentata da Gruppi di minoranza;

Tutti i provvedimenti sono in corso di esame presso la competente Commissione consiliare.

Tutela delle donne:

- **DDL 341** “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nelle Regione Piemonte”, presentato dalla Giunta regionale;

	<p>- PDL 477 “Istituzione di Centri antiviolenza con Case Segrete”, d’iniziativa popolare;</p> <p>Tutti i provvedimenti sono in corso di esame presso la competente Commissione consiliare.</p> <p>Anziani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PDL 126 “Contributi per l’acquisto o l’affitto di alloggi per riavvicinare l’anziano e la famiglia dei figli”, presentato dai Gruppi di maggioranza ; - PDL 182 “Contributi in favore dei centri incontro per gli anziani”, presentato da Gruppi di minoranza; - PDL 339 “Intervento a sostegno delle famiglie e delle associazioni per favorire un invecchiamento sano e attivo della popolazione”, presentato da Gruppi di minoranza; - PDL 454 “Iniziative di contrasto alla solitudine”, presentato da Gruppi di minoranza; <p>Tutti i provvedimenti sono in corso di esame presso la competente Commissione consiliare.</p> <p>Disabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PDL 33 “Istituzione Coordinamento regionale servizio persone disabili e/o in difficoltà”, presentato da Gruppi di minoranza; - PDL 86 “Misure a sostegno della mobilità delle persone disabili”, presentato da Gruppi di maggioranza; - PDL 102 “Norme tecniche ed interventi finanziari per favorire l’autonomia e la vita di relazione delle persone disabili attraverso l’accessibilità ambientale”, presentato da Gruppi di maggioranza;
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - PDL 253 “Rimborsi delle spese sostenute da persone diversamente abili per cure presso centri di alta specializzazione presenti all'estero”, presentata da Gruppi di minoranza; - PDL 275 “Proposta di legge al Parlamento: “Modifica all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)”, presentato da Gruppi di maggioranza; <p>Tutti i provvedimenti sono in corso di esame presso la competente Commissione consiliare.</p> <p><u>IPAB:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PDL 60 “Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”, presentato da Gruppi di minoranza. <p>Il provvedimento è in corso di esame presso la competente Commissione consiliare.</p> <p><u>Terzo Settore:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DDL 517 “Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1994 n.38 (Valorizzazione e promozione del volontariato)”, presentato dalla Giunta regionale. <p>Il provvedimento è in corso di esame presso la competente Commissione consiliare.</p> <p><u>Immigrazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Proposta di deliberazione 294 “Piano regionale integrato dell’immigrazione. Triennio 2007-2009”, presentata dalla Giunta regionale.
--	--	--

Il provvedimento è giacente in Aula Consiliare in attesa di esame.

Detenuti:

- **PDL 94** "Istituzione dell'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale", presentato da gruppi di maggioranza.

Il provvedimento è giacente in Aula Consiliare in attesa di esame.

Note:

6.2.8. – Politiche sociali		
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
Progressivo		Scelte politiche (strumenti adottati) e modelli organizzativi
6.2.8.1.	Indicare i settori delle politiche sociali nei quali la regione o la provincia ha investito maggiormente nel corso del 2007 in termini politici e finanziari ed i relativi provvedimenti che la Regione o Provincia ha adottato	<p>L'indicazione dei principali settori delle politiche sociali nei quali la Regione Piemonte ha investito maggiormente in termini politici e finanziari può essere desunta dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) 2008-2010, in corso di approvazione al momento in cui si scrive. Obiettivi specifici degli interventi regionali nel campo delle politiche sociali sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la promozione di politiche per la famiglia, a cui il DPEFR attribuisce, nel quadriennio 2007-2010 un finanziamento pari ad euro 162.294.270; - il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione immigrata e nomade, a cui il DPEFR attribuisce, nel quadriennio 2007-2010 un finanziamento pari ad euro 9.700.000; - il reinserimento lavorativo dei detenuti in semi libertà o ammessi al lavoro esterno, con un finanziamento quadriennale pari ad euro 12.775.000; - la promozione di servizi diurni di assistenza per anziani con limitata autonomia, con un finanziamento quadriennale pari ad euro 4.500.000; - l'attivazione di politiche per gli anziani non autosufficienti, con un finanziamento quadriennale pari ad euro 6.000.000.

6.2.8.2	<p>La materia dei servizi sociali, in base al titolo V, è oggetto di legislazione residuale, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Occorre approfondire le scelte politiche più significative adottate dalle singole Regioni nel campo dei servizi sociali (ivi inclusa la definizione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dagli standard nazionali), anche in caso di mancanza di una legislazione nazionale nelle specifiche materie.</p> <p>Ugualmente sembra utile conoscere lo sviluppo dell'autonomia regionale per quanto riguarda la scelta di modelli organizzativi.</p>	<p>Fermo restando che nel corso del 2007 non sono state adottate leggi regionali che enucleano un'autonoma disciplina organica nel capo delle politiche sociali, è opportuno ricordare l'evoluzione della tematica relativa ai livelli essenziali di assistenza.</p> <p>Con D.G.R. 3 aprile 2002, n. 57-5740 la Regione Piemonte ha conferito integrale recepimento dei livelli essenziali contenuti nel D.P.C.M. 29 novembre 2001 ed ha approvato livelli aggiuntivi di prestazioni, quali ad esempio l'elettroterapia antalgica, l'ultrasuonoterapia, la mesoterapia e la laserterapia antalgica, mentre con D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 51-11389 è stato recepito l'accordo sottoscritto da Regione, enti locali e forze sociali recante linee guida per l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza sull'area socio-sanitaria, che costituiva oggetto di autonoma regolamentazione nell'ambito del generico recepimento della normativa nazionale.</p> <p>Con D.G.R. 30 marzo 2005, n. 17-5226 è stato inoltre definito il nuovo modello integrato di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti, quale parte autonoma rispetto al più generale campo dell'applicazione dei LEA all'area socio-sanitaria.</p> <p>I contenuti principali della delibera si possono identificare nella revisione dell'assetto organizzativo gestionale delle RSA e delle RAF al fine di fornire una personalizzazione della risposta residenziale a fronte della specificità dei singoli bisogni. Vengono pertanto definiti in maniera chiara i ruoli e le competenze delle Unità di valutazione geriatrica ed elencate dettagliatamente le singole prestazioni socio-sanitarie erogate dalle strutture a fronte delle relative tariffe. La delibera infine dedica attenzione agli aspetti formativi, informativi e di vigilanza, prov-</p>
---------	---	---

vedendo altresì a definire il ruolo del volontariato e del terzo settore ed elencando puntualmente i diritti degli utenti e gli aspetti della relativa tutela.

Al fine di garantire la gradualità della transizione verso il nuovo sistema introdotto dalla citata DGR, la Giunta regionale, con DGR 20 febbraio 2006 n. 43-2232, DGR 27 aprile 2006 n. 36-2724 e DGR 31 luglio 2006 n. 2-3520, ha progressivamente differito l'entrata in vigore di alcuni aspetti legati alla remunerazione tariffaria delle prestazioni ed ha emanato apposite linee guida alle ASL e agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali al fine di predisporre un piano di intervento per gli anni 2006-2008 orientato alla messa in regime del nuovo sistema.

Nell'ambito delle politiche regionali nel settore dei servizi sociali è altresì opportuno ricordare la deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 2006, n. 93-43238, con cui è stato approvato, in materia di edilizia residenziale pubblica, il "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012". Tale programma, in attuazione dell'articolo 10 dello Statuto regionale che riconosce e promuove il diritto all'abitazione, intende dare una prima risposta alla domanda abitativa proveniente dai cittadini maggiormente disagiati, aumentando l'offerta degli alloggi in affitto a canone calmierato rispetto a quello del libero mercato.

Il Programma casa, da attuare nell'arco di tre bienni attraverso ulteriori piani e programmi approvati dalla Giunta regionale nell'ambito delle misure delineate all'interno del programma stesso, prevede differenti linee di intervento in relazione alla composizione della domanda abitativa. Il piano casa, oltre all'edilizia sovvenzionata, prevede l'edilizia agevolata per rispondere all'esigenza dei nuclei familiari che, pur avendo dif-

		<p>difficoltà ad accedere al mercato della libera locazione, hanno un reddito troppo alto per accedere all'edilizia sovvenzionata. Per rispondere al bisogno abitativo di una fascia di cittadini ad elevata vulnerabilità economica, che non riesce ad accedere all'edilizia sovvenzionata per modesti superamenti del limite reddituale di accesso e nel contempo non è in grado di sostenere il pagamento del canone di un alloggio in edilizia agevolata, il programma prevede una linea di azione sperimentale di finanziamento di alloggi da locare a canoni intermedi tra l'edilizia sovvenzionata e l'edilizia agevolata. Particolare attenzione viene inoltre posta dal programma nei confronti dei giovani e degli anziani per cui sono previsti apposite misure di intervento.</p> <p>Nel corso del 2007 non si riscontrano ulteriori provvedimenti attuativi nel campo del recepimento dei livelli essenziali, se si escludono alcune deliberazioni di Giunta regionale, peraltro di tematica squisitamente sanitaria, che recepiscono le modifiche introdotte a livello nazionale per l'erogazione di prestazioni di densitometria ossea.</p> <p>In ogni caso la materia pare suscettibile di prossima evoluzione anche alla luce di quanto previsto dal nuovo Patto per la Salute sottoscritto con Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 che prevede una revisione ordinaria e straordinaria dei livelli essenziali di assistenza nonché un'analisi dei costi delle prestazioni, dei servizi e delle tipologie di assistenza ricomprese nei suddetti Livelli.</p>
6.2.8.3	Esistono sperimentazioni o progetti avviati nel 2007 dalla regione/provincia singolarmente o in collaborazione/accordo con altre regioni in materia di servizi sociali	<p>In materia di servizi sociali, nel 2007, sono stati avviati i seguenti progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.G.R. 11 giugno 2007 n. 35-6125. <p>La delibera prevede l'approvazione dei criteri e delle attività del</p>

servizio civico volontario delle persone anziane, esplicitando le modalità generali per il loro svolgimento e i criteri per l'assegnazione di contributi ai soggetti che istituiscono tale servizio. Alla realizzazione del suddetto bando viene destinata la somma complessiva di euro 1.500.000,00.

- D.G.R. 11 giugno 2007 n. 29-6119.

La delibera approva la realizzazione del progetto di assistenza e di integrazione sociale "Come Together" dell'Associazione Gruppo Abele finanziato per il 70% dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per la realizzazione del progetto è previsto per l'Associazione Gruppo Abele un contributo di euro 25.000,00.

- D.G.R. 9 luglio 2007 n. 14-6363.

La delibera prevede l'approvazione di un bando per la concessione di contributi a sostegno di progetti e iniziative nel settore del contrasto alla devianza e alla criminalità e a favore delle persone in esecuzione penale o ex detenuti.

Nel bando vengono individuati i soggetti destinatari del contributo regionale, i contenuti delle iniziative progettuali, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei progetti presentati e le modalità di assegnazione dei contributi. Al finanziamento del progetto è destinata la somma complessiva di euro 975.000, 00, così ripartita: 800.000,00 per i progetti sociali, 100.000,00 per i progetti sportivi e 75.000,00 per i progetti culturali.

- D.G.R. 5 luglio 2007 n. 58-6348.

La delibera prevede l'approvazione del protocollo di intesa tra la regione Piemonte e la regione Liguria in materia di adozione internazionale, dando mandato alla direzione Politiche Sociali e all'Agenzia internazionale per le adozioni internazionali di

		<p>provvedere agli adempimenti successivi necessari all'attuazione del suddetto protocollo.</p> <p>Con successiva D.G.R. 22 ottobre 2007, n.74 -7301 è stato inoltre approvato un analogo protocollo di intesa tra la regione Piemonte e la regione Valle d'Aosta.</p> <p>- D.G.R. 17 luglio 2007 n. 52-6438.</p> <p>La delibera è finalizzata all'approvazione delle modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzare in Piemonte, nonché dei criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi.</p> <p>La delibera prevede di recepire per i progetti di servizio civile presentati nell'anno 2007 il "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero", del 3 agosto 2006, integrandolo però con la possibilità, per gli enti iscritti nell'albo regionale, di ridurre a due il numero minimo dei volontari da impiegare nei progetti presentati, salvo che per i progetti presentati congiuntamente da più enti per i quali il numero minimo di giovani da impiegare dev'essere almeno di uno per ciascun ente coprogettante.</p>
6.2.8.4	<p>I progetti sperimentali avviati negli anni precedenti il 2007 nella regione/provincia singolarmente o in collaborazione/accordo con altre regioni che sviluppi hanno avuto nel corso del 2007 e che obiettivi /risultati hanno raggiunto</p>	<p>Nelle precedenti edizioni del rapporto erano state evidenziate le seguenti voci:</p> <p>- DGR 3 aprile 2006 n. 43-2517.</p> <p>La delibera prevede la sottoscrizione di un accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte per la realizzazione di iniziative per l'apprendimento della lingua italiana dei cittadini extracomunitari legalmente residenti sul territorio regionale. L'ambito di intervento individuato è quello scolastico con particolare riferimento alla terza media, alle scuole superiori e al primo anno di</p>

università. L'iniziativa, realizzata attraverso la collaborazione con l'ufficio scolastico regionale prevede l'istituzione di un tavolo tecnico dedicato a cui partecipano rappresentanti della regione, dell'ufficio scolastico regionale e delle scuole capofila individuate. Il progetto è cofinanziato per euro 210.300 dal Ministero e per euro 38.400 dalla Regione.

Per l'anno 2007, invece, non è stato previsto il finanziamento di un progetto analogo.

-DGR 15 maggio 2006 n. 34-2851.

La delibera prevede l'approvazione di un bando per definire le modalità di interventi nel settore del contrasto alla devianza e alla criminalità e a favore delle persone in esecuzione penale o ex detenuti. Nel bando vengono individuati i soggetti destinatari del contributo regionale, i contenuti della proposta progettuale per cui è richiesto il finanziamento, i criteri di valutazione dei progetti presentati e i tetti massimi di costo ammissibile a contributo. Al finanziamento del progetto è destinata la somma complessiva di euro 975.000.

Anche per l'anno 2007 con D.G.R. 9 luglio 2007, n.14-6363, è stata prevista l'approvazione di un bando per la concessione di contributi a sostegno di progetti e iniziative nel settore del contrasto alla devianza e alla criminalità e a favore delle persone in esecuzione penale o ex detenuti. La somma destinata al finanziamento del progetto è analoga a quella prevista per l'anno 2006 ed, in particolare, viene ripartita destinando la somma di euro 800.000,00 per i progetti sociali, la somma di euro 100.000,00 per i progetti sportivi e la somma di euro 75.000,00 per i progetti culturali.

- DGR 17 luglio 2006 n. 21-3418

La delibera definisce i criteri di partecipazione al bando riser-

vato ai Comuni singoli o associati, alle Comunità Montane e alle Comunità Collinari, per l'attivazione di un progetto sperimentale in materia di servizio civico volontario delle persone anziane. Il bando individua i destinatari degli interventi regionali, le aree di intervento nell'ambito delle quali può essere presentato il progetto per cui si richiede il finanziamento, la quantità di costi ammissibile a contributo e le modalità di rendicontazione e controllo. Per l'attuazione del progetto è previsto un accantonamento di euro 1 milione.

Anche per l'anno 2007 con D.G.R. 11 giugno 2007 n. 35-6125 è stato approvato un analogo bando in materia di servizio civico delle persone anziane impegnando, a tal fine, la somma complessiva di euro 1.500.000, 00.

-DGR 2 agosto 2006 n. 85-3606.

La delibera in attuazione del testi unico sulla disciplina dell'immigrazione e, in base alle linee definite dal programma regionale di interventi in materia di immigrazione extra comunitaria per il triennio 2004-2006 approva il progetto denominato "SOS.TE.20062" finalizzato alla tutela delle donne e dei minori che intendono sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale. Il progetto, cofinanziato per il 70% a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il 30% a carico della Regione, individua l'associazione "Gruppo Abele" quale soggetto attuatore dell'iniziativa.

Per l'anno 2007, invece, non è stato previsto il finanziamento di un progetto analogo.

- DGR 13 novembre 2006 n. 89-4330

La delibera, introducendo modifiche parziali ad un precedente provvedimento, individua i criteri per la definizione di un progetto

	<p>to sperimentale relativo alla regolamentazione del servizio famiglie professionali. La sperimentazione è affidata a sei Enti gestori nominativamente individuati ed ha come termine ultimo il 31 maggio 2007. Il progetto definisce la struttura organizzativa del servizio, le caratteristiche e i compiti delle famiglie professionali ed i relativi percorsi formativi, i criteri di selezione delle famiglie e gli impegni sia delle famiglie d'origine sia delle famiglie affidatarie.</p> <p>Per l'anno 2007, invece, non è stato previsto il finanziamento di un progetto analogo.</p>
--	--

Note:

6.3. - Leggi finanziarie e politiche tributarie della regione:

6.3.1. – Nuove disposizioni legislative o regolamentari sul procedimento di formazione e sull'oggetto della legge finanziaria – anno 2007

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE	
Progressivo	estremi di leggi e, eventualmente, altri atti regionali che disciplinano il contenuto, i tempi e le modalità della legge finanziaria regionale
6.3.1.1.	Non si rilevano norme aventi per oggetto la modifica sul procedimento di formazione e sull'oggetto della legge finanziaria Si ricorda che la legge quadro di riordino della contabilità regionale cui è da asciversi la previsione della legge finanziaria è la 7 del 2001
6.3.1.2.	
6.3.1.3.	
6.3.1.4.	
6.3.1.5.	

Note:

6.3.2. - Legge finanziaria regionale e altre leggi regionali connesse (collegate) alla manovra di bilancio 2008							
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE							
Per la legge finanziaria 2008 e gli eventuali collegati indicare:							
Progressivo	Data e numero delle leggi	n.° articoli	n.° commi	n.° caratteri	n.° di allegati	Rubricazione articoli (Si/No)	Indice (Si/No)
6.3.2.1.							
6.3.2.2.							
6.3.2.3.							
6.3.2.4.							

Note:

Il disegno di legge 503 (legge finanziaria per l'anno 2008) è attualmente in discussione presso la Commissione bilancio. E' stata autorizzata la proroga dell'esercizio provvisorio sino al 30 aprile 2008 (legge regionale 27 febbraio 2008, n. 10)

6.3.3. – *Contenuti delle leggi finanziarie per l'anno 2008*

Regione/Provincia autonoma

per la legge finanziaria 2008 e gli eventuali collegati compilare la seguente tabella:

Progressivo	Argomenti	Presente (sì/no)	Indicazione articoli che lo trattano	indicazione commi che lo trattano
6.3.3.1.	Limite indebitamento			
6.3.3.2.	Patto di stabilità			
6.3.3.3.	Norme su tributi, tariffe, canoni e concessioni			
6.3.3.4.	Autorizzazioni di spesa su provvedimenti preesistenti			
6.3.3.5.	Nuove autorizzazioni di spesa			
6.3.3.6.	Modifica normativa vigente			
6.3.3.7.	Nuovi organismi, commissioni			
6.3.3.8.	Norme su finanza enti locali			
6.3.3.9.	Abrogazione norme vigenti			
6.3.3.10.	Servizi pubblici locali			
6.3.3.11.	Sanità			
6.3.3.12.	Servizi sociali			

6.3.3.13.	Norme su contabilità e controlli			
6.3.3.14.	Norme sul personale			

Note:

6.3.4. – Processo di bilancio per il 2008				
Regione/Provincia autonoma				
progressivo	PER LA LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER IL 2008 INDICARE:			Risposte
6.3.4.1.	Se nella approvazione della legge finanziaria e del bilancio di previsione regionali per il 2008, nonché nella approvazione di eventuali “collegati”, ha avuto un qualche rilievo di procedura e/o di contenuto l'approvazione della legge finanziaria e del bilancio di previsione dello Stato per il medesimo anno			
6.3.4.2.	Le date significative della sessione di bilancio regionale: presentazione dei documenti da parte della Giunta, avvio dell'esame in Commissione Bilancio/Finanze, discussione in Assemblea, promulgazione			
6.3.4.3.	Eventi particolari quali maxiemendamenti sostitutivi dell'intero testo o di parti significative, posizione e votazione di questioni di fiducia			

Note:

6.3.5. - Descrizione dei principali contenuti della legge finanziaria 2008 e degli eventuali collegati		
Regione/Provincia autonoma		
progressivo	Contenuti	Risposta
6.3.5.1.	Per la legge finanziaria 2008 e gli eventuali collegati indicare se sono presenti norme a carattere organizzatorio, ordinamentale o microsettoriali e, in caso di risposta affermativa, se queste hanno un peso rilevante all'interno del provvedimento considerato	
6.3.5.2.	Per la legge finanziaria 2008 e gli eventuali collegati riassumere (in max 2 cartelle) i principali settori oggetto di intervento e le relative finalità	

Note:

6.3.6. - Politiche di contenimento della spesa pubblica – anno 2007		
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
progressivo	interventi posti in essere	Risposta
6.3.6.1.	Indicare se, nel corso del 2007, la Giunta ha presentato al Consiglio deliberazioni sugli effetti delle misure adottate nei precedenti esercizi e se tali documenti sono stati oggetto di dibattito in Consiglio	Sono stati effettuati dibattiti sulle misure e sugli strumenti di contenimento della spesa sanitaria.
6.3.6.2.	Evidenziare gli eventuali provvedimenti ulteriori rispetto alla legge finanziaria ed agli eventuali collegati, oggetto del modulo 6.3.7. (leggi, regolamenti, deliberazioni) adottati nel corso del 2007, evitando di ripetere quelli già segnalati nel precedente Rapporto, alla nota di pag. 228.	

6.3.6.3.	Evidenziare nuove forme di monitoraggio e controllo della spesa pubblica previste nella legge finanziaria per il 2008, negli eventuali collegati, o in altri provvedimenti adottati nel corso del 2007 diversi dalla legge finanziaria per il 2007
6.3.6.4.	Indicare gli effetti finanziari delle politiche di contenimento delle spese del Consiglio adottate nel 2007 (ammontare delle riduzioni in valore assoluto, effetti sulla dinamica delle spese complessive del Consiglio

Note:

6.3.7. - Politiche di contenimento della spesa pubblica – anno 2007 (segue)

Regione/Provincia autonoma						
progressivo	Per la legge finanziaria 2008 e gli eventuali collegati evidenziare i provvedimenti di contenimento della spesa pubblica. Per ciascuno, indicare il settore interessato (ad es. organi consiliari, amministrazione generale, sanità, etc.), la tipologia di spesa oggetto di interventi (ad es. spese per acquisto beni e servizi, per beni strumentali, per consulenze, etc.), compilando la seguente tabella:					Risposta
	Provvedimento	Articoli o commi	Settore	Tipologia di spesa oggetto dell'intervento	Finalità dell'intervento	Trattasi di intervento autonomo della Regione? (se la risposta è NO, indicare gli estremi della normativa statale di riferimento)
6.3.7.1.						
6.3.7.2.						
6.3.7.3.						

6.3.7.4.					
6.3.7.5.					

6.3.8. - Finanza locale – anno 2007					
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE					
progressivo	Indicare:			Risposta	
6.3.8.1.	Eventuali modifiche alla disciplina del sistema di finanziamento regionale degli enti locali (non considerare le norme riguardanti contributi per specifici interventi) previste nella legge finanziaria per il 2008, negli eventuali collegati, o in altri provvedimenti adottati nel corso del 2007 diversi dalla legge finanziaria per il 2007				
6.3.8.2.	Nuove forme di controllo sulla finanza degli enti locali (ad es. indebitamento con la regione, tempi e modi di utilizzo dei trasferimenti regionali, banche dati sulla finanza locale, etc.) previste nella legge finanziaria 2008, negli eventuali collegati, o in altri provvedimenti adottati nel corso del 2007 diversi dalla legge finanziaria per il 2007			NO	

Note:

6.3.9. - Politica tributaria – anno 2007		
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
progressivo	Indicare:	Risposta
6.3.9.1.	Per la legge finanziaria 2008 ed eventuali collegati, le disposizioni in materia di tributi, tariffe, canoni, sintetizzandone brevemente l'oggetto	
6.3.9.2.	Gli altri provvedimenti in materia adottati nel corso del 2007, escludendo quelli contenuti nella legge finanziaria per il 2007, già considerata nel precedente Rapporto	Nella legge regionale 22 del 2007 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie) si evidenziano: l'art. 5 in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, l'art. 8 avente per oggetto l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, l'art. 11 in materia di tasse automobilistiche, l'art. 14 inerente le tariffe del diritto di escavazione, l'art. 15 avente per oggetto i canoni di concessione di acque minerali o di sorgente.

Note:

6.3.10. – Patto di stabilita' per le Regioni a statuto speciale: intese e accordi per il Patto di stabilita'		
Regione/Provincia autonoma		
progressivo		Risposta
6.3.10.1.	La Regione o la Provincia ha stipulato con il Governo apposite intese per il Patto di stabilita' riguardante l'amministrazione regionale o provinciale?	
6.3.10.2.	Se la risposta alla precedente domanda è affermativa, indicare gli estremi dell'atto ed indicarne i contenuti peculiari	
6.3.10.3.	La Regione o la Provincia ha stipulato apposite intese con gli enti locali (e con il Governo) per il patto di stabilita' riguardante gli enti locali del proprio territorio?	
6.3.10.4.	Se la risposta alla precedente domanda è affermativa, indicare gli estremi dell'atto ed indicarne i contenuti peculiari	
6.3.10.5.	La Regione o la Provincia ha dato attuazione all'articolo 1, comma 661, della legge finanziaria 2007 dello Stato?	
6.3.10.6.	Se la risposta alla precedente domanda è affermativa, indicare brevemente le modalita' di attuazione	

Note:

MODULO 7: FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA NELL'ANNO 2007:

7.1. - Partecipazione diretta della Regione in delegazioni del Governo (ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 131/2003)

Regione/Provincia autonoma	
progressivo	Indicare di seguito i casi nei quali il Consiglio ha formulato indirizzi al Presidente della Regione con riguardo alla partecipazione diretta in delegazioni del Governo
7.1.1.	
7.1.2.	
7.1.3.	

Note:

7.2. – Partecipazione della Regione alla fase ascendente

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE	
progressivo	Indicare:
7.2.1	<p>Le norme di procedura presenti nello Statuto, in leggi regionali e nel regolamento consiliare concernenti il ruolo del Consiglio, anche con riguardo ai rapporti con la Giunta</p> <p>Art. 15 (Relazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari. 2. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme stabiliti dalle leggi dello Stato. 3. La Regione adatta tempestivamente la legislazione ai principi e agli obblighi contenuti nella normativa comunitaria e direttamente applicabili. 4. La Regione partecipa agli organi dell'Unione europea che ne prevedono la rappresentanza. 5. La Regione sostiene la politica transfrontaliera degli enti locali. <p>Art. 42 (Sessione per la legge comunitaria regionale)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Regione, con legge comunitaria regionale, adegua periodicamente la propria normativa all'ordinamento comunitario. 2. I lavori del Consiglio regionale per l'approvazione della legge comunitaria regionale sono organizzati in una apposita sessione da tenersi entro il 31 maggio di ogni anno. 3. Il Presidente del Consiglio regionale fissa in anticipo il giorno e l'ora della votazione finale, secondo quanto disciplinato dal Regolamento.

7.2.2.	I casi nei quali il Consiglio ha formulato e trasmesso osservazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 11/2005	//
7.2.3.	Casi di esame, da parte del Consiglio, di proposte normative comunitarie con la conseguente approvazione di atti di indirizzo alla Giunta	//
7.2.4.	altre forme di partecipazione in fase ascendente, per esempio nell'ambito di test di sussidiarietà o di altre sperimentazioni	//

Note:

7.3. – Attuazione del diritto comunitario (fase discendente)

7.3.1. - Statuti, estremi delle leggi regionali che disciplinano il procedimento di attuazione delle politiche comunitarie e estremi delle leggi comunitarie regionali	
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE	
progressivo	
7.3.1.1.	Art.15 Statuto “relazioni internazionali e rapporti con l’unione europea” e art. 42 Statuto “Sessione per la legge comunitaria regionale”
7.3.1.2.	
7.3.1.3.	

Note:

7.3.1.1.

La Giunta regionale ha presentato nel 2006, in attuazione degli articoli 15 e 42 dello Statuto, un disegno di legge recante Disposizioni sulla partecipazione della Regione Piemonte all’attività normativa comunitaria e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (ddl n. 294), il cui iter non è però stato ancora avviato.

7.3.2. - Modalita' di attuazione della normativa comunitaria previste nelle leggi comunitarie o in altre leggi	
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE	
progressivo	Indicare i tipi di provvedimenti cui le leggi comunitarie o altre leggi demandano l'attuazione della normativa comunitaria (leggi, regolamenti, delibere di Giunta, etc.)
7.3.2.1.	Delibere di Giunta regionale; regolamenti
7.3.2.2.	
7.3.2.3.	
Note:	

7.3.3. - Provvedimenti effettivamente adottati in attuazione degli obblighi comunitari	
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE	
progressivo	estremi del provvedimento e organo che l'ha adottato
7.3.3.1.	Regolamento 28 dicembre 2007, n. 12/R Regolamento regionale recante: Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61). (aggiornamento)
7.3.3.2.	Legge regionale 28 MAGGIO 2007, n. 13 Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.
7.3.3.3.	
	estremi dell'atto europeo (specificare articoli e commi)
	Direttiva 91/676
	Direttiva 2002/91/ce

7.3.3.4.		
7.3.3.5.		

Note:

7.3.4 - Provvedimenti regionali che sostituiscono l'eventuale disciplina statale preventiva (cedevole)		
Regione/Provincia autonoma		
progressivo	estremi del provvedimento e organo che l'ha adottato , con preghiera di specificare i contenuti del provvedimento (anche soltanto il titolo) e le disposizioni regionali che esplicitamente sostituiscono quelle statali	estremi dell'atto statale
7.3.4.1.		
7.3.4.2.		
7.3.4.3.		
7.3.4.4.		
7.3.4.5.		

Note:

7.3.5. - Contributo della regione alla elaborazione della legge comunitaria nazionale (art. 8 della legge n. 11/2005)	
Regione/Provincia autonoma	
progressivo	Osservazioni e verifica dello stato di conformità dell'ordinamento della Regione da parte del Consiglio
7.3.5.1.	
7.3.5.2.	
7.3.5.3.	
7.3.5.4.	
7.3.5.5.	

Note:

7.4. – Profili organizzativi interni

7.4.1. - Organi consiliari competenti per i profili comunitari

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE	
progressivo	ORGANO CONSILIARE
7.4.1.1.	I profili inerenti in particolare le politiche comunitarie sono di competenza della apposita Commissione consiliare permanente, competente in materia di bilancio, patrimonio, organizzazione e personale, politiche comunitarie ecc.ecc.
7.4.1.2.	

Si prega di descrivere brevemente i rapporti dell'organo consiliare competente per i profili comunitari con la Giunta e le attività svolte, specificando se svolge una verifica di conformità dei progetti di legge alla normativa ed alla giurisprudenza comunitaria.

I profili di legittimità e coerenza con la normativa comunitaria sono esaminati dagli uffici di supporto alle Commissioni a seconda delle materie di competenza, evidenziando eventuali nodi critici nella scheda istruttoria dei provvedimenti, rapportandosi agli uffici di Giunta se del caso.

7.4.2 - Sessioni comunitarie (o, comunque, dibattiti su indirizzi relativi alle politiche comunitarie) del consiglio regionale o di sue commissioni			
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE			
progressivo	del CONSIGLIO REGIONALE (estremi e argomento della seduta) ⁹	di una COMMISSIONE CONSILIARE (estremi e argomento della seduta) ⁹	Fonte normativa di riferimento
7.4.2.1.		Seduta n. 79 dell'8.1.2007 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013	Regolamento (CE) n. 1698/2005
7.4.2.2.		Seduta n. 81 del 15.1.2007 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013	Regolamento (CE) n. 1698/2005
7.4.2.3.		Seduta n. 83 del 22.1.2007 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013	Regolamento (CE) n. 1698/2005
7.4.2.4.		Seduta n. 84 del 29.1.2007 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013	Regolamento (CE) n. 1698/2005
7.4.2.5.		Seduta n. 93 del 26.2.2007 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013	Regolamento (CE) n. 1698/2005
7.4.2.6.		Seduta n. 103 del 16.4.2007 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013	Regolamento (CE) n. 1698/2005
7.4.2.7.		Seduta n. 134 del 17.12.2007 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013	Regolamento (CE) n. 1698/2005

Note:

⁹ Si prega di allegare il resoconto della seduta.

7.4.3 - Atti notificati dal Consiglio regionale alla Commissione europea (le c.d. 'notifiche')		
Regione/Provincia autonoma		
progressivo	estremi degli atti	Esito
7.4.3.1.		
7.4.3.2.		
7.4.3.3.		
7.4.3.4.		
7.4.3.5.		

Note:
Nel corso del 2007 non sono stati notificati atti

Le strutture del Consiglio Regionale

